

REGIONE VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO



**COMUNE DI
VALLE DI CADORE**

**PIANO ASSETTO TERRITORIO COMUNALE
(P.A.T.)
“VALLE DI CADORE”**

11. Relazione per la Valutazione di Incidenza

Valutazioni per la verifica di incidenze significative sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”)

“Screening”

*DOTTORI FORESTALI ASSOCIATI
CASSOL E SCARIOT*

Dott. Alberto Scariot

Dott. Michele Cassol

Collaboratrice

Dott.ssa Barbara Serbati

DOTTORE FORESTALE BELLI DANIELE

Dott. Daniele Belli

*DOTTORI FORESTALI ASSOCIATI CASSOL E
SCARIOT*

*Via Stadio, 18 32036 Sedico (BL)
Tel/Fax 0437-852760
C.F./P.IVA 01094400254*

*DANIELE BELLI - DOTTORE
FORESTALE*

*Corso Italia, 42
32046 San Vito di Cadore (BL)
C.F. BLL DNL 75C 25G 642R
P. IVA 00964850259*

Marzo - 2015

INDICE

PREMESSA	3
1 FASE 1 NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA	5
2 FASE 2 - DESCRIZIONE DEL PIANO INDIVIDUAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI	5
2.1 DESCRIZIONE DEL PIANO	5
2.1.1 STRATEGIE, OBIETTIVI ED AZIONI	5
2.1.2 NORMATIVA INTRODOLTA	11
2.1.3 PERIODO DI EFFICACIA E VALIDITÀ	43
2.1.4 PRECAUZIONI ATTE A IMPEDIRE E/O ATTENUARE GLI IMPATTI	43
2.1.5 PIANI E/O PROGETTI FUNZIONALI ALL'EFFICACIA/OPERATIVITÀ COMPLETA DEL PIANO	43
2.2 IDENTIFICAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI	45
2.3 DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DELL'ANALISI	55
2.4 IDENTIFICAZIONE DI TUTTI I PIANI, PROGETTI E INTERVENTI CHE POSSONO INTERAGIRE CONGIUNTAMENTE	57
3 FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI	58
3.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 INTERESSATI	58
3.1.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO	66
3.1.1.1 Ruolo e coerenza degli Habitat rispetto ai Siti della Rete Natura 2000	66
3.1.1.2 Superficie, rappresentatività, e grado di conservazione degli habitat	66
3.1.2 SPECIE VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO E ALTRE SPECIE IMPORTANTI	66
3.1.3 FAUNA DI INTERESSE COMUNITARIO	66
3.1.3.1 Dimensione delle popolazioni, grado di isolamento, grado di conservazione delle specie di interesse comunitario	66
3.1.3.2 Ruolo e coerenza delle specie rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 della regione biogeografica di riferimento	66
3.1.4 CARATTERISTICHE, STRUTTURA E FUNZIONI DELLE UNITÀ AMBIENTALI ED ECOSISTEMICHE	66
3.2 INDICAZIONI E VINCOLI DERIVANTI DALLA NORMATIVA VIGENTI E DAGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	67
3.2.1 PTRC	67
3.2.2 PIANO REGIONALE NEVE	72
3.2.3 PTCP	74
3.2.4 MISURE DI CONSERVAZIONE DECRETO MINISTERIALE DEL 17.10.2007	79
3.3 IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE NEI CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUCONO	79
3.4 PREVISIONE E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI, CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE	80
3.5 ESCLUSIONE DALLA NECESSITÀ DI PREDISPORRE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER INTERVENTI IN AREA RESIDENZIALE	80

4 FASE 4 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI ED ESITO DELLA SELEZIONE

PRELIMINARE	82
--------------------	-----------

ALLEGATO I:	INQUADRAMENTO DELLE AREE NATURA 2000 E LIMITI SPAZIALI DI ANALISI	92
ALLEGATO II:	LIMITI SPAZIALI DI ANALISI	93
ALLEGATO III:	CARTA DELLE TRASFORMABILITA' E HABITAT NATURA 2000	94
ALLEGATO IV:	BIBLIOGRAFIA CONSULTATA	94
ALLEGATO V:	CD-ROM	95

PREMESSA

Il presente elaborato è stato predisposto al fine di valutare e individuare gli effetti diretti e indiretti su habitat e specie presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti sulla base della Direttiva Habitat, o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), realizzate in esecuzione della Direttiva Uccelli.

La Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE) impone infatti la verifica di compatibilità degli interventi da realizzarsi all'interno delle aree inserite nella "RETE NATURA 2000".

Sembra opportuno ricordare, a questo proposito, che tale Direttiva si pone come obiettivo prioritario la conservazione della biodiversità in Europa. Negli allegati a questa Direttiva si riportano habitat naturali, specie animali e specie vegetali che per l'Unione Europea devono essere sottoposti a particolare protezione. La Direttiva prevede a tal fine la creazione di una rete ecologica di siti ed aree protette.

La Direttiva Uccelli (Dir. 2009/147 CE) invece, persegue la protezione a lungo termine di tutti gli uccelli selvatici e dei loro habitat. Le aree di particolare importanza per la protezione degli uccelli sono classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS).

È importante sottolineare che le aree individuate ai sensi della Direttiva Uccelli e della Direttiva Habitat formano la Rete ecologica Natura 2000.

Al fine di dare attuazione a piani o progetti all'interno delle zone facenti parte della Rete Natura 2000, la Direttiva Habitat prevede la necessità di accertare che i diversi interventi non compromettano lo stato e/o la qualità delle specie e/o degli ambienti per i quali l'area è stata definita meritevole di conservazione.

Direttiva Uccelli: scopo della direttiva è la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea; essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. L'Allegato I indica le specie di uccelli che necessitano di misure di conservazione degli habitat e i cui siti di presenza richiedono l'istituzione di "zone di protezione speciale".

Direttiva Habitat: scopo della direttiva è salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e flora selvatiche presenti nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea. L'allegato I indica gli habitat naturali o seminaturali e, tra questi, quelli da considerarsi prioritari; l'allegato II elenca le specie animali e vegetali i cui siti di presenza richiedono l'istituzione di "zone speciali di conservazione". L'allegato IV elenca le specie animali e vegetali che necessitano di una protezione rigorosa.

Le Regioni, in base all'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", provvedono ad adottare le Misure di conservazione o gli eventuali Piani di gestione. L'art. 6 del Decreto riporta i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione in funzione della tipologia ambientale della ZPS.

Al fine di valutare gli impatti sugli habitat e sulle specie presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in rapporto al piano in esame, è stato effettuato un approfondimento specifico sulla base di una conoscenza attenta sia delle caratteristiche dei siti interessati, con particolare riferimento alla loro collocazione geografica rispetto ad aree naturalistiche di importanza europea, sia agli elementi del piano, in tutte le specifiche ripercussioni e sfaccettature.

L'approccio metodologico seguito fa riferimento alle "**Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative**", di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2299 del 9 dicembre 2014.

1 FASE 1 NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Gli esiti della Fase 1 hanno consentito di verificare che il Piano in esame non presenta le caratteristiche elencate al paragrafo 2.2 dell'Allegato A della Dgr n. 2299 del 9.12.2014: "Guida metodologica per la valutazione di incidenza". Si rende quindi necessario procedere con le ulteriori fasi della valutazione previste dalla normativa.

2 FASE 2 - DESCRIZIONE DEL PIANO INDIVIDUAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI

2.1 Descrizione del Piano

2.1.1 Strategie, obiettivi ed azioni

Le strategie, gli obiettivi e le azioni del Piano di Assetto del Territorio del comune di Valle di Cadore vengono descritte all'interno della Relazione Generale di Progetto.

Le scelte strategiche fondamentali per il PAT vengono individuate nell'allargamento della base produttiva e nella creazione di nuove attività multisettoriali attraverso:

- lo sviluppo di una rete di offerte di carattere turistico che riescano ad intercettare gli importanti flussi che transitano sull'asse viario principale;
- la valorizzazione ed il potenziamento, anche con formule innovative, della ricettività alberghiera;
- una politica di coinvolgimento dei locali nell'attivazione di un'offerta turistica di piccolo taglio (B&B, "albergo diffuso", affittacamere) connessa alle opportunità turistiche del territorio comunale ma anche di nuovo potenziale sviluppo (Dolomiti UNESCO);
- la valorizzazione dei centri storici (in particolare Costa) che, per le tipicità urbanistiche ed architettoniche, possono rappresentare dei nuclei di estrema attrattività turistica e, insieme, dei luoghi di qualità per la vita dei residenti;
- il rafforzamento di attività nei settori del commercio e dei servizi per contribuire alla forte emorragia di addetti dello scorso decennio;
- una politica di rinnovo, riconversione e saturazione delle aree urbanizzate esistenti puntando al recupero della qualità ambientale, all'innovazione delle produzioni, all'utilizzo di energie rinnovabili.

- Si ritiene che il perseguimento e l'eventuale raggiungimento di questo obiettivo possa indurre al riavvio di dinamiche demografiche positive, e ad un conseguente effetto indotto e virtuoso nei riguardi del mantenimento e rafforzamento dei servizi primari pubblici (scuola, sanità, cultura ecc.) e privati (servizi alla persona, attività commerciali, attività socio-ricreative).

Tali scelte di fondo hanno orientato la stesura degli obiettivi e delle azioni di dettaglio da assumere per ciascun sistema pianificatorio.

Gli obiettivi strategici del PAT, ma anche gli obiettivi di minore importanza o le singole azioni di progetto presenti nel Documento Preliminare, sono stati raggruppati all'interno di sistemi pianificatori suddividendoli in obiettivi generali e specifici.

SISTEMA NATURALISTICO-AMBIENTALE

OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI
Recepimento piani/indirizzi sovraordinati (Riserva Archeologica, SIC, ecc)	Fruizione pubblica controllata di aree di valore naturale ed ambientale
Preservare e promuovere le risorse naturali	Tutela funzione ecologica dei corridoi ecologici (es. torrenti Boite, Vallesina, Rite, ecc.)
Prevenzione dei rischi dalle calamità naturali	Adeguamento ed eventuale modifica tracciati viabilità a rischio idrogeologico e valanghivo
Contenimento energetico e uso energia rinnovabile	Mitigazione impatto mobilità
	Salvaguardia o ricostituzione processi naturali, equilibri idraulici ed ecologici
	Manutenzione regimazione, mitigazione ambiti a pericolosità idraulica
	Individuazione delle idonee iniziative relative al rischio sismico
	Tutela di suoli a vocazione pascolivo e malghivo
	Salvaguardia dei terreni a vocazione rurale
	Recupero a prato-pascolo delle aree di rimboschimento recente

SISTEMA PIANIFICATORIO "INSEDIATIVO E STORICO-PAESAGGISTICO"

OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI
Miglioramenti funzionalità degli insediamenti e qualità della vita	Riqualificazione e sviluppo dei servizi e dotazione di nuovi servizi a carattere locale
Recupero prioritario dei centri storici	Salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili
Riqualificazione e sviluppo dei servizi sovracomunali	Favorire l'insediamento di aziende agricole per lo sfalcio dei prati eventualmente correlandole ad attività agrituristiche
Salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici	Innovazione tecnologica del territorio con dotazione di una rete digitale estesa

OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI
Conservazione o ricostituzione paesaggio agrario	Eventuale densificazione del costruito
	Incentivo per il recupero e la nuova edificazione effettuati secondo i principi della bio-edilizia e del risparmio energetico
	Realizzazione e mantenimento servizi innovativi (es. mercato comprensoriale coperto da prodotti tipici) e polifunzionali
	Previsione di interventi pubblici per favorire l'intervento dei residenti nel recupero dei volumi esistenti
	Ripresa di limitate ipotesi di espansione residenziale della strumentazione urbanistica vigente
	Nuovi interventi pubblici di dotazione di servizi/locali polifunzionali/arredo urbano
	Favorire nei centri storici il mantenimento delle funzioni originali, quali la residenza della popolazione originaria
	Valorizzazione frazioni minori: dotazione di servizi e rafforzamento residenziale
	Riutilizzo di aree ed edifici produttivi dismessi
	Riutilizzo dei fabbricati non più funzionali all'attività agricola
	Individuazione e disciplina dei beni rurali tipici (tabià, baite)
	Riqualificazione e sviluppo dei servizi sovracomunali

SISTEMA PIANIFICATORIO "PRODUTTIVO"

OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI
Sviluppo in coerenza con principio "sviluppo sostenibile"	Minimizzazione dell'impatto ambientale delle attività esistenti e di progetto
Rilocalizzazioni/cambi di destinazioni	Eventuale sviluppo di nuove attività produttive artigianali a carattere di servizio per i residenti
Allargamento della base produttiva e creazione di nuove attività multisettoriali	Consentire limitati adeguamenti delle aree produttive esistenti
	Incentivazione rete commerciale minore e ruolo polifunzionale centri storici e minori
	Rinnovo e conversione delle aree produttive esistenti e/o dismesse puntando all'innovazione e alla qualità ambientale
	Accrescere occupabilità popolazione attiva, qualificazione risorse umane, qualità istruzione-formazione-lavoro
	Non prevedere nuove aree a carattere produttivo oltre a quelle esistenti
	Rilocalizzazioni/cambi di destinazione per maggior qualità della vita nei centri

SISTEMA PIANIFICATORIO DELLA "MOBILITÀ"

OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI
Ridefinizione infrastrutture di mobilità, sistema dei parcheggi e di interscambio	Facilitazione accessibilità per i minori, i giovani, le famiglie, gli anziani e gli svantaggiati
Adeguamento dotazione di standard di servizio alla viabilità	Adeguamento attraversamenti urbani e innesti S.R. 51 e S.P. 347
	Dotazione dei servizi necessari e rafforzamento delle strutture esistenti
	Adeguamento viabilità minore (innesti e aree a parcheggio)
	Miglioramento collegamenti tra frazioni e poli ricreativi
	Realizzazione di una variante extraurbana Rivalgo-Venas alla S.R. 51
	Riqualficazione di messa in sicurezza della S.P. 347
	Realizzazione collegamento ferroviario turistico Venezia-Dolomiti (stazioni a Tai, Venas, Vodo, Borca, S. Vito, Cortina)
	Favorire interventi pubblici finalizzati alla sostituzione delle energie tradizionali con energie alternative

SISTEMA PIANIFICATORIO "TURISTICO-RICETTIVO"

OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI
Promozione di una rete dell'ospitalità differenziata	Facilitazioni per la nuova realizzazione o l'ampliamento delle nuove strutture ricettiva alberghiere
Promozione di una rete di offerte a carattere turistico per intercettare flussi in transito	Facilitare l'insediamento di attività ricettive di piccolo taglio connesse al tessuto residenziale esistente
Rafforzamento servizi comuni per interconnettere i flussi turistici	Sviluppo di una rete di offerte di carattere turistico per intercettare i flussi transitanti sull'asse viario principale
	Valorizzazione dei percorsi di rilevanza storica (Via del Ferro, Strada della Greola, Percorso della Grande Guerra, ecc.)
	Valorizzazione dei percorsi naturalistico-escursionistici (sito degli alberi monumentali, Cammino delle Dolomiti, ecc.)
	Ripristino e arricchimento dei servizi connessi al turismo
	Valorizzazione e potenziamento strutture a carattere sportivo (Valle) a servizio di residenti e turisti
	Ripristino del sito archeologico con dotazione di adeguate strutture informative
	Valorizzazione dei centri storici (Costa) come attrattività turistica e ricettiva di piccolo taglio

Le finalità del PAT di Valle di Cadore vengono specificate anche nell'art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione, "Definizione e finalità del PAT", di cui si riporta il testo.

1. Il P.A.T., ai sensi della l.r. 11/2004, delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio perseguendone la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché l'identità culturale e paesaggistica.

2. Il P.A.T. definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.

3. Il P.A.T. definisce come finalità fondamentali da perseguire in fase di pianificatoria che gestionale:

- a. la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento antropico;
- b. la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri storicamente rilevabili tra ambiente "naturale" ed attività umane, in particolare silvo-pastorali;
- c. il mantenimento della presenza umana stabile, della qualità della vita e dello sviluppo territoriale sostenibile in particolare nei centri minori e di più difficoltosa accessibilità;
- d. la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse storico-culturale;
- e. il sostegno alle attività agricole, anche tradizionali e di nicchia, con la tutela degli ambiti aziendali esistenti e l'incentivazione di produzioni a basso impatto;
- f. il ridimensionamento ed accorpamento delle aree produttive in funzione delle reali necessità con l'evoluzione verso produzioni a basso impatto ambientale;
- g. la creazione e promozione di una maglia territoriale di nuove offerte ed opportunità turistiche fondate sui valori ambientali, storici e sulla tradizione locale;
- h. gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del P.A.T..

4. In ogni caso il Comune e gli altri soggetti che danno corso alle previsioni del P.A.T. e del sovraordinato P.T.C.P., per ogni intervento potenzialmente suscettibile di impatti negativi sul sistema fisico-territoriale (modifiche morfologiche, interferenze sugli acquiferi vulnerabili, etc.), sul sistema naturalistico (frammentazione, riduzione o perturbazione di habitat faunistici, impoverimento degli ecosistemi, etc.), sulla salute pubblica, oltre ad osservare la normativa vigente, individuano adeguate opere di mitigazione e/o compensazione per:

- a) aumentare la qualità ambientale ed ecologica dei corsi d'acqua e dei laghi;
- b) difendere il suolo dai processi di erosione;
- c) tutelare le specie protette;
- d) aumentare la biodiversità biologica;
- e) tutelare la salute umana;
- f) tutelare il patrimonio agricolo-forestale;
- g) aumentare la qualità paesaggistica del territorio provinciale;
- h) tutelare gli ecosistemi.

5. Il P.A.T. prevede, nei confronti del Piano degli Interventi, e della pianificazione di settore sott'ordinata provvedimenti immediatamente efficaci suddivisi in:

- a) **direttive** che rappresentano orientamenti ed azioni da disciplinare in sede di strumento sott'ordinato e pertanto non immediatamente vincolanti prevalenti sulla disciplina comunale vigente. Sono puntualmente individuate come "direttive" in ciascun articolo di interesse;
- b) **prescrizioni**, intese come disposizioni vincolanti prevalenti sulla disciplina comunale vigente e oggetto di puntuale recepimento da parte del P.I.. Le disposizioni di cui alla presente normativa,

quando non esplicitamente definite come "direttive" o "vincoli", assumono carattere di "prescrizione", fatto salvo quanto previsto alle "norme transitorie" di cui all'art. 42;

- c) **vincoli**, evidenziati nelle cartografie di progetto e nella presente normativa, anche in recepimento delle normative sovraordinate esistenti; in funzione delle loro caratteristiche sono di tipo ricognitivo o conformativo.

Sono da intendersi come immediatamente vincolanti le disposizioni relative agli elementi presenti alla tav. 1 "Vincoli e Pianificazione Territoriale", nonché le disposizioni relative alle fragilità da rischio sismico, geologico ed idrogeologico di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13 qualora non in contrasto con le disposizioni normative del P.A.I..

6. Il P.A.T., in accordo a quanto previsto dalla l.r. 11/2004, provvede a:

- a) *verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;*
- b) *disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;*
- c) *individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;*
- d) *recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;*
- e) *individuare gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;*
- f) *determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola;*
- g) *dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (da ora in poi P.T.C.P.);*
- h) *dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla l.r. 11/2004;*
- i) *assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;*
- j) *individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e dettare i criteri per l'eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate;*
- k) *determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (da ora in poi A.T.O.), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;*
- l) *definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;*
- m) *precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui alla l.r. 11/2004;*
- n) *dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive;*
- o) *individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti;*

- p) individuare contesti territoriali o tematismi destinati alla realizzazione di Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (da ora in poi P.I.C.T.);
- q) stabilire i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.

7. Le disposizioni del P.A.T., nel rispetto della normativa sovraordinata, sono finalizzate inoltre al raggiungimento degli obiettivi strategici locali riassumibili in:

- mantenimento e rafforzamento degli attuali standard di qualità della vita per residenti ed ospiti determinati dalla tranquillità ambientale e sociale dei luoghi, nonché dalla preservazione delle esistenti e peculiari risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali ed architettoniche;
- attivazione di politiche ed interventi finalizzati alla stabilizzazione demografica ed all'utilizzo sostenibile delle risorse ambientali e sociali presenti sul territorio comunale.

2.1.2 Normativa introdotta

Si riportano le Norme tecniche del PAT di Valle di Cadore. Per gli articoli con indicazioni di carattere generale (Titolo I Disposizioni generali; Titolo II Vincoli e Fragilità, Titolo IV Norme finali) viene lasciato solamente il titolo e si rimanda al contenuto all'Elaborato 4 dello stesso PAT. Per gli altri articoli relativi al Titolo III Trasformabilità viene riportata integralmente la norma.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Ambito del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

art. 2 - Definizione e finalità del P.A.T.

art. 3 - Articolazione del P.A.T.

art. 4 - Elaborati del P.A.T.

TITOLO II – VINCOLI E FRAGILITA'

art. 5 - Vincoli ambientali e pianificatori

art. 6 - Invarianti strutturali

art. 7 - Invarianti di natura geologica

art. 8 - Invarianti di natura ambientale e paesaggistica

art. 10 - Fragilità ambientali

art. 11 - Fragilità geologiche: aree idonee e aree idonee a condizione

art. 12 - Fragilità geologiche: aree non idonee

art. 13 - Fragilità idrauliche

art. 14 - Rischi di origine antropica e conflittualità insediative

TITOLO III - TRASFORMABILITA'

art. 15 - Trasformabilità del territorio (tav.4)

1. Il P.A.T. identifica come obiettivi fondamentali della trasformabilità di progetto del territorio:

a) *per il sistema naturalistico-ambientale:*

- la tutela e gestione sostenibile delle risorse naturalistiche e ambientali;
- il miglioramento delle criticità del sistema ecorelazionale;
- la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali;
- la fruizione pubblica e sostenibile degli spazi aperti;
- la tutela della funzione ecologica dei torrenti;
- il contenimento energetico e l'incentivazione all'uso delle energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO2 climalteranti;
- la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;

b) *per il sistema insediativo e storico-paesaggistico:*

- il miglioramento della qualità della vita dei residenti;
- la salvaguardia dei valori culturali, antropologici, archeologici, storici e architettonici;
- l'attivazione di politiche che incentivino la residenzialità stabile;
- la dotazione idonea, efficiente ed accessibile dei servizi primari e secondari
- la conservazione del paesaggio agrario;
- la riqualificazione urbana ed edilizia in una logica di sostenibilità con adeguamento ai criteri di bio-architettura e risparmio energetico;
- la promozione di iniziative pubbliche innovative finalizzate al recupero edilizio;
- l'uso sostenibile delle risorse territoriali, con particolare riguardo ad acqua e suolo;

c) *per il sistema produttivo:*

- lo "sviluppo sostenibile" delle attività produttive;
- la rilocalizzazione/cambi di destinazione d'uso delle attività incongrue;
- l'allargamento della base produttiva e la creazione di nuove attività multisettoriali;

d) *per il sistema della mobilità e dei servizi:*

- l'adeguamento delle infrastrutture della mobilità maggiore e del sistema dei parcheggi e di interscambio;
- il contenimento energetico e l'uso di energia rinnovabile;

e) *per il sistema turistico-ricettivo:*

- la promozione di una rete di ospitalità differenziata favorendo le iniziative di ricettività complementare;
- l'incentivazione al recupero del patrimonio edilizio sottoutilizzato a finalità turistiche;
- la promozione di una rete di offerte a carattere turistico estesa a tutto il territorio e sinergica con le iniziative sovracomunali;
- il rafforzamento dei servizi comuni per interconnettere i flussi turistici.

2. Il risparmio energetico e la sostenibilità costituiscono il riferimento guida per tutti gli obiettivi fondamentali di trasformabilità, per organizzare sistemi territoriali sostenibili e più efficienti.

3. La visione sostenibile dello sviluppo territoriale è assunta come risultato di una serie di azioni strategiche e complesse, che fanno riferimento all'ambito economico, sociale, naturale ed ambientale, volte a raggiungere obiettivi di sviluppo economico analoghi a quelli attuali, con strategie alternative, basate su un minore consumo di risorse territoriali, materiche ed energetiche.

4. La sostenibilità urbana e territoriale viene attuata nel sistema degli obiettivi, nei Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) e nelle diverse azioni progettuali del P.I..

5. Le aree che, nella tav. 4 della "Trasformabilità", non vengono identificate come ad urbanizzazione consolidata, servizi o infrastrutture sono da considerarsi quali aree agricole soggette alla disciplina di cui al Titolo 3°, Capo I della presente normativa, fino a diversa determinazione da parte del P.I. nel rispetto della presente normativa.

art. 16 – Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.)

1. Il limite massimo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile è stato determinato sulla base dell'atto di indirizzo c) della l.r. 11/2004, così come sostituito dalla DGR n.3650 del 25/11/2008 Allegato A, che definisce la "metodologia per il calcolo, nel Piano di Assetto Territoriale (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola".
2. Il P.A.T. Valle di Cadore dispone di 70.452 mq di SAUT.
3. In sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato predisponendo apposito registro del volume assentito e realizzato e della superficie utilizzata e sottratta alla SAU.
4. Ove non espressamente previsto ed ammesso tutti gli interventi di cui al presente Titolo III° non dovranno derogare rispetto ai limiti massimi ammissibili di dimensionamento ed utilizzo della S.A.U. previsti dal P.A.T..

art. 17 - Il bosco

1. Il P.A.T., in accordo con gli Enti preposti, favorisce le azioni tese alla manutenzione e al miglioramento ecologico e produttivo dei boschi, attraverso attività selvicolturali condotte secondo i principi della gestione forestale sostenibile, impedendo iniziative che ne possano compromettere l'integrità e consentendo invece attività (piste forestali, teleferiche, eventuali tagli, ecc.) che, con il parere favorevole degli enti di gestione e tutela, possano facilitare il raggiungimento di tali obiettivi o comunque non li ostacolano, anche eventualmente con l'utilizzo di azioni compensative.
2. Nelle aree boscate è ammessa e incentivata una gestione sostenibile sia per scopi protettivi (tutela degli acquiferi e stabilità dei versanti), sia per scopi produttivi, paesaggistici, sociali e ricreativi ivi compreso il soggiorno socio-educativo e didattico senza realizzazione di volumi fissi ed in conformità alle esigenze di sicurezza. Sono ammessi interventi per valorizzare la funzione ricreativo-sociale del bosco, purché le opere non incidano negativamente sul territorio, non comportino disturbo per le specie animali o vegetali tutelate, non vengano danneggiati alberi monumentali, habitat o specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43 e della Direttiva "Uccelli".
3. Sono ammessi interventi per valorizzare la funzione ricreativo-sociale del bosco, purché le opere non incidano negativamente sul territorio, non vengano danneggiati habitat o specie di interesse comunitario ai sensi della Dir. 92/43/CEE (Habitat) e della Dir. 2009/147/CE (Uccelli) e non arrechino disturbo per le specie animali o vegetali tutelate.
4. Nelle aree boscate è ammessa e incentivata una gestione sostenibile per scopi produttivi, protettivi (tutela degli acquiferi e stabilità dei versanti) e per scopi paesaggistici, sociali e ricreativi, ivi compreso il soggiorno socio-educativo e didattico senza realizzazione di volumi fissi e in conformità alle esigenze di sicurezza nonché la realizzazione di strutture funzionali alla gestione faunistica di cui all'art.20.
5. Il P.I., all'interno delle aree boscate:
 - provvede a censire e disciplinare i principali oggetti e manufatti della cultura materiale e della tradizione locale, oltre agli antichi percorsi, sentieri, mulattiere e strade forestali;
 - definisce in dettaglio gli interventi ammissibili (ivi compresa l'eliminazione, la riduzione e la riconversione culturale) nel rispetto della l.r. 11/2004, della l.r. 52/1978 e s.m.i., della vigente normativa in materia e secondo gli indirizzi della relazione agronomica - forestale del P.A.T.;
 - potrà, attraverso un approfondimento delle analisi con riscontro sullo stato di fatto, verificare il perimetro storico del bosco e proporre adeguate modifiche in relazione alla scala di lettura nel rispetto della vigente legislazione. Tali modifiche, approfondimenti ed interventi, come quelli derivanti dall'applicazione dei disposti di maggior dettaglio conseguenti all'approvazione del piano di riassetto forestale (per le proprietà Comunali) ed all'eventuale piano di riordino (per le proprietà private), non costituiscono variante al P.A.T..

art. 18 – Neoformazioni e condizioni di non boscosità

1. Nel territorio e all'interno delle aree boscate di cui al precedente articolo esistono significative quote di boschi di recente formazione, caratterizzate da boscaglie affermate o in via di costituzione anche a seguito della colonizzazione spontanea di terreni agricoli nei quali la regolare attività colturale è stata sospesa o abbandonata negli ultimi decenni.
2. Per tali aree si prevede che:

- siano sempre da consentire, quando da non incentivare, gli interventi volti al controllo e contenimento dell'avanzamento del bosco, soprattutto quando questo si sia verificato a discapito di prati, in prossimità dei centri abitati, a danno di ambiti a coltura agraria o specializzata e fatte salve le esigenze di protezione e tutela a fini idrogeologici ed idraulici;
 - siano sempre da consentire gli interventi volti al controllo dell'evoluzione della vegetazione in corrispondenza di situazioni di dissesto idrogeologico per le quali la presenza del bosco venga valutata come aggravante della stabilità del versante;
 - possa essere assecondata l'evoluzione naturale in situazioni in cui non si riscontrino esigenze connesse all'attività zootecnica, in particolare alle quote più elevate, o esigenze prioritarie di tutela di ambiti di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico.
3. Le condizioni di "non boscosità" e le caratteristiche delle neoformazioni, nonché l'applicabilità e le modalità di attuazione degli interventi di taglio e di ripristino culturale nelle stesse sono definiti dalla l.r. 52/1978 come novellata dalla l.r. 35/2012 ed alla D.G.R. 1300/2011 e s.m.i.
4. Particolare attenzione dovrà essere posta all'eventuale riconversione colturale di formazioni riparie che, seppur inquadrabili talvolta come neoformazioni, possono costituire importanti formazioni a difesa di aree soggette a dissesto idrogeologico, come pure alle formazioni boscate più giovani e con sviluppo per lo più lineare, che possono costituire importanti elementi di connessione ecologica tra settori boscati già affermati.

art. 19 - Superfici agricole, prative, pascolive

1. Le superfici agricole, prative e pascolive corrispondono a settori del territorio aperto di grande rilievo dal punto di vista ambientale, paesaggistico e produttivo.
2. Su queste aree il P.A.T. promuove l'agricoltura biologica e di qualità, anche incentivando la sperimentazione e l'introduzione e il ripristino di colture a basso impatto ambientale, supportando la zootecnia e promuovendo il turismo cosiddetto "verde" o "ambientale".
3. Dovranno essere perseguite le massime sinergie fra attività agricola, turismo ambientale, naturalistico e didattico, escursionismo, commercio e vendita diretta di prodotti agro-zootecnici locali e turismo enogastronomico.
4. Il P.A.T. favorisce la strutturazione di filiere agroalimentari "corte" (che prevedano produzione, confezionamento e commercializzazione in ambito locale) e supporta le forme di agricoltura biologica in grado di rivolgersi al mercato locale, anche attraverso politiche cooperative e di marchio incentrate su filiere e reti commerciali locali.
5. Il P.A.T. favorisce gli interventi di sfalcio con asporto del prodotto, anche ai sensi dell'art. 12 del P.T.R.C., e la riduzione delle superfici boscate di recente formazione a favore del prato e delle radure, mediante il recupero di spazi aperti e infraperti secondo le procedure e le normative vigenti.
6. Al fine della tutela e promozione di quanto sopra il P.A.T. vieta in ogni caso nelle aree costituite da prati, qualora non interessati da interventi ammessi dalle tav. 4 e al titolo III della presente normativa:
 - i movimenti di terra superiori a 500 mc non finalizzati alle pratiche agro-silvo-pastorali, alla difesa idrogeologica del territorio, alla realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico qualora il terreno non sia riportato al profilo originale;
 - il rimboschimento di aree a prato e/o a pascolo, anche se non più falciato.
7. Il P.A.T. favorisce la lotta biologica e la riduzione dell'impiego di antiparassitari, in particolare nella promozione di prodotti tipici o di nicchia, anche attraverso il recupero – mantenimento degli elementi costituenti la rete ecologica.
8. Il recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, risultato di una secolare economia agricola, viene promosso dal P.A.T. al fine di ristabilirne le funzioni originarie connesse al presidio del territorio, ammettendo, nei casi disciplinati dal P.I., una riutilizzazione differente da quella agricola ma comunque pur sempre finalizzata alla manutenzione e al miglioramento del territorio.
9. Nel rispetto di quanto previsto alla l.r. 11/2004 e s.m.i. in materia di edificabilità in zona agricola il P.I.:
 - a) individua e aggiorna gli ambiti delle aziende agricole esistenti, localizzate indicativamente alla tav. 4, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine dettagliata e di una puntuale schedatura;
 - b) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo una apposita disciplina per il recupero e il riutilizzo nonché, secondo quanto ammesso dalla normativa sovraordinata, l'eventuale possibilità di ampliamenti volumetrici e le destinazioni ammesse e compatibili nel rispetto del dimensionamento e della SAU definiti dal P.A.T.;

- c) nelle aree agricole potrà prevedere interventi di trasformazione solo nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;
- d) potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, sia pur solamente nell'ambito degli interventi riferiti alle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, nel rispetto della legislazione urbanistica regionale, delle disposizioni normative, del dimensionamento e della SAU definiti dal P.A.T.;
- f) ammette interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici di pregio e secondo quanto ammesso dal relativo grado di protezione;
- g) prevede l'integrazione della viabilità silvo-pastorale finalizzata ad interventi di recupero e manutenzione delle superfici boschive, malghive e prative nonché degli interventi di recupero e miglioramento colturale collegati al ciclo energetico delle biomasse.

art. 20 - Edificabilità in zona agricola

1. Il P.A.T., entro i limiti ammessi ai sensi del titolo V della l.r. 11/2004 e successive modifiche:
 - a) ammette interventi di nuova edificazione ai sensi degli art.44 e 45 ,della l.r. 11/2004 e s.m.i.; in particolare al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura vigono i disposti dell'art.44, c. 3 bis della l.r. 11/2004;
 - b) demanda al P.I. l'individuazione degli edifici in zona agricola non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di eventuali cambi di destinazione d'uso e potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e ad annesso agricolo; gli interventi di cui al presente punto sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 44 e 45 della l.r. 11/2004 come integrati dalla l.r. 30/2010;
 - c) dettaglia la disciplina per ciascuna delle sottozone di cui al precedente art. 8 lett. e) ed f), eventualmente motivatamente riviste od integrate.
 - d) individua nella prosecuzione di una agricoltura non intensiva, anche se non condotta a titolo imprenditoriale, maggiori garanzie per la conservazione e tutela della biodiversità e del paesaggio.
2. Il P.I.:
 - a) individua gli ambiti per la tutela delle aziende agricole vitali e strutturate esistenti;
 - b) consente gli interventi di miglioramento fondiario e riqualificazione delle aree agricole nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;
 - c) potrà definire le aree prative di fondovalle di maggior valenza paesaggistica ai fini della tutela rispetto ai nuovi insediamenti anche attraverso l'attivazione delle procedure di perequazione ambientale di cui al successivo art. 21;
 - d) definisce in tutte le aree agricole gli ambiti nei quali privilegiare la localizzazione di attività e lavorazioni attinenti la floricultura, la vivaistica, l'orticoltura, gli interventi di cui alla D.G.R. n. 416 del 12/04/2011 - All. A art. 2, anche proposti da imprese di utilizzazione forestale, nel rispetto dell'art. 43 della l.r. 11/2004;
 - e) prevede le modalità per la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, nel rispetto delle presenti norme;
 - f) provvede a definire le tipologie esistenti in zona agricola e le entità delle possibili variazioni e ampliamenti che consentano di ritenere rispettata la tipologia originaria;
 - g) definisce i criteri per gli interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione degli edifici in zona agricola nel rispetto dei valori storico-culturali definendo, sulla base degli indirizzi della l.r. 18/2006, le modalità per il recupero del patrimonio edilizio crollato;
 - h) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo una apposita disciplina per il recupero e il riutilizzo;
 - i) localizza gli interventi di riqualificazione delle zone agricole mediante demolizione di volumi incoerenti dal punto di vista ambientale e paesaggistico o recanti problemi di inquinamento del territorio anche attraverso il credito edilizio di cui all'art. 23;
 - j) disciplina la tipologia edilizia dei modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo e degli ambiti boschivi e prativi;

- k) disciplina la tipologia edilizia dell' "altana in legno" funzionale all'osservazione della fauna, assimilabile ai piccoli volumi di servizio di cui all'art. 44 c.5ter della l.r. 11/2004 e ne specifica le modalità localizzative sul territorio agricolo, boscato o nelle radure;
- l) localizza idonei punti di osservazione della flora e della fauna e ne prevede le necessarie attrezzature di supporto;
- m) prevede che l'accesso ai fabbricati rurali, ivi compresi quelli ammessi a cambio di destinazione d'uso, debba avvenire attraverso strade comunali, vicinali, interpoderali esistenti ovvero, in caso di nuova viabilità, in via prioritaria, attraverso il recupero, con eventuale adeguamento, di tracciati storici non più utilizzati.

Ambiti silvo-pastorali

3. Gli ambiti boschivi, qualora oggetto di taglio ai sensi degli artt. 18 e 19 delle presenti norme, acquisiscono le caratteristiche di superficie agricola salvo diversi usi previsti dal P.A.T.I..

Strutture agricolo-produttive

- 4. La realizzazione di serre fisse potrà avvenire nel rispetto dell'art.44, c. 6, della l.r.11/2004.
- 5. La realizzazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili è consentita ai sensi dell'art. 44, c. 7bis della l.r. 11/2004.

Malghe

- 6. Nelle aree boscate e nelle aree sopra i 1.600 m. non è consentita la nuova edificazione, fatte salve le malghe, i rifugi e i bivacchi alpini, da disciplinare dal P.I. anche con eventuali deroghe ai sensi dell'art. 44 c.10° della l.r. 11/2004.
- 7. Per le parti di territorio contraddistinto da aziende zootecniche localizzate a quota superiore ai 1.600 m nelle quali l'esercizio delle funzioni in forma continuativa ha comportato la progressiva perdita del carattere di temporaneità delle attività agricole svolte nelle malghe, al fine del sostegno delle aziende del settore agricolo e della loro multifunzionalità, nonché delle tutele del territorio e dell'ambiente ad esse strettamente connesse, è ammessa la regolazione della realizzazione delle malghe intendendosi come tali anche stalle con annesso fienile, nel rispetto:
 - dei criteri e dei requisiti minimi di cui all'art. 44 della l.r. 11/2004;
 - dell'integrazione tipologica ed architettonica con le strutture esistenti con il rispetto delle indicazioni eventualmente dettagliate in sede di P.I..
- 8. Il P.A.T.I. sostiene l'attività dell'alpeggio e favorisce il recupero, riutilizzo ed adeguamento delle malghe esistenti e storiche incentivando la produzione di prodotti tipici e perseguendo il recupero e miglioramento dei prati-pascoli in quota.
- 9. Il recupero è ammesso attraverso l'utilizzo della normativa sovraordinata esistente (L.R. 11/2004 art. 48 e 49 e s.m.i.) nonché con interventi edilizi diretti attraverso la procedura di Sportello Unico di cui al successivo art. 33.
- 10. Gli interventi di recupero potranno prevedere la riduzione boschiva per il ripristino del pascolo originale con le modalità di cui ai precedenti artt. 18 e 19.
- 11. Le malghe e gli eventuali annessi rustici del relativo compendio potranno essere adibiti a soggiorno temporaneo di turisti ai sensi della l.r. 28/2012 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" così come modificata dalla L.R. n. 35/2013.

Allevamenti

- 12. Il P.I., sulla base di specifiche analisi, ed applicando i requisiti derivati dalla normativa vigente, provvede a disciplinare per le varie tipologie di allevamenti:
 - le caratteristiche, i parametri e le aree di possibile insediamento anche in rapporto alle singole tipologie e alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree;
 - le distanze da mantenere dai confini, dalle strade, dai fabbricati residenziali, dai fabbricati non residenziali, dai confini comunali, dai pozzi idropotabili e dalle sorgenti;
 - le eventuali possibilità di insediare nuovi allevamenti;
 - le possibilità di ampliamento di allevamenti esistenti o la necessità di trasferimento di quelli incompatibili con i valori espressi dal territorio.

Cambio di destinazione d'uso

- 13. Il P.I. verifica la possibilità per il recupero delle strutture edilizie esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) l'utilizzo a **residenza stabile** degli immobili esistenti è consentito nei seguenti casi e condizioni:
- edifici già utilizzati a residenza ancorché in attuale stato di abbandono;
 - annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo;
 - disponibilità di un idoneo accesso veicolare;
 - collegamenti alle reti di approvvigionamento e smaltimento ovvero impegno a provvedere in proprio all'approvvigionamento e smaltimento in forma autonoma nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
 - consistenza volumetrica non superiore a 1200 mc;
- b) l'utilizzo a **ricovero temporaneo** per persone e cose è consentito sugli immobili esistenti nei seguenti casi e condizioni:
- annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo, ancorché recuperati ai sensi della vigente legislazione;
 - impegno a non richiedere, qualora non presenti, allacciamenti alle reti di approvvigionamento e di smaltimento ed adeguamenti viari.
14. In ogni caso il cambio d'uso di edifici non più funzionali al fondo agricolo è ammesso:
- a) *a seguito di analisi redatta secondo i disposti della normativa regionale vigente;*
 - b) *nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali degli edifici stessi salvaguardando la conservazione del patrimonio storico-ambientale e delle tradizioni locali, fatta salva l'eventuale incoerenza tipologica dei manufatti preesistenti;*
 - c) *subordinatamente alla presa in carico da parte del richiedente di eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria;*
 - d) *a condizione che il proprietario si impegni a mantenere integro sotto il profilo ambientale, idrogeologico e forestale il terreno di pertinenza dell'edificio storicamente rilevabile. Tale superficie andrà vincolata all'edificio con apposito atto che dovrà prevedere la non alienabilità dell'edificio in modo disgiunto dal terreno di pertinenza per un periodo non inferiore a dieci anni;*
 - e) *privilegiando tra le destinazioni possibili la residenza stabile. Sono inoltre possibili le attività di agriturismo e commercializzazione dei prodotti del fondo. Il P.I. potrà valutare l'opportunità di introdurre destinazioni della ricettività complementare e di ristorazione, al fine di promuovere un turismo diffuso e compatibile con i valori storico-culturali ed ambientali presenti, nonché per la valorizzazione dei prodotti agricoli locali e tipici, nel rispetto della l.r. 28/2012 e s.m.i..*
15. La trasformazione in residenza di ex annessi agricoli non più funzionali implica l'impossibilità di realizzare nuovi annessi agricoli sull'intera azienda, a meno di riconversioni colturali certificate dal Programma di Sviluppo Aziendale, in accordo alla vigente normativa sovraordinata.
16. Per i fabbricati con strutture inidonee e destinazioni non compatibili con la zona agricola, sanati a seguito del condono edilizio sono ammessi interventi di manutenzione delle strutture esistenti con il mantenimento delle destinazioni condonate. Al solo scopo di migliorare le condizioni igienico-sanitarie e provvedere al riordino degli insediamenti sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione e/o ristrutturazione con destinazioni compatibili con la zona agricola.
17. Fino all'adozione del primo P.I., e salvo sua proroga, continuano ad essere ammessi gli interventi di cui all'art. 48 c.7 ter lett. d) della l.r. 11/2004; tale P.I. recepisce i cambi di destinazione d'uso puntuali già previsti dal vigente P.R.G..
18. Le aree non diversamente normate si intendono sottoposte alla disciplina di cui al presente articolo o, se boscate, del precedente art.17. Gli ambiti boschivi, qualora oggetto di taglio ai sensi degli artt. 18 e 19 delle presenti norme, acquisiscono le caratteristiche di superficie agricola salvo diversi usi ammessi dal P.A.T..

Capo II° - disciplina delle aree urbanizzate

art. 21 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica

1. Il P.A.T., in sintonia con l'art. 37 della l.r. 11/2004, definisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica, finalizzata a:

- a) perseguire un'equa distribuzione dei diritti edificatori fra i proprietari degli immobili interessati;
- b) adeguare la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici;

- c) adeguare la dotazione di aree per l'edilizia convenzionata;
- d) favorire l'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica e credito edilizio di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 11/2004.

2. A tal fine, fatta comunque salva in caso di intervento tramite P.U.A. la cessione degli standard minimi di legge, il P.A.T. prevede i casi di perequazione obbligatoria da recepire da parte del P.I. ed i casi di perequazione facoltativa la cui applicazione da parte del P.I. è a discrezione dello stesso e comunque con condotta coerente e motivata nel caso di successivi P.I..

3. Il dettaglio che specifica i casi con "perequazione strutturale", definita dal P.A.T. in quanto strategica e prescrittiva, o "perequazione operativa", definita dal P.I. in quanto di carattere maggiormente gestionale; le modalità applicative di ciascuna ("ordinaria", "integrata", "ambientale", oltre che – per la "perequazione operativa" – "diretta") vengono determinate dal P.I. secondo le specifiche di cui alla successiva tabella.

Perequazione	
Tipo	Modalità
<p>Strutturale</p> <ul style="list-style-type: none"> - zone di espansione previste dal P.I. in conformità alle linee preferenziali di sviluppo insediativo; - contesti territoriali destinati alla realizzazione di P.I.C.T. o ad altri atti di programmazione negoziata 	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinaria. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale. - Integrata. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la compensazione urbanistica e il credito edilizio; ▪ l'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; ▪ un demanio di aree edificabili pubbliche. - Ambientale. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree a parco, aree prative periurbane, aree di particolare qualità ambientale e/o paesaggistica, corridoi ecologici, fasce tampone) determinando un indice edificatorio spendibile negli ambiti di perequazione predeterminati dal P.I. all'interno di ciascun A.T.O. interessato. - Energetica. L'utilizzo delle aree cedute, gli interventi di monetizzazione, di cessione di infrastrutture e reti energetiche o di energia nelle sue varie forme e provenienze, vengono finalizzate alla riduzione dell'inquinamento, allo sviluppo ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, all'attivazione di smart-grid o di reti energetiche comunque ad uso pubblico e/o collettivo.
<p>Operativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampliamento degli ambiti previsti dal P.A.T. a perequazione obbligatoria; - ampliamento di ambiti di consolidato; - interventi edilizi ricadenti in aree con indici di edificabilità differenziati nel caso vengano applicati indici superiori al minimo; - piani attuativi di iniziativa pubblica e privata e comparti urbanistici ricadenti all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata; - interventi in ambiti con fabbisogno di infrastrutture pubbliche, anche di interesse sovraordinato; - di interventi di recupero o di cambiamento d'uso di significativa consistenza. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinaria. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale. - Integrata. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la compensazione urbanistica e il credito edilizio; ▪ l'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; ▪ un demanio di aree edificabili pubbliche. - Ambientale. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree a parco, aree prative periurbane, aree di particolare qualità ambientale e/o paesaggistica, corridoi ecologici, fasce tampone) determinando un indice edificatorio spendibile negli ambiti di perequazione predeterminati dal P.I. all'interno di ciascun A.T.O. interessato. - Agricola. I nuovi interventi vengono convenzionati al fine di attivare e/o riattivare produzioni agricole tipiche con particolare riferimento alla frutticoltura ed alla coltivazione dell'orzo. - Diretta. In caso di interventi edilizi diretti in aree sottodotate di standard di urbanizzazione adeguati, anche se non in misura tale da richiedere il ricorso a strumenti attuativi, il rilascio del titolo abilitativo edilizio può essere soggetto ad un accordo procedimentale (L.241/1990 art. 2). Le caratteristiche dell'accordo sono parametrizzate da parte del P.I. in funzione delle caratteristiche, destinazioni d'uso e localizzazione degli immobili ed in

	modo tale da favorire la residenza stabile ed il recupero del patrimonio edilizio esistente. L'accordo potrà prevedere la cessione di aree per gli scopi di cui ai precedenti punti e l'eventuale monetizzazione da destinare comunque agli stessi utilizzi.
--	--

4. Il P.I., in accordo con gli obiettivi di sostenibilità e di qualità della VAS indicherà, nell'applicazione delle modalità perequative:
 - a) gli usi specifici e le destinazioni d'uso consentite;
 - b) l'inclusione di eventuali aree contermini o di riferimento all'ambito previste a servizi qualora non già di disponibilità dell'Amministrazione comunale;
 - c) gli eventuali ambiti discontinui;
 - d) gli indici edificatori minimi e massimi;
 - e) i termini temporali per l'attuazione degli interventi;
 - f) l'entità delle dotazioni territoriali, delle opere di urbanizzazione e dei servizi, in relazione ai diritti edificatori consentiti, anche in funzione delle diverse caratterizzazioni territoriali attribuibili a tali zone;
 - g) le eventuali alternative alla cessione delle aree nel rispetto delle singole modalità perequative, ivi comprese cessioni alternative di opere anche fuori ambito.
5. Il P.I. attiva gli interventi perequativi con procedure di evidenza pubblica:
 - a) tramite bandi che esplicitino a priori gli obiettivi generali, specifici e le modalità dell'intervento pianificatorio;
 - b) tramite bandi ricognitivo finalizzati a raccogliere manifestazioni di interesse compatibili con gli obiettivi e le previsioni del P.A.T. ;
 - c) a seguito di proposte da parte di privati, Enti, Associazioni, Stake-holders che evidenzino un significativo interesse pubblico.
6. La perequazione viene attivata prevedendo obbligatoriamente almeno le modalità di cui al precedente punto 1) per la perequazione strutturale ed almeno quelle di cui al precedente punto 2) e 3) per la perequazione operativa.
7. Il P.I. verifica inoltre, in coerenza con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica, la coerenza delle iniziative assunte ed in particolare degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali previste.
8. Il P.I. può prevedere la monetizzazione sostitutiva per le quote eccedenti le opere di urbanizzazione minime obbligatorie, ovvero a tali opere destinate in aree funzionalmente collegate, nel rispetto dei criteri operativi previsti ai precedenti commi.

art. 22 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio

1. Il credito edilizio, ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/2004, è una quantità volumetrica riconosciuta ai proprietari di aree ed edifici:
 - identificati come opere incongrue da demolire od elementi di degrado da eliminare;
 - interessati dalla realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
 - oggetto di compensazione urbanistica di cui al successivo art. 23.
2. Il P.A.T. non individua significativi elementi di degrado alla scala di piano. Qualora, in sede di P.I. vengano censite, anche in zona agricola, opere incongrue o elementi di degrado valgono i contenuti di cui al presente articolo.
3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di credito edilizio il P.I. definisce:
 - a) gli immobili assoggettabili alla presente disciplina, non già individuati dal P.A.T., con riferimento agli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e relativi indirizzi e previsti dal P.A.T. stesso. Tra di essi vengono compresi gli interventi:
 - in contrasto con vincoli, tutele, fragilità, invarianti previsti alle tavole 1, 2 e 3 del P.A.T.;
 - di riordino degli edifici dismessi in zona agricola od in contrasto con le tipologie e le caratteristiche costruttive tradizionali o ammesse dal P.A.T.. ai sensi dell'art.43 c.1° della l.r. 11/2004;
 - di riordino degli insediamenti produttivi esistenti incompatibili con la zona agricola;
 - di arricchimento delle dotazioni di servizi ambientalmente sostenibili come corridoi ecologici, piste ciclabili, parchi ecc.;

- di eliminazione di elementi di degrado edilizio quali superfetazioni, ampliamenti incongrui, volumi accessori e pertinenziali, elementi architettonici incongrui o di degrado del contesto ambientale;
 - di demolizione e ricostruzione degli edifici in zona agricola che presentano comprovate motivazioni di instabilità geologica o idrogeologica riconducibili a problematiche statiche e di tutela della pubblica incolumità asseverate da parte di un tecnico abilitato. L'area prevista per la ricostruzione, solo se non boscata o radura in area boscata da asseverare come tale da parte di tecnico abilitato, sarà la più prossima alla localizzazione originale tale da garantire adeguate condizioni idrauliche ed idrogeologiche;
 - di demolizione delle costruzioni ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili per la ricostruzione in ambiti idonei esterni alle fasce suddette;
 - altre fattispecie coerenti con gli obiettivi e le finalità del P.A.T.I. di cui ai precedenti artt. 2 e 15;
- b) i vari ambiti o aree omogenee nei quali ammettere i relativi diritti edificatori, attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate;
- c) i criteri di determinazione del credito edilizio con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso, alle localizzazioni degli immobili in oggetto;
- d) la coerenza delle volumetrie ammesse a credito edilizio in rapporto alle effettive disponibilità volumetriche previste dal P.A.T. e dal P.I., determinando le necessarie quote di riserva.

art. 23 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica

1. La compensazione urbanistica, ai sensi dell'art. 37 della l.r. 11/2004, è finalizzata a consentire ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.
2. Al fine dell'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica il P.I. definisce:
 - a) per ciascun ATO, i vari ambiti o aree omogenee nei quali determinare i relativi diritti edificatori attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate in ragione dei diversi interventi previsti;
 - b) i rapporti di equivalenza fra diritti compensativi ed edificatori con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso, alle localizzazioni degli immobili in oggetto;
 - c) la coerenza degli oneri conseguenti a vincoli espropriativi attuati mediante compensazione urbanistica con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica.

art. 24 - Criteri generali di dimensionamento e standard urbanistici

1. Il P.A.T. fissa come parametro complessivo minimo di riferimento per le aree urbane una dotazione di standard pari a 30 mq/abitante; le relative articolazioni quantitative vengono definite nei singoli ATO.
2. Il P.A.T. individua le attrezzature e i luoghi destinati a funzioni di servizio pubblico di interesse prioritario prevedendo il rafforzamento del sistema attuale e la ridefinizione delle funzioni. In essi rientrano le seguenti categorie:
 - a) aree per attività di interesse comune, scuole e parcheggi; l'incremento della dotazione di standard rispetto al minimo di legge dovrà essere prioritariamente finalizzato a soddisfare il fabbisogno di parcheggi, piazze e spazi comuni nelle aree urbane carenti;
 - b) aree a verde pubblico attrezzate destinate alla libera fruizione quali aree per sosta, percorsi pedonali e ciclabili, attrezzature sportive all'aperto, ecc.. Fanno parte di tale categoria le piste ciclabili esistenti e i sentieri CAI che vengono computati, ai fini del calcolo degli standard, per una quota pari al 25% della loro superficie.
3. Sia gli interventi di ristrutturazione urbanistica (demolizione con ricostruzione) e di sostituzione edilizia, sia quelli di nuova edificazione, o comunque in caso di cambiamento della destinazione d'uso nel caso in cui il nuovo uso comporti un aumento del carico urbanistico, si dovrà contribuire a ridefinire l'identità urbana con la creazione di luoghi centrali e riconoscibili dalla comunità, compreso il miglioramento della dotazione degli standard e delle infrastrutture pubbliche.
4. Le aree da destinare totalmente o parzialmente a servizi di interesse collettivo (intese come servizi di interesse comune ed a parco/gioco/sport) sono individuate nella tav.4; per esse il P.I.:

- ne precisa la localizzazione;
 - definisce l'eventuale obbligo di strumenti attuativi per la realizzazione delle nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle strutture esistenti;
 - disciplina le destinazioni d'uso pubblico previste;
 - disciplina altre eventuali destinazioni d'uso per le aree iscritte, o inscrivibili in quanto perimetrali, negli ambiti di urbanizzazione, prevedendo la contemporanea individuazione di altra area sostitutiva a servizio pubblico di superficie almeno equivalente;
 - conferma le necessarie caratteristiche per le aree con ruolo multifunzionale di protezione civile, prevedendone gli opportuni adeguamenti;
 - individua gli standard esistenti e confermati o comunque tali da garantire la dotazione minima esistente e quelli di nuova realizzazione da dimensionare ai sensi del presente articolo relativamente ai nuovi interventi, cambi di destinazione d'uso o comunque di variazione del carico urbanistico;
 - indica gli interventi da operare attraverso l'utilizzo di P.I.C.T., perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica, definendone le modalità;
 - disciplina la possibilità di permutazione delle aree a servizi nel rispetto delle quantità complessive previste.
5. Oltre alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il P.I., al fine di garantire il corretto inserimento urbanistico dei nuovi insediamenti, sia nel caso di nuova edificazione che di trasformazione e recupero del patrimonio edilizio e urbanistico:
- determina la classe e la tipologia e localizza le superfici aggiuntive richieste per standard e servizi;
 - determina i parametri urbanistici ammissibili;
 - prevede che le aree da destinare a verde pubblico abbiano caratteristiche di fruibilità ed accessibilità;
 - prevede che per gli interventi residenziali vengano rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla L.122/89 e comunque di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare;
 - determina le superfici degli stalli di sosta da calcolare per i nuovi interventi in superficie netta dello stallone;
 - garantisce per i servizi e le attrezzature esistenti l'accessibilità dalla rete viaria principale e dalla rete dei percorsi ciclopeditoni, la dotazione di adeguate opere di urbanizzazione primaria, l'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - verifica e garantisce i collegamenti e la fruibilità dei servizi da parte dei centri e nuclei minori.
6. Le aree a standard vengono computate in termini di superficie e non concorrono al dimensionamento del P.A.T. in termini di cubatura.

Criteri generali di dimensionamento

7. I dimensionamenti previsti dal P.A.T. all'interno di ciascun ATO rappresentano il limite ritenuto valido per il tempo di validità del piano, sulla base del Quadro Conoscitivo, della lettura dell'attuazione dei vigenti strumenti urbanistici e della valutazione degli aspetti di criticità delle risorse disponibili.
8. Il P.I. verificherà la dotazione degli standard di progetto secondo le singole destinazioni d'uso attivabili (residenziale, industria e artigianato, commercio e direzionale, turismo), anche con riguardo alle eventuali variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti:
- per ciascuna fase di possibile attuazione secondo il successivo art.40;
 - nel rispetto dei dimensionamenti di ciascuna ATO secondo quanto previsto all'allegato alle presenti N.T.;
 - nel rispetto dell'art.31 della l.r. 11/2004.
9. Le reti di servizio idrico, fognario, gas, elettrica, telefonica e telematica sono considerate dotazioni di interesse pubblico di primario interesse la cui adeguata previsione e funzionalità, eventualmente finalizzata anche alla razionalizzazione delle esistenti, rappresenta un requisito obbligatorio in tutte le zone di espansione e, salvo documentabili ragioni tecniche da parte dell'ente gestore, anche in caso di interventi diretti. Il P.I. definisce le carenze che possono pregiudicare il rilascio dei titoli abilitativi ai nuovi interventi edilizi.
10. Nelle aree ad urbanizzazione consolidata, e secondo le specifiche normative, il P.I. può prevedere interventi diretti di nuova costruzione e/o interventi di trasformazione del tessuto edilizio esistente in base alle disponibilità ammesse per ciascun ATO dalla presente normativa e recepisce i Piani Attuativi vigenti il cui dimensionamento non è compreso nelle volumetrie di progetto delle relative schede ATO.

11. Nelle aree di espansione il P.I. opera prioritariamente attraverso piani attuativi. Il P.I. può comunque sempre prevedere l'obbligo di formazione di piani attuativi anche nelle aree di urbanizzazione consolidata, qualora ciò sia funzionale ad una miglior organizzazione, uso od attuazione di opere a rete, spazi e funzioni di interesse pubblico.
12. I limiti quantitativi di progetto relativi alle espansioni ed agli standard, ciascuno suddiviso per le relative tipologie, sono riportati per ciascuna ATO all'Allegato alle presenti NTA.
13. Rispetto al totale complessivo relativo a ciascun tipo di standard, i valori indicati nella tabella per ciascuna ATO possono essere variati dal P.I. entro il limite del 20% nel rispetto del totale generale previsto e di quanto disposto dalla l.r. 11/2004.
14. I trasferimenti di capacità edificatoria di tipo residenziale o compatibile fra differenti ATO potranno essere motivatamente consentiti in percentuale non superiore al 20% della dimensione massima ammissibile nell'ATO di destinazione del trasferimento fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente punto e di quanto disposto dal D.M. 1444/1968 e dalla normativa regionale.
15. E' ammessa la rimodulazione della disponibilità volumetrica fra aree di ridefinizione del margine e linee preferenziali di sviluppo in caso di limitazioni conseguenti a vincoli sovraordinati (ad es. quello archeologico) o carenza di specifica domanda edificatoria, nel rispetto della disponibilità volumetrica totale di ciascun ATO e della SAU trasformabile.
16. Non sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T.:
 - a) aumenti di volume degli edifici residenziali esistenti nelle aree di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 27 delle presenti N.T. fino al 15% per interventi volti al mantenimento, al consolidamento e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici e qualora non ne alterino le loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche; le relative volumetrie dovranno essere computate ai fini del dimensionamento degli standard.
 - b) aumento del volume conseguente a sopraelevazione degli edifici esistenti nelle aree ad urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art.27 delle presenti norme e fino a 1,0 ml di quota al fine del recupero a scopo abitativo dei sottotetti. Tale aumento è ammesso qualora non alteri le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio e qualora renda abitabile non meno del 50% della superficie sopraelevata; le relative volumetrie dovranno essere computate ai fini del dimensionamento degli standard;
 - c) gli interventi previsti ed ammessi ai sensi della l.r. 14/2009 e s.m.i. fino alla sua vigenza;
 - d) le disposizioni di cui al precedente punto a) sono applicabili alla scadenza della l.r. 14/2009 e s.m.i. per i soggetti che non ne abbiano usufruito o, in vigenza della stessa, in sua alternativa.
17. Il P.I. potrà prevedere, per i nuovi edifici o per l'ampliamento di quelli esistenti, con scelta motivata e nel rispetto delle leggi vigenti, altezze maggiori di quelle presenti nel relativo contesto insediativo.
18. Il P.I. verificherà la dotazione degli standard di progetto in base alle effettive destinazioni d'uso attivabili ed alle variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti, adeguando il dimensionamento effettivo del patrimonio edilizio esistente in conformità ad eventuali analisi di dettaglio.
19. Il P.I. potrà prevedere, anche per le aree a standard, limiti di ridefinizione del margine secondo quanto previsto al successivo art. 27; sono comunque ammessi interventi puntuali per l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche entro i limiti di cui all'art. 39.
20. Nel rispetto delle funzioni assegnate a ciascuna tipologia di standard ed all'accesso pubblico agli stessi, è ammesso, ai fini della realizzazione e/o gestione, il convenzionamento con Enti e privati.
21. La realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico quali infrastrutture e manufatti di servizio, purché strettamente indispensabili alla funzione da svolgere, se promosse da Enti a fini istituzionali o da privati se in regime convenzionato, è ammessa su tutto il territorio comunale, fermo restando il rispetto di norme e vincoli sovraordinati, nonché la verifica del corretto inserimento paesaggistico ed ambientale.

art. 25 – Sistema dei centri storici: centri storici e nuclei di antica formazione

1. Il P.A.T. definisce nella Tav. 4 la perimetrazione dei centri storici sulla base dell'art 40 della l.r. n.80/1980.
2. Oltre all'impianto edilizio storico ed agli edifici di pregio individuati, sono sottoposti a tutela e valorizzazione gli ecosistemi e l'insieme degli elementi caratterizzanti tali centri e nuclei quali:
 - e) i grandi alberi e la vegetazione tipica;
 - f) le pertinenze degli edifici e complessi di valore storico e testimoniale;
 - g) i muri a secco, le fontane, i capitelli e le immagini sacre, gli spazi comuni in pietra ecc.

3. Il recupero dei centri storici e dei nuclei sparsi di interesse storico-culturale dovrà in ogni caso prevedere prioritariamente gli interventi sugli edifici esistenti, nel rispetto di tipologie, forme e materiali attribuibili alla tradizione costruttiva locale.
4. La nuova edificazione, qualora possibile, dovrà essere prevista secondo i criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo.
5. Particolare cura dovrà essere posta ai margini degli insediamenti in modo da non alterarne la percezione e l'immagine dai principali punti panoramici e da prevedere idonei spazi di parcheggio, coperti o scoperti, finalizzati al servizio dei residenti ed all'eliminazione degli stalli di parcheggio all'aperto nelle zone di pregio.
6. Sono ammessi:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) restauro e risanamento conservativo sull'edificio esistente;
 - c) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
 - d) demolizione e ricostruzione per volumi incongrui o non meritevoli di apposizione di grado di protezione;
 - e) nuova edificazione secondo i criteri di cui ai precedenti commi, e nei limiti di densità edilizia previsti dal D.M. 1444/1968, subordinatamente ad un piano attuativo di iniziativa pubblica o previsione puntuale del P.I.;
 - f) cambi di destinazione d'uso con attività compatibili con le caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, finalizzati al recupero della residenzialità, ad usi turistici e ad iniziative pubbliche e private di servizio.
7. Salvo diversa indicazione del P.I., gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente devono garantire la permanenza di destinazioni residenziali non inferiori ad almeno il 50% delle esistenti per i perimetri (unità edilizia, unità minima d'intervento, P.U.A. o altro) definiti dal P.I. stesso in funzione delle singole fattispecie territoriali.
8. Il P.I. prevede la classificazione degli edifici presenti nei centri storici secondo appositi gradi di tutela suddivisi nelle classi di:
 - (1) "restauro filologico", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di rilevante valore storico, architettonico ed ambientale per le quali si debba prevedere il mantenimento od il recupero integrale delle caratteristiche originarie;
 - (2) "restauro conservativo", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di rilevante valore storico, architettonico ed ambientale integri o con possibilità di recuperare i caratteri originari mediante limitati interventi;
 - (3) "restauro propositivo", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di valore storico, architettonico ed ambientale eventualmente interessati da trasformazioni edilizie che hanno diminuito l'originario valore;
 - (4) "restauro parziale" nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e planivolumetrico originale, senza ammetterne la demolizione e ricostruzione se non per elementi parziali;
 - (5) "ristrutturazione parziale", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e planivolumetrico originale;
 - (6) "ristrutturazione globale", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale eventualmente interessati da trasformazioni edilizie che hanno diminuito l'originario valore dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e/o planivolumetrico originale;
 - (7) "altri interventi", non ricompresi nelle precedenti classi.
9. Il P.I.:
 - potrà integrare la precedente classificazione articolando ulteriori sottoclassi e definendo in dettaglio la specifica disciplina di ciascuna classe;
 - potrà adottare criteri di tutela differenziati nel rispetto di quanto previsto all'art. 17 c.2 lett. e) della l.r. 11/2004 con la finalità di rendere più operativi ed adeguati gli interventi di salvaguardia degli impianti urbanistici, architettonici, paesaggistici e testimoniali meritevoli;

- fino ad intervento da parte del P.I. ai sensi dei due precedenti punti rimangono in vigore i gradi di tutela previsti dal vigente P.R.G. ai sensi della l.r. 80/1980;
- nel definire gli interventi ammissibili per gli edifici esistenti e le disposizioni per le eventuali nuove costruzioni dovrà prevedere apposite indicazioni in ordine a: elementi puntuali di analisi, tecnologie e materiali, murature, solai, scale, tetti e coperture, elementi interni ed esterni di particolare pregio, adeguamenti statici, adeguamenti igienici e tecnologici, sistemazioni esterne ed eventuali piantumazioni, aumenti di volume. Tali elementi di analisi potranno essere eventualmente dotati di appositi abachi;
- classifica opportunamente all'interno delle classi di "restauro" gli edifici di pregio, nonché gli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale individuati dal P.A.T. (sia nelle aree di urbanizzazione consolidata che nelle aree agricole) o emergenti da successive indagini di dettaglio;
- perimetra puntualmente ed adegua, o propone ove non previste dal P.A.T., le pertinenze degli edifici e complessi di maggior valore monumentale e testimoniale e ne dettaglia la disciplina per ciascun singolo caso;
- prevede idonei spazi di parcheggio, coperti o scoperti, finalizzati al servizio dei residenti ed all'eliminazione degli stalli di parcheggio all'aperto nelle zone di pregio;
- può classificare con i criteri di cui al presente articolo qualsiasi manufatto presente sul territorio comunale qualora se ne verifichi l'opportunità per ragioni di tutela delle preesistenze;
- preciserà un'idonea disciplina finalizzata all'eliminazione delle reti aeree, degli elementi di disturbo visivo, e di mantenimento dei coni visuali di pregio;
- potrà modificare il perimetro del centro storico in ampliamento ricomprendendo edifici, aree o ambiti perimetrali che garantiscano e valorizzino il mantenimento della coerenza architettonica e tipologica dell'insediamento;
- favorirà la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore architettonico e/o paesaggistico;
- favorirà gli interventi di recupero attraverso la definizione di perimetri di comparto da attuare anche attraverso modalità che prevedano il ricorso a modalità perequative, di credito edilizio e di compensazione, anche con riferimento ad aree ed interventi esterni al centro storico.

art. 26 - Sistema dei centri storici: incentivazione alla dotazione di servizi

1. Il Piano incentiva nei centri storici e nelle immediate adiacenze la creazione di servizi alla residenza quali piccoli esercizi commerciali, uffici di recapito postale e amministrativo, centri socio-ricreativi, ecc. necessari alla riqualificazione dei centri, anche minori, attraverso logiche di premialità volumetrica atta a mantenere la residenzialità.
2. A tale scopo è consentito, limitatamente ai piani terra degli edifici e compatibilmente al loro grado di tutela, il cambio di destinazione d'uso al fine di consentire l'inserimento di nuovi servizi alla residenza.
3. All'atto di rilascio del certificato di agibilità viene riconosciuto il recupero della medesima volumetria oggetto del cambio di destinazione d'uso attraverso l'ampliamento, in aggiunta alle previsioni vigenti, compatibile con il grado di protezione dell'edificio, ovvero attraverso il credito edilizio.
4. Nel caso l'edificio oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 ricada all'interno dei centri storici della Tavola 4, la volumetria potrà essere maggiorata del 20% e ricollocata in ampliamento all'edificio medesimo o, nel caso di impossibilità, in edifici residenziali circostanti e ricadenti comunque nel perimetro del centro abitato.
5. *E' facoltà del P.I. consentire l'insediamento di nuovi servizi di cui al presente punto anche in caso di giustificato mancato reperimento degli standard urbanistici di legge garantendone l'equivalente previsione nelle aree contermini o comunque nell'ambito del nucleo urbano interessato.*
6. Gli ampliamenti volumetrici previsti dal presente articolo sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T. e sono soggetti a convenzionamento che ne disciplini le modalità di utilizzazione.

art. 27 – Sistema urbano: aree ad urbanizzazione consolidata residenziale

1. Le aree ad urbanizzazione consolidata residenziale sono definite dalle parti del territorio già urbanizzate costituite dai centri storici e dalla residenza urbana con eventuali presenze minoritarie di attività produttive e ricettive esistenti.
2. In tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., sono ammesse sia nuove costruzioni che interventi sugli edifici esistenti nel rispetto delle presenti norme.
3. Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata; in via generale le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione degli edifici esistenti nonché di riqualificazione delle aree degradate favorendo il passaggio da un modello di espansione ad un modello di ricucitura e addizione puntuale.
4. Il P.I.:
 - a) verifica la perimetrazione delle aree ad urbanizzazione consolidata con possibile ridefinizione del loro margine per tener adeguatamente conto della variazione della scala di intervento e dello stato effettivo dei luoghi. Gli interventi di ridefinizione del margine potranno comportare modesti scostamenti dei limiti teorici, valutabili in sede di P.I., a seguito di particolari condizioni di intervento e potranno comportare anche la limitata variazione del perimetro dell'ATO di riferimento. Tutti gli interventi di ridefinizione del margine sono subordinati al rispetto dell'art.11;
 - b) privilegia il recupero e la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente, il restauro e la conservazione dei manufatti, dei complessi e degli spazi aperti ad essi connessi che, per conformazione morfologica ed insediativa, qualità architettonica, valore iconico, funzione, ruolo nel tessuto urbano e nel territorio, costituiscono ricchezze primarie ed essenziali per il mantenimento del carattere e dell'identità del territoriale;
 - c) favorisce le iniziative di sostituzione edilizia, anche di comparto, finalizzate all'adeguamento del patrimonio edilizio nel senso della bio-edilizia e della sostenibilità e ad un miglioramento della dotazione della città pubblica, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, urbanistiche ed architettoniche di contesti ed edifici di pregio o testimoniali;
 - d) integra le opere di urbanizzazione insufficienti, riqualifica ed incrementa i servizi pubblici e di uso pubblico;
 - e) realizza e/o migliora la rete dei percorsi ciclo-pedonali urbani, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto;
 - f) definisce e localizza gli interventi edilizi ammissibili in assenza dello strumento urbanistico attuativo;
 - g) verifica in particolare le aree di margine con i centri storici al fine di prevedere interventi di ricucitura funzionale che privilegino accessibilità e tutela degli elementi architettonici e paesaggistici di pregio;
 - h) individua aree idonee per attivare processi di densificazione e di sostituzione edilizia con possibilità di definizione di parametri e indici urbanistici ed edilizi differenziati, finalizzati al miglioramento della qualità urbana, architettonica ed edilizia;
 - i) favorisce la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore architettonico e/o paesaggistico, in particolare al fine di favorire gli spazi, gli usi e gli edifici di interesse pubblico o di particolare valenza paesaggistica;
 - j) nelle aree ai margini dell'urbanizzazione consolidata, nelle quali l'attività agricola risulta degradata e parzialmente o totalmente compromessa dalla pressione urbana, può prevedere interventi di tutela e incentivazione dell'attività agricola;
 - k) può ridefinire il margine del consolidato per realizzare interventi di completamento edilizio entro il limite teorico di 30 m (50 m per servizi a standard) solo nel caso non siano interessate aree funzionali all'attività delle aziende agricole e sia compatibile con i vincoli e le fragilità. Tale ridefinizione non è ammessa sui fronti viari di competenza provinciale o superiore se esterni ai centri abitati;
 - l) la ridefinizione di cui ai precedenti punti a) e k) non possono oltrepassare, ove presenti sulla tav.4, i "limiti di ridefinizione del margine";
 - m) valuta la possibilità di attivazione delle misure premiali previste dalla l.r. 14/2009 e s.m.i. fino alla sua vigenza. Le relative volumetrie sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal dimensionamento generale degli ATO e dovranno comunque essere computate nel dimensionamento degli standard;
 - n) potrà proporre la classificazione in gradi di tutela secondo le modalità previste al precedente art.25 c.9 e c.10;

- o) prevede, in caso di ridefinizione del margine, di adottare soluzioni che privilegino un assetto edificatorio compatto;
- p) perimetra nelle aree segnalate alla tav. 1 gli originari azzonamenti di tipo "A" e "B" previsti dai Piani Regolatori Generali vigenti alla data del 06/09/1985, al fine dell'applicazione dei disposti delle aree di vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004.

art. 28 – Sistema turistico: interventi di carattere alberghiero ed extralberghiero

1. Il P.A.T. riconosce la ricettività complementare di cui alla l.r. 11/2013 finalizzata ad una valorizzazione dell'intero territorio attraverso forme turistiche a basso impatto ambientale, come elemento strategico per il raggiungimento dei propri obiettivi fondamentali relativi al settore turistico.
2. A questo scopo orienta tale settore al rispetto ed alla tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici che ne costituiscono il valore fondante e ne sostiene lo sviluppo nei vari settori (turismo di visitazione, culturale, sportivo, ricreativo, cicloturistico ecc.) favorendo l'integrazione e la compatibilità fra le varie offerte esistenti o previste sul territorio.
3. Il P.A.T., nel rispetto dei disposti della l.r. 11/2013:
 - a) consente iniziative di carattere alberghiero nelle aree di consolidato e in aree compatibili qualora garantiscano la persistenza nel tempo dei relativi interventi;
 - b) prevede che nuove volumetrie ad uso ricettivo si integrino nel contesto edilizio esistente o comunque rappresentino un elemento di arricchimento architettonico e siano tese alla massima sostenibilità ambientale sia dal punto di vista edilizio che dell'utilizzo delle risorse energetiche privilegiando iniziative che prevedono modalità di eccellenza su forme di certificazione riconosciute;
 - c) individua le strutture alberghiere esistenti e prevede e facilita gli interventi di edificazione, ampliamento, ristrutturazione, cambio di destinazione finalizzato all'offerta turistica alberghiera attraverso forme di convenzionamento atte a garantire un'ideale persistenza e livello qualitativo nel tempo delle nuove iniziative e dell'adeguamento delle esistenti;
 - d) riconosce come non adeguata in riferimento alla specifica realtà turistica ed alla sua strategia di sviluppo la forma ricettiva rappresentata dalle residenze turistico-alberghiere da sostituire con forme maggiormente tutelanti rispetto alla compiuta utilizzazione delle volumetrie ed all'integrazione economica con il tessuto produttivo esistente;
 - e) favorisce gli interventi di potenziamento dell'offerta ricettiva complementare identificandola come prioritaria rispetto a quella di esclusivo alberghiero per la possibilità di rivitalizzazione e recupero diffuso dell'economia e del patrimonio edilizio esistente;
 - f) prevede la possibilità ordinaria di adeguamento e miglioramento qualitativo della ricettività (anche dei rifugi) attraverso il ricorso alle disposizioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al successivo art. 33.
4. Il P.I.:
 - a) definisce i parametri urbanistici, edilizi e tipologici relativi agli ambiti ammissibili per la realizzazione di nuove attività ricettive,;
 - b) definisce le specifiche tipologie delle destinazioni d'uso ricettive alberghiere ed extralberghiere individuate dalla l.r. 11/2013 e s.m.i. ammissibili all'interno delle singole aree in base alle disponibilità volumetriche ed alle politiche turistiche in atto o di progetto;
 - c) definisce e puntualizza le modalità di convenzionamento di cui ai punti a), b) e c) del precedente c.3°, eventualmente differenziate in funzione della peculiarità dei singoli casi, prevedendo le opportune garanzie ivi compresa, se del caso, la priorità di acquisizione in caso di vendita;
 - d) favorisce la ricettività complementare, l'albergo diffuso e l'agriturismo, come forme di ricettività a basso impatto ambientale che valorizzano l'interazione tra accoglienza, ambiente ed identità dei luoghi, valorizzando i vari nuclei esistenti sul territorio attraverso il P.I.C.T. "Ricettività diffusa". Nel caso di intervento all'interno del P.I.C.T., accanto a specifiche forme perequative premiali, i relativi interventi potranno accedere ad una premialità con la maggiorazione del 20% della volumetria destinata alla specifica funzione che potrà essere ricollocata, anche con diversa destinazione, in ampliamento all'edificio medesimo o, nel caso di impossibilità, nei perimetri dell'urbanizzazione consolidata e relativi margini di ridefinizione. Tali ampliamenti volumetrici, che sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T., sono soggetti a convenzionamento

che ne disciplini le modalità di utilizzazione. L'attuazione di tali iniziative potrà avvenire mediante accordi fra diversi soggetti volti a definire caratteri e parametri di progetto;

- e) prevede e disciplina idonei interventi di infrastrutturazione, arredo urbano, collegamento pedonale e ciclabile, accessibilità ai servizi tali da favorire l'offerta qualitativa e la dotazione degli esercizi ricettivi esistenti e di progetto;
- f) definisce le norme in materia di edilizia riguardanti la realizzazione o ristrutturazione dei manufatti della rete dei rifugi e bivacchi, qualora non pertinenti alla procedura S.U.A.P., individuando nella Conferenza di servizi il procedimento amministrativo deputato al rilascio dei titoli edificatori abilitativi e prevedendo specifiche norme che tengano conto delle particolari caratteristiche e dell'uso saltuario di dette strutture;
- g) nell'attivare le previsioni relative al presente articolo dovrà garantire il soddisfacimento delle disposizioni di cui all'art.38 comma 1 del P.T.C.P. e s.m.i. e il rispetto delle direttive di cui ai successivi commi del medesimo articolo.

art. 29 – Sistema produttivo: aree ad urbanizzazione consolidata produttiva

1. Sono aree ad urbanizzazione consolidata produttiva le aree caratterizzate prevalentemente da insediamenti di attività produttive, generalmente di carattere artigianale, e loro servizi.
2. Di tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., si prevede il riordino, la valorizzazione e la riqualificazione.
3. Il P.I.:
 - a) verifica la perimetrazione di tali aree e può ridefinirne il margine per tener adeguatamente conto della variazione della scala di intervento; non possono comunque essere oltrepassati, ove presenti sulla tav.4, i "limiti di espansione dell'edificato";
 - b) integra le opere di urbanizzazione insufficienti, riqualifica ed incrementa i servizi pubblici e di uso pubblico;
 - c) disciplina gli interventi edilizi ammissibili nel rispetto delle specifiche indicazioni progettuali contenute nella tav. 4 e secondo le direttive dello specifico A.T.O.;
 - d) prevede di adottare soluzioni che privilegino un assetto edificatorio compatto curando in particolare le mitigazioni ambientali e paesaggistiche sui margini esterni;
 - e) valuta la possibilità di attivazione delle misure premiali previste dalla l.r. 14/09 e s.m.i.; le relative volumetrie sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal dimensionamento generale degli A.T.O. e dovranno comunque essere computate nel dimensionamento degli standard.
4. Il P.I. inoltre, per le aree di urbanizzazione consolidata produttiva, definisce:
 - a) i limiti quantitativi (indici e standard), con indici di copertura massimi e modalità di intervento tali da garantire le espansioni future delle singole attività sulle proprie aree di insediamento;
 - b) le eventuali modalità relativamente alle altezze massime degli edifici, ammettendo specificamente la realizzazione di edifici multi-piano, con l'esclusione di funzioni lavorative agli eventuali piani sotterranei;
 - c) la suddivisione in eventuali zone territoriali omogenee e l'eventuale diversificazione delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie ammesse in funzione delle caratteristiche di ciascuna zona;
 - d) la perimetrazione puntuale delle aree ad urbanizzazione consolidata con possibile ridefinizione del loro margine per tener adeguatamente conto della variazione della scala di intervento e dello stato effettivo dei luoghi. Gli interventi di ridefinizione del margine potranno comportare modesti scostamenti dei limiti teorici, valutabili in sede di P.I., a seguito di particolari condizioni di intervento e potranno comportare anche la limitata variazione del perimetro dell'ATO di riferimento. Tutti gli interventi di ridefinizione del margine sono subordinati al rispetto dell'art.11.;
 - e) le modalità operative di intervento e le opere di riduzione degli impatti complessivi anche con riferimento a quanto previsto dal P.T.C.P.;
 - f) le modalità di trasformazione urbanistica del territorio per quanto concerne gli strumenti operativi previsti o ammessi (piani attuativi, interventi diretti o convenzionati ecc.);
 - g) il recupero delle acque piovane secondo opportune modalità di raccolta;
 - h) eventuali quote minime di superficie produttiva da destinare ad attività operanti nell'ambito della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti locali;

- i) l'insediamento, anche attraverso l'utilizzo dello sportello unico di cui all'art.33, di attività operanti nei Distretti Produttivi di importanza provinciale.

art. 30 – Linee preferenziali di sviluppo e interventi di ridefinizione del margine

1. Il P.A.T. individua le direttrici preferenziali di sviluppo insediativo, ovvero le direttrici di sviluppo degli insediamenti più opportune con riferimento alle aree di urbanizzazione consolidata; tali direttrici sono prescrittive ed eventuali modifiche costituiscono variante al P.A.T..
2. Sono definite due tipologie di direttrici preferenziali di sviluppo insediativo corrispondenti all'organizzazione di nuovi insediamenti dotati di propria forma, riconoscibilità e servizi:
 - a) di espansione prioritariamente residenziale, commerciale e di servizi alla residenza;
 - b) di espansione prioritariamente produttiva artigianale e di attività di servizio connesse.
3. Il P.A.T. individua inoltre i limiti alla nuova edificazione in funzione della propria strategia di trasformazione urbanistica, con riferimento alle caratteristiche geomorfologiche del territorio e alla salvaguardia dei valori storico-ambientali identificandoli con apposita grafia alla tav. 4 come "limiti fisici alla nuova edificazione.
4. Il P.I. definisce, perimetra e dimensiona le aree di espansione sulla base delle direttrici preferenziali di sviluppo definite dal P.A.T., della disponibilità volumetrica ammessa dall'ATO di appartenenza, definendone:
 - a) la delimitazione e i limiti quantitativi (indici e standard);
 - b) le eventuali zone territoriali omogenee;
 - c) le aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico;
 - d) la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie ammesse;
 - e) l'eventuale quantità di Edilizia Residenziale Pubblica o convenzionata;
 - f) le modalità di trasformazione urbanistica del territorio per quanto concerne gli strumenti operativi previsti o ammessi (piani attuativi, interventi diretti o convenzionati, ecc.) garantendone il coordinamento;
 - g) gli interventi comunque ammissibili in assenza dello strumento urbanistico attuativo, per le parti di territorio incluse negli ambiti di sviluppo insediativo;
 - h) promuove la realizzazione di edilizia a risparmio energetico ed ecocompatibile, come da art. 38;
 - i) applica le prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica e normate all'art. 13;
 - j) definisce le modalità per il trasferimento, l'eliminazione, la riduzione dell'impatto degli edifici incongrui e delle attività presenti non compatibili con il carattere dei nuovi insediamenti;
 - k) per i nuovi insediamenti a carattere produttivo:
 - definisce le opere di riduzione degli impatti complessivi anche secondo quanto previsto dal P.T.C.P.;
 - favorisce l'insediamento, anche attraverso l'utilizzo dello sportello unico di cui all'art.33, di attività operanti nei Distretti Produttivi di importanza provinciale;
 - tutela la fruibilità e la sicurezza del traffico ciclabile-pedonale della "Lunga via delle Dolomiti" in presenza dell'indicazione di "divieto alla creazione di nuovi accessi veicolari" anche con la previsione di soluzioni alternative;
 - non consente l'insediamento di grandi strutture commerciali.
5. Con riferimento agli interventi di ridefinizione del margine consentiti dal P.A.T.I. ai sensi dell'art.27 delle presenti Norme, il P.I. valuterà rispetto a quali ambiti di urbanizzazione consolidata ridefinire il margine tenendo in considerazione:
 - il rispetto delle invarianti e delle fragilità indicate dal P.A.T. alle Tav. 2 e 3;
 - favorendo prioritariamente il soddisfacimento di una domanda insediativa di prime case di abitazione localizzate preferibilmente degli immediati intorno del consolidato esistente;
 - garantendo l'adeguamento delle reti di urbanizzazione e degli standard, nonché il collegamento stradale con la rete di viabilità esistente
 - nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa e verificando che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate dalla Valutazione Ambientale Strategica;
 - le finalità connesse alla composizione di contenzioni legali;

- secondo le finalità previste al comma 1 dell'art. 29 del P.T.C.P..
6. Nel caso in cui il P.I. dovesse accertare possibili incidenze negative sull'ambiente per nuovi interventi prospettanti i limiti fisici e paesaggistici, prevederà la possibilità di mitigare o compensare i nuovi interventi a tutela delle qualità paesaggistiche ed a scopo di mascheramento con adeguate opere di mitigazione ambientale, anche mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

art. 31 - Ambito da tutelare, riqualificare, valorizzare

1. Il P.A.T. individua nel terrazzo pianeggiante a sud del Lago di Valle, in località Pian de Sote / Staulin, un ampio ambito prativo da tutelare, riqualificare e valorizzare.
2. L'ambito è attualmente contrassegnato dalla presenza di numerosi fienili e volumi di origine agricola ormai in massima parte dismessi, in via di abbandono e comunque non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola tanto che negli ultimi decenni si è assistito ad un progressivo rimboschimento delle originarie radure e superfici prative ed un degrado degli annessi rustici.
3. La destinazione prevista è ad uso turistico a bassa densità con gestione unitaria convenzionata previa approvazione di un piano attuativo esteso all'intero ambito, attivabile anche per stralci funzionali.
4. Il P.I. definirà contenuti e modalità di attivazione del Piano attuativo nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - ricomposizione del tessuto esistente con la finalità di tutela e valorizzazione dei caratteri formali tipici degli edifici esistenti;
 - definizione degli spazi di accesso e parcheggio con la massima integrazione nel paesaggio dei nuovi interventi anche con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - definizione puntuale di parametri, indici, cambi di destinazione d'uso nel rispetto delle presenti norme, delle specifiche dell'ATO di riferimento e delle valutazioni di sostenibilità;
 - previsione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto entro i previsti limiti di superficie impermeabilizzata;
 - previsione di nuovi volumi, anche con la compresenza di più funzioni, destinati al soddisfacimento dei servizi di base per il funzionamento, la gestione e la necessaria dotazione igienico-sanitaria dell'agglomerato;
 - prevedere interventi che promuovano l'energia rinnovabile e soluzioni progettuali di bio-edilizia;
 - provvedere a definire le regole morfologiche ed architettoniche per gli interventi sui volumi esistenti o di progetto;
 - individuazione delle opere incongrue, superfetazioni, elementi degradati e relativi interventi integrativi e sostitutivi;
 - individuazione di eventuali edifici soggetti a demolizione parziale o in contrasto con gli obiettivi del piano;
 - gli interventi possono essere realizzati con l'applicazione di criteri di perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio di cui agli artt. 21, 22 e 23 delle presenti norme;
 - possibilità di assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative private nel rispetto delle finalità di interesse pubblico dell'intervento;
 - tutela del mantenimento dell'utilizzo agricolo per le aree ed i volumi interessati a tale destinazione;
 - riutilizzo con cambio di destinazione d'uso delle volumetrie esistenti non più funzionale all'uso agricolo secondo i disposti della l.r. 11/2004.
5. Fino all'attivazione mediante piano attuativo degli interventi previsti dal presente articolo le aree dell'ambito sono da considerarsi a tutti gli effetti aree agricole nelle quali sono ammessi gli interventi previsti e consentiti dagli artt. 44 e 45 della l.r. 11/2004 e s.m.i..

art. 32 – Attuazione del P.A.T., P.I.C.T. e Programmi Complessi

1. In osservanza a quanto disposto dalla l.r. 11/04 il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.
2. Il P.I. può essere redatto unitariamente, con interventi parziali, o con interventi tematici.
3. Il P.I. dovrà ripartire per ogni singolo A.T.O. la volumetria realizzabile, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T. e coerentemente alle previsioni progettuali contenute nella Tav. 4, avendo cura di definire le modalità di attuazione degli interventi edilizi e garantire l'adeguata dotazione di standard pubblici.

4. Il P.A.T. può essere attuato anche mediante gli interventi coordinati (Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico e Programmi Complessi) di cui al presente articolo.

Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)

5. Sono Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) i Piani degli Interventi che comprendono interventi progettuali di rilevante importanza rispetto agli obiettivi fondamentali del P.A.T. e la cui attuazione potrà avvenire attraverso le iniziative più opportune in riferimento alle dimensioni dell'intervento e con la possibilità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati anche con l'uso di accordi di programma, forme perequative, credito edilizio e compensazione urbanistica che coinvolgano comparti territorialmente disgiunti.

6. I P.I.C.T. non costituiscono variante al P.A.T. e vanno pertanto attuati nel rispetto:

- della presente normativa;
- del dimensionamento di P.A.T.;
- della S.A.U. trasformabile.

7. Il P.A.T. individua in via indicativa alcune tematiche che appaiono particolarmente rilevanti al fine del raggiungimento degli obiettivi di Piano, meritevoli di essere attuate con idonei approfondimenti attraverso P.I.C.T. da confermare, modificare od integrare in sede di P.I.. Tali tematiche, suddivise per sistema pianificatorio, sono riportate alla successiva tabella e di seguito descritte.

Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)	
denominazione	settore
Sistema Ambientale	
a) Prati, pascoli ed aree boschive	ambiente–paesaggio-primario
b) Contratto del Fiume Boite	ambiente-servizi-turismo
c) Sistema UNESCO	ambiente - paesaggio
Sistema Insediativo	
d) Centri storici	residenza
e) Accessibilità urbana	residenza - servizi
f) Riqualificazione energetica dei centri	residenza – produttivo - servizi

Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)	
denominazione	settore
Sistema Infrastrutturale	
g) Il viale dei servizi	servizi - produttivo
h) Venas stazione	servizi – turismo
Sistema Produttivo e Turistico	
i) Ricettività diffusa	turismo
j) Rete Percorsi del territorio e bike	turismo – ambiente - servizi

8. “Prati, pascoli ed aree boschive”: il P.I.C.T. assume come azione strategica la tutela ed il mantenimento del bosco, delle aree pascolive e prative, il recupero delle aree incolte ed abbandonate, il taglio del bosco di recente formazione

anche con iniziative programmate per fasi temporali o territoriali differenziate in funzione della possibilità di attivazione immediata degli interventi e comunque secondo gli indirizzi dell'All. B del P.T.R.C. che prevede in quest'area di:

- (11a) incentivare le attività agricole di sfalcio, identificando parti di territorio sulle quali concentrare gli sforzi contro il degrado del prato e del pascolo e l'avanzamento spontaneo del bosco;
- (11c) programmare il ripristino di praterie storicamente testimoniate, sulla base di adeguati studi preliminari;
- (11d) individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove forme di presidio del territorio agropastorale in declino.

A tale scopo il P.I.C.T. affronterà le necessità di recupero e riutilizzo dei fondi incolti attraverso:

- una fase conoscitiva tesa a delimitare, attraverso un'analisi di dettaglio soggetta a parere delle autorità competenti, le aree ad uso a prato e pascolo effettivamente coltivate e gestite come tali, incolte ed abbandonate da recuperare e rimboschite da recuperare;
- le determinazioni di competenza relative ai Piani di Riordino Forestale e dei Piani di Riassetto Forestale, e comunque del territorio boscato;
- una fase di approfondimento, in accordo con i Servizi Forestali, al fine di verificare che l'eliminazione del soprassuolo non pregiudichi o possa contribuire a innescare dissesti idrogeologici;
- una fase di approfondimento catastale ed amministrativo finalizzata ad individuare le proprietà delle aree in esame individuando in particolare i casi nei quali tali proprietà risalgano a proprietari non rintracciabili;
- una fase di consultazione con i proprietari e con i soggetti e le aziende interessate al riutilizzo agricolo delle aree al fine di prefigurare il modello operativo e gestionale;
- una recepimento nel Piano degli Interventi dei diversi azzonamenti come sopra determinati e delle relative destinazioni d'uso.

9. "Contratto del fiume Boite": il P.I.C.T. è finalizzato alla riqualificazione e rivitalizzazione dell'asta del torrente Boite, anche in conformità agli obiettivi della Convenzione Europea del Paesaggio, da attuare attraverso il concorso coordinato delle varie competenze presenti ed individuando come strumento idoneo al perseguimento di tali finalità l'Accordo di Programma sul tipo dei "Contratti di Fiume-Paesaggio". In tale sede i soggetti pubblici-privati concordano obiettivi di tutela ambientale e valorizzazione paesistica del corso d'acqua, strategie e specifiche azioni progettuali necessarie od opportune per la ricomposizione paesaggistica ed ambientale del corso fluviale, modalità di gestione per concretizzare le azioni di progetto in un processo operativo pluriennale. Il P.I.C.T. prenderà in esame ed indirizzerà scelte progettuali di dettaglio finalizzate a:

- azioni per la riqualificazione geomorfologica, prevedendo un'adeguata progettazione improntata, ovunque possibile, in funzione delle esigenze idrauliche, a tecniche di bio-ingegneria, sia per la realizzazione di eventuali arginature che per l'adeguamento o il sopralzo delle esistenti;
- definire adeguate normative per la gestione dei boschi golenali e delle fasce di tutela fluviale;
- rinaturazione delle zone degradate con l'eliminazione dei fattori di inquinamento quali scarichi, depositi all'aperto, volumi accessori, accessi non controllati di mezzi e simili;
- prevedere tracciati ciclabili, pedonali, escursionistici e naturalistici, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza della relativa fruizione, anche con l'introduzione di sistemi innovativi di controllo degli accessi e di allerta;
- azioni per la riqualificazione ambientale definendo aree integrate per usi diversi in funzione della tutela della flora e della fauna fluviale, con la previsione di aree a destinazione prevalentemente naturalistica, aree naturalizzate con utilizzo escursionistico di basso impatto, aree a fruizione libera a parco fluviale, anche con la realizzazione di spazi attrezzati previa regolamentazione degli accessi e relativi spazi a terminal a parcheggio.

10. "Sistema UNESCO": il P.I.C.T. è relativo alla valorizzazione delle "attitudini prevalenti" delle aree interessate rappresentate in particolare dalla ricerca geologica e, per il sistema "Pelmo – Croda da Lago", anche dall'escursionismo consapevole e dalla didattica basata sulle attività di ricerca ecologica e paleontologica. Nella redazione del P.I.C.T. vanno valutati gli aspetti delle attività programmate dal programma "Dolomiti UNESCO" più direttamente riferibili alla programmazione e pianificazione urbanistica quali:

- approfondimenti relativi alle unità di paesaggio ed alle valenze paesaggistiche anche in sintonia con il P.T.R.C. ed eventuali P.P.R.A. (Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito);
- individuazione delle strutture esistenti obsolete o sottoutilizzate e direttive per interventi di recupero, riqualificazione, demolizione e rimessa in pristino dei luoghi, anche con l'eventuale utilizzo del credito edilizio;
- disciplina normativa del P.I. di disciplina edilizio-territoriale ed ambientale nei diversi sistemi;
- catalogazione delle singolarità geologiche e geomorfologiche;
- potenziamento della rete sentieristica con promozione di itinerari tematici (geologici, ambientali, paesaggistici) segmentati anche per tipologia di utenza (età, grado di difficoltà, sicurezza, percorribilità stagionale ecc.);
- disciplina normativa del P.I. relativamente alla gestione della rete sentieristica, con indirizzi per la classificazione, monitoraggio degli accessi e previsione delle attrezzature di supporto (segnaletica, aree di interscambio, punti di osservazione, punti informativi, aree attrezzate di sosta ecc.);
- adeguamento e monitoraggio delle strutture ricettive (rifugi, bivacchi);
- promozione dell'integrazione con la rete dei musei esistenti anche attraverso l'attivazione di nuovi siti idonei a promuovere le eccezionali singolarità di "Dolomiti UNESCO";
- promuovere l'integrazione con località e prodotti tipici della tradizione locale sia gastronomici che di artigianato;
- organizzare un rete di trasporto pubblico per l'utenza interessata dalla visita dei siti UNESCO che consenta altresì una idonea fruizione degli altri elementi di pregio storico-architettonico ed ambientale dell'intera area del P.A.T.;
- attivare iniziative di controllo e riconoscibilità degli interventi in campo ambientale e della sostenibilità sia per il territorio che per i processi produttivi (ecolabel, certificazioni iso 14.001, Itaca ecc.);

11. "Centri storici": il P.I.C.T. è finalizzato al miglioramento della qualità dei centri urbani quale azione prioritaria ai fini del recupero residenziale dei volumi non occupati, la rivalutazione del capitale sociale pubblico esistente, della qualità della vita dei residenti, della valorizzazione turistica e della salvaguardia architettonica e paesaggistica dei luoghi. Alla tav. 4 il P.A.T. individua gli ambiti da destinare prioritariamente alla creazione di "nuove centralità urbane", evidenziando con tale simbolo la necessità di sopperire nel disegno urbano alla progettazione di luoghi centrali unitari, piazze, piazzette, aree urbane di sosta, ricreazione e riposo, spazi attrezzati per manifestazioni, incontri, mercatini ecc. anche con l'organizzazione di addizioni volumetriche/cambi di destinazione d'uso in cui attivare piccole attività commerciali o di ristoro; tali interventi verranno attivati con paralleli interventi di regolamentazione degli interventi di arredo urbano tali da uniformare forme e materiali degli spazi pubblici in sintonia con le caratteristiche e le peculiarità dei nuclei urbani, in particolare quelli storici.

Il P.I.C.T. individuerà, per ciascun contesto, le aree nelle quali gli interventi potranno avvenire in forma diretta o attraverso iniziative congiunte pubblico-privato (da attivare anche con il ricorso al credito edilizio ed alla compensazione), prevedendone in particolare la cronologia e le modalità di attuazione e gestione, attivando tutte le possibilità programmatiche e gestionali ammesse dalla normativa di P.A.T.; il P.I.C.T. potrà inoltre proporre modalità attuative e gestionali degli interventi proposti in centro storico tali da velocizzare i tempi di intervento e poter rispondere con varianti puntuali alle esigenze del recupero e del riuso nel rispetto delle valenze architettoniche ed ambientali degli edifici e degli ambiti coinvolti disciplinando eventuali fattispecie di deroga alla disciplina generale nel rispetto della normativa sovraordinata.

12. "Accessibilità urbana": il P.I.C.T. è finalizzato all'adeguamento dell'accessibilità viaria, pedonale e ciclabile nei centri urbani ed all'adeguamento della dotazione di aree di sosta e parcheggi (anche interrati) pubblici e privati; la carenza relativamente a tali problematiche è presente in tutti gli ambiti urbani del Comune, sia in funzione delle problematiche indotte dalla viabilità di attraversamento (s.s. 51) che dall'orografia e da una sottodotazione diffusa di spazi ed aree di parcheggio. Il P.I.C.T.:

- attiverà le iniziative utili ed opportune al fine di coinvolgere le proprietà private individuate come funzionali alla risoluzione delle problematiche in oggetto;
- potrà intervenire anche con interventi di compensazione e credito edilizio in comparti territorialmente disgiunti;
- verificherà in dettaglio caratteristiche geometriche e funzionali della rete viaria interna individuando i necessari interventi di adeguamento e potenziamento;

- potrà valutare ed individuare aree sulle quali intervenire per la realizzazione di parcheggi pubblici scoperti o interrati, attivabili anche con accordi pubblico/privato di costruzione e/o gestione;
- identificherà percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano finalizzati alla sicurezza dei fruitori e funzionali all'accessibilità ai servizi esistenti e di progetto;
- potrà raccordarsi con il P.I.C.T. "Centri storici" al fine di coordinare gli interventi sugli immobili con le necessarie dotazioni pubbliche.

13. "Riqualificazione energetica dei centri": il P.I.C.T. definisce e coordina i possibili interventi sulle fonti energetiche rinnovabili e le relative modalità attuative definendo i requisiti essenziali di sostenibilità ambientale, risparmio ed efficienza energetica da perseguire nei vari settori edilizio, produttivo, agricolo, industriale, artigianale, turistico e della mobilità in linea con gli obiettivi comunitari e nazionali. In questo quadro il P.I.C.T. determinerà iniziative ed interventi relativi al recepimento della politica clima-energia "20-20-20" e del "Patto dei Sindaci" anche con la redazione di specifiche normative e di premialità attraverso:

- previsione e disciplina di interventi per la riduzione della dipendenza energetica da fonti fossili a vantaggio di fonti rinnovabili, con modalità rispettose dell'ambiente e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- ipotesi di dotazione diffusa di fonti energetiche alternative, anche con la promozione di appositi gruppi di acquisto e di attivazione di smart/grid per la migliore utilizzazione delle energie prodotte;
- utilizzazione di biomasse (anche con riferimento al P.I.C.T. "Prati, pascoli ed aree boschive") connesse a politiche virtuose di certificazione forestale ed al recupero di biomassa derivante dal taglio programmato delle estese superfici di rimboschimento recente anche con la possibile integrazione di iniziative pubblico-private finalizzate a sviluppare un'imprenditoria specializzata nel settore;
- attivazione di procedure di consultazione e condivisione in particolare con le categorie professionali e le PMI del settore al fine di rendere capitalizzabili nuove esperienze e buone pratiche per gli operatori locali del settore edilizio;
- specifiche normative per il rinnovo edilizio che comprendano anche demolizione e ricostruzione degli edifici per il superamento di situazioni non adeguate o pericolose dal punto di vista energetico, sismico, della dotazione di servizi, anche con l'utilizzo del credito edilizio ed interventi perequativi in particolare per:
 - a) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che riducano significativamente i consumi energetici preesistenti;
 - b) interventi edilizi di ristrutturazione ed ampliamento con integrazione di fonti energetiche rinnovabili e conseguimento di migliori performance di consumi termici;
 - c) nuova realizzazione, sostituzione, rinnovo, potenziamento, adeguamento degli impianti di riscaldamento, raffreddamento che conseguano migliori performance e per produzione energetica attraverso fonti rinnovabili;
 - d) interventi relativi ad impianti di riduzione, riciclo e riuso delle acque reflue aziendali e recupero delle acque meteoriche.
- specifiche premialità perequative e di credito edilizio che possano comprendere la delocalizzazione e ricostruzione con caratteristiche energetiche efficienti qualora siano interessate aree od edifici in zone non idonee dal punto di vista geologico od idraulico o nel caso la delocalizzazione sia finalizzata all'adeguamento degli spazi urbani e di relazione o destinati a servizi pubblici;

14. "Il viale dei servizi": il P.I.C.T. si riferisce all'asse rappresentato da via Rusecco (s.s.51) compreso fra la rotatoria prevista dal P.A.T. con via Chiemis/Costantini ed il confine comunale con Pieve di Cadore, individuato come viale di offerta di servizi terziari/alberghieri da riqualificare. La riqualificazione prevederà idonei interventi per l'adeguamento degli accessi e delle aree di sosta, della pedonalità protetta lungo l'intero asse, della riqualificazione architettonica degli edifici, dei fronti, delle insegne e della segnaletica, dell'arredo urbano. Il P.I.C.T. potrà prevedere l'utilizzo di compensazione, perequazione e credito edilizio, anche in comparti disgiunti, nonché il riassetto dei bordi intervenendo nelle aree di ridefinizione del margine anche attraverso una redistribuzione delle volumetrie di progetto. Gli interventi

dovranno rapportarsi in termini di servizi e tutela della sicurezza con il tracciato ciclabile della "Lunga Via delle Dolomiti".

15. "Venas stazione": il P.I.C.T. è finalizzato alla valorizzazione turistico-ricettiva dell'ambito della ex-stazione nel quale insistono aree e strutture pubbliche, ampie aree a viabilità, attività ricettive e spazi verdi privati, riprendendole gli indirizzi di P.R.G. e di successive progettazioni ed iniziative (ciclabile Lunga Via delle Dolomiti, aree ricreative pubbliche, museo del "trenino delle Dolomiti" ecc.). L'ambito si presta particolarmente a diventare un fulcro dell'attrattività turistica ma anche sociale e ricreativa dell'intera frazione e presenta i necessari requisiti per attivare iniziative – anche con caratteristiche innovative e sostenibili connesse a Dolomiti Unesco – di interesse sovralocale; il futuro sviluppo potrà essere definito da uno studio di dettaglio del P.I.C.T., anche con il ricorso ad interventi di compensazione, perequazione e credito edilizio attivabili in comparti disgiunti, per il quale costituisce importante condizione attuativa la rilocalizzazione dell'attuale impianto di depurazione.

16. "Ricettività diffusa": il P.I.C.T. è finalizzato ad ottimizzare le iniziative tese allo sviluppo della ricettività minore individuata per i centri urbani come complementare alla ricettività alberghiera insistente prevalentemente nell'area del P.I.C.T. "Il viale dei servizi". A tal fine il P.I.C.T. attraverso l'integrazione coordinata delle diverse possibilità, facilitazioni, crediti edilizi, premialità consentite dalla presente normativa verificherà in dettaglio nel proprio ambito territoriale l'intera offerta di ricettività minore (compresi agriturismo, rifugi, malghe, campeggi e camper-area) al fine di garantire per ciascuna tipologia le migliori possibilità di sviluppo e di adeguamento in rapporto alle singole peculiarità localizzative e di servizio. Il P.A.T. individua nella frazione di Venas il sito su cui il P.I.C.T. dovrà operare in maniera prioritaria pur potendo essere attivato per stralci funzionali con il fine di diffondere successivamente i suoi esiti sperimentali all'intero territorio. Il P.I.C.T., potrà prevedere, anche con l'eventuale utilizzo delle procedure S.U.A.P.:

- iniziative di conseguimento di certificazioni di qualità ed ambientali anche con la partecipazione/supporto del Comune;
- miglioramento della dotazione dei servizi e della qualità dell'offerta attraverso interventi edilizi di ampliamento e ristrutturazione finalizzati alla realizzazione di spazi coperti e scoperti ad uso garage, wellness, servizi alberghieri vari, oltre che, naturalmente dei volumi direttamente connessi alla ricettività. In tale sede va valutata la possibilità – in special modo in caso di indisponibilità fisica o normativa nelle sedi proprie – di reperimento di aree esterne sia per la realizzazione di servizi (anche consorziali o coordinati con le progettualità comunali) che per il potenziamento della ricettività (dependance);
- miglioramento dell'impatto ambientale attraverso interventi finalizzati al risparmio energetico ed eventualmente al recupero di volumetrie esistenti (specie di valore tipologico) che prevedano congiuntamente iniziative di manutenzione del territorio e del paesaggio circostante.

17. "Rete Percorsi del territorio e bike": con riferimento alla ricca rete di percorsi ed itinerari, sia esistenti che di progetto, che interessano il territorio comunale il P.I.C.T. è indirizzato a definire;

- la disciplina d'uso dei vari tracciati e le relative limitazioni, in particolare per le tratte ad utilizzo promiscuo (pedonale-ciclistico-veicolare);
- le aree di parcheggio e di interscambio al fine di ridurre la mobilità motorizzata sulla rete viaria principale e sui centri urbani impedendo o limitando la penetrazione nelle aree di maggior valore ambientale, paesaggistico, agricolo;
- la rete dei servizi di supporto, precisandone tipologie e localizzazione ed ottimizzandoli con lo scopo di garantirne la funzionalità ed una corretta distribuzione sul territorio;
- il coordinamento della segnaletica e dei prodotti informativi al fine di evidenziare sia l'offerta complessiva del territorio che consentirne una sua fruizione tematica; in particolare dovrà essere curata la predisposizione di pannelli informativi collocati all'interno degli ambiti urbani o delle aree di sosta maggiormente fruiti dal transito turistico ove illustrare l'intera offerta ciclo-escursionistica del territorio, con la messa in evidenza delle emergenze storiche-ambientali-paesaggistiche, dei musei e delle offerte ricettive;
- la valorizzazione ed il recupero degli elementi naturalistici ed antropici presenti lungo i percorsi;
- il potenziamento dei servizi relativi alla "Lunga via delle Dolomiti" con possibile attivazione di un "bike park" di livello almeno intercomunale in corrispondenza della ex-stazione di Valle ed individuazione di idonei servizi di supporto (officine, aree di sosta e di ristoro, spogliatoi, servizi igienici, officina, deposito bike, infermeria, ecc.);

- il riconoscimento delle caratteristiche del "Bike Hotel", inteso come struttura ricettiva con target d'utenza fortemente specializzato verso l'utenza ciclistica in cui dovranno trovare adeguato spazio i locali accessori alla pratica sportiva quali officine, rimesse bici, lavanderie, oltre ad una cura particolare dell'offerta alimentare e del benessere fisico con spazi dedicati al benessere. In base a tali criteri potranno essere definiti incentivi (premi volumetrici, credito edilizio) per il rinnovo delle attività ricettive esistenti o la realizzazione di nuove, in coordinamento con i P.I.C.T. della piccola ricettività;
- la possibilità di integrazioni con le politiche generali di marketing turistico (vedasi il "Marchio d'Area") che consentano promozione e riconoscibilità di percorsi, strutture ricettive, attività di ristorazione, commerciali, di servizio, ecc. relativi all'offerta della filiera di attività del "bike park".

Programmi Complessi

18. Nella tav. 4 "Trasformabilità" il P.A.T. individua indicativamente un ambito, da perimetrare puntualmente in sede di P.I., denominato "Rusecco" che, per le problematiche di carattere viabilistico e per la complessità delle tematiche insediative ed ambientali necessita di una pianificazione di dettaglio che coinvolge una pluralità di attori pubblici e privati.
19. Nell'ambito in oggetto è prevista la realizzazione di interventi di adeguamento della viabilità statale e comunale, realizzazione di nuova viabilità comunale, realizzazione di nuove aree a standard e nuove volumetrie a completamento e servizio di infrastrutture, standard e aree di edificazione esistenti.
20. Nell'ambito del Programma Complesso "Rusecco" gli interventi, a fronte di uno schema ordinatore complessivo, potranno essere attuati anche per stralci in più P.I. o piani attuativi. In tale strumentazione urbanistica l'Amministrazione potrà attivare accordi di programma che prevedano l'azione integrata di più soggetti pubblici e privati e la definizione di accordi ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11/04.
21. Il programma complesso "Rusecco" in particolare dovrà affrontare le problematiche viabilistiche relative a:
 - risoluzione del nodo s.s. 51/via Rusecco/via Chiemis con eventuale interessamento delle aree ed edifici privati contermini;
 - potenziamento di via Chiemis con accesso prioritario dal nuovo nodo stradale;
 - revisione del tracciato di via Chiemis con integrazione della viabilità di accesso e servizio dell'area del piano attuativo vigente;
 - adeguamento e messa in sicurezza degli accessi e parcheggi dell'area a standard pubblici (campo sportivo e nuovo campo giochi).
22. Il Programma Complesso "Rusecco" studierà gli interventi di nuova edificazione con particolare attenzione per i con visivi panoramici della s.s. 51, la predisposizione di sistemi continui di verde e la messa in sicurezza viaria degli ambiti destinati a servizi pubblici a verde attrezzato, la tutela della sicurezza idraulica e degli ambiti naturalistici connessi al torrente Rusecco.
23. Il Programma Complesso prevederà l'ampliamento e l'adeguamento dell'area a standard sportivo esistente con l'integrazione di un'area a parco-giochi di quartiere.
24. Nella realizzazione delle nuove volumetrie ammesse vanno curati gli ingombri volumetrici in modo da non penalizzare i con visivi esistenti dalla s.s. 51 e previsti insediamenti ecosostenibili ad alta efficienza energetica.
25. Il P.I. potrà prevedere ulteriori ambiti per la realizzazione di Programmi Complessi da attuare con i programmi integrati di cui all'art. 19 della l.r. 11/2004 e accordi di cui all'art. 6 della stessa legge.
26. Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente punto dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006, alla verifica di assoggettabilità.

art. 33 - Sportello unico per le attività produttive e attività produttive fuori zona

27. La procedura dello Sportello unico (S.U.A.P.) di cui al DPR 160/2010 (Individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi) e successive modificazioni viene applicata con le modalità previste dal Capo I della l.r. 55/2012 e s.m.i..
28. I criteri generali di intervento ammessi sono quelli individuati dalla l.r. 11/2004, dalle circolari regionali, dalle vigenti disposizioni sulla valutazione ambientale strategica, dalla normativa del P.A.T. e nel rispetto delle invariati, vincoli e fragilità indicate dal P.A.T. stesso.

29. Il P.I. può prevedere il trasferimento delle attività produttive esistenti in zona impropria utilizzando le modalità di cui agli artt. 21, 22 e 23 delle presenti norme (perequazione, credito edilizio, compensazione urbanistica).

art. 34 - Disposizioni attuative per il P.I.

1. Le disposizioni del P.A.T. sono recepite mediante il P.I. e si attuano attraverso i P.I.C.T. ed i Piani urbanistici attuativi, nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.
2. Il P.I., per le previsioni di nuovi insediamenti o trasformazioni urbanistiche, dovrà preventivamente acquisire una certificazione dai gestori dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema dei sottoservizi e delle reti tecnologiche con particolare riferimento alla disponibilità della risorsa idrica aggiuntiva e all'adeguatezza dei sistemi di depurazione/smaltimento delle acque meteoriche. Inoltre il P.I., nell'ambito della pianificazione di interventi di trasformazione, sviluppo o ristrutturazione urbanistica, verifica e prevede gli eventuali adeguamenti e potenziamenti strutturali del sistema di depurazione nel suo complesso, dando attuazione alle previsioni del P.A.T. nell'osservanza delle normative e della pianificazione di settore, e promuove misure finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli.
3. Nel caso di insufficienza delle reti il P.I., in accordo con gli enti gestori, dovrà:
 - a) programmare e garantire il fabbisogno aggiuntivo di risorse idriche indotto dai processi di trasformazione urbanistica;
 - b) assicurare la manutenzione, l'ammodernamento e il completamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, prevedendo lo sviluppo della rete fognaria e dei relativi sistemi di depurazione per quelle aree del territorio che ne sono sprovviste o sottodotate in conformità alla pianificazione di settore ed alle vigenti normative;
 - c) privilegiare lo smaltimento separato acque bianche e acque nere nei sistemi di smaltimento, di depurazione e di recupero delle acque reflue;
 - d) migliorare le modalità dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con la costituzione di isole ecologiche il cui dimensionamento sia condizionato dalle modalità di raccolta e dal bacino di utenza;
 - e) prevedere, ove opportuno, le reti di distribuzione del gas metano.
4. Inoltre il P.I. dovrà:
 - a) ottimizzare le modalità di utilizzo, di produzione e distribuzione delle risorse energetiche, anche attraverso la creazione e l'incentivazione di sistemi di produzione di energie rinnovabili;
 - b) favorire ed incentivare la creazione e il completamento di reti digitali (internet banda larga), al fine di incoraggiare la pratica del telelavoro e fornire adeguati servizi alla promozione della ricettività complementare e delle produzioni e dell'offerta turistica locale.
5. Non sono ammissibili le trasformazioni che prevedano la realizzazione di insediamenti i cui reflui non siano collettibili alla fognatura pubblica e/o non avviabili a depurazione.
6. In deroga a quanto sopra, in caso di non fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, le trasformazioni saranno ritenute ammissibili solo se verrà garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo in conformità alla vigente normativa.
7. Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti dovranno considerare i fattori climatici e meteorologici (esposizione ai venti, irraggiamento solare, microclima) al fine di ottimizzarne l'ubicazione e le soluzioni progettuali in una prospettiva di sostenibilità.
8. Le nuove costruzioni dovranno adottare delle idonee soluzioni relative al contenimento dei consumi energetici e all'uso delle fonti rinnovabili di energia, all'edilizia sostenibile e alle tecniche di bioedilizia valutando idonei orientamenti degli edifici e delle falde di copertura.
9. E' sempre ammessa, qualora non contrastante con normative sovraordinate, la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.
10. In tutte le zone agricole sono sempre consentiti gli interventi ammessi dagli artt. 43, 44 e 45 della l.r. 11/2004 come recepiti dal P.A.T. e dal P.I.; i relativi volumi non sono compresi nel dimensionamento degli ATO.
11. Il P.I. in sede di attuazione delle strategie di sviluppo del territorio si adegua ai disposti del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia di Belluno.

12. In sede di elaborazione dei P.I. dovrà essere individuata con precisione la localizzazione delle vasche imhoff esistenti provvedendo inoltre alla verifica della compatibilità urbanistica degli impianti con l'afferente zona territoriale omogenea del PRG vigente al fine di adeguare eventuali incongruenze anche nell'ottica di possibili futuri ampliamenti delle strutture.

13. *Rispetto al P.I. gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere la variazione della superficie territoriale nel limite del 10% di quella originaria e conseguentemente del proprio perimetro, senza costituirne variante. Saranno conseguentemente rese possibili trasposizioni di zona derivanti dalla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area e, in caso di PUA di iniziativa pubblica, anche variazioni in termini volumetrici e/o di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale e fondiaria, dell'altezza massima degli edifici, ecc., fino al 15% dei parametri indicati dal P.I.. Tali variazioni sono ammesse qualora non modifichino le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica del P.A.T..*

art. 35 – Tutela dall'inquinamento acustico e luminoso

1. Il P.A.T. persegue ogni forma di contenimento dell'inquinamento acustico e luminoso, in particolare nelle aree urbanizzate e di pregio ambientale, ma più in generale su tutto il territorio comunale.

2. A tal fine:

a) inquinamento acustico: il P.A.T. viene attuato in consonanza e conformità ai piani di Zonizzazione Acustica ai sensi della L. 447/1995 e della l.r. 21/1999 nonché dei relativi decreti attuativi. Il P.A.T. prevede quale direttiva la promozione, in consonanza con gli altri Enti interessati, di iniziative ed azioni di monitoraggio ed informazione tese alla riduzione entro i limiti del Piano di Zonizzazione Acustica delle forme di inquinamento da fonte sonore fisse e mobili, con obiettivi finali di tutela rivolti ad una elevata qualità dell'ambiente.

A questo scopo inoltre, il P.I.:

- prevederà forme di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico nella viabilità urbana ed extraurbana con l'adozione ove opportuno di schermature, sistemazioni a verde di terreno vegetale ed uso di manti a capacità fonoassorbente;
- prevederà l'obbligo di realizzazione della valutazione di impatto acustico nella fase progettuale di adeguamento della viabilità esistente e realizzazione della nuova viabilità, nonché nelle nuove aree di espansione;
- prevederà la possibilità di attivare o mantenere piccole attività artigianali non nocive o moleste anche negli ambiti di urbanizzazione consolidata previo convenzionamento che definisca a priori le modalità insediative e gli interventi previsti per il rispetto di tutti i parametri igienico-sanitari ed in particolare dei limiti acustici programmati;

b) inquinamento luminoso: in conformità a quanto previsto dalla l.r. 17/2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici" gli interventi di illuminazione pubblici e privati saranno predisposti al fine del miglior contenimento dell'inquinamento luminoso in rapporto alle tecnologie disponibili, allo scopo di tutelare l'ambiente, gli equilibri ecologici ed il risparmio energetico.

A questo scopo inoltre, il P.I., anche attraverso un apposito piano di settore:

- vieta l'uso di fasci di luce roteanti o fisse puntati verso la volta celeste;
- prevede per la viabilità, ovunque possibile, livelli minimi di luminanza ed illuminamento fatto salvo il rispetto degli standard minimi di legge;
- prevede, per i nuovi impianti, il divieto di emissione nell'emisfero superiore oltre il 3 per cento del flusso totale della sorgente;
- prevede, per i nuovi impianti o in caso di adeguamento o sostituzione degli esistenti, caratteristiche finalizzate al risparmio energetico;
- prevede l'adozione di sistemi automatici di controllo del flusso luminoso finalizzati al risparmio energetico.

capo III° - reti e servizi

art. 36 – Viabilità e Reti di Trasporto

36.1 - Sistema stradale

1. Il P.A.T. individua come viabilità primaria:
 - a) la Strada Regionale n. 51 "di Alemagna", tracciato stradale di rilevanza provinciale e asse strategico per i collegamenti Nord-Sud;
 - b) la Strada Provinciale n. 347 "del Passo Cereda e del Passo Duran", tracciato stradale di rilevanza provinciale che permette il collegamento intervallivo tra il Cadore, lo Zoldano, l'Agordino e il Trentino.
2. Il P.A.T., secondo quanto previsto ai successivi commi:
 - a) le nuove previsioni o attuazioni di viabilità comunale che interessano la rete prevista dalla tav.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) del P.T.C.P. dovranno essere verificate quanto alla loro coerenza e funzionalità con il sistema del P.T.C.P. .In particolare:
 - le infrastrutture di interesse sovracomunale che il P.A.T. indica graficamente nell'elaborato tav. 4 "Carta della Trasformabilità" relative a nuove viabilità di progetto costituiscono una indicazione sommaria rispetto all'ubicazione degli effettivi tracciati che andranno definiti in fase di P.I. con specifica progettazione di massima, preliminare o definitiva, riferimento alla programmazione delle opere pubbliche e rispetto dell'art. 49 delle N.d.A. del P.T.C.P.. Le medesime previsioni grafiche del P.A.T. non costituiscono apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e non determinano misure di salvaguardia;
 - la rappresentazione grafica delle nuove previsioni o delle nuove attuazioni di viabilità previste dal P.A.T. che interessano la rete viabilistica regionale e provinciale costituiscono esclusivamente una indicazione sommaria rispetto all'ubicazione effettiva dei tracciati che dovranno essere preventivamente valutati, concordati e definiti con Regione e Provincia nella fase di studio di fattibilità nonché di progettazione preliminare e definitiva attraverso apposito accordo tra enti e dovranno essere formalmente approvati i progetti definitivi-esecutivi. Non costituiscono variante al P.A.T. le modifiche alle previsioni viarie di interesse comunale purché non interferiscano con la viabilità di livello sovracomunale;
 - la definizione del tracciato stradale con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera verrà riportata nella tavola 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" del P.A.T. congiuntamente alla relativa fascia di rispetto senza comportare variante al P.A.T.;
 - b) individua il reticolo stradale esistente e di progetto evidenziando le situazioni di criticità, i tratti viari da ricalibrare, i tratti viari di progetto, i percorsi ciclabili, ciclopedonali, la rete sentieristica;
 - c) promuove gli interventi di adeguamento e potenziamento e le nuove funzioni previste per il sistema del trasporto pubblico in relazione ai servizi ai residenti, alle imprese, alle vocazioni turistiche del territorio;
 - d) favorisce la mobilità attraverso il trasporto pubblico locale, individuato come fattore strategico per il perseguimento delle pari opportunità nelle aree ad accessibilità sfavorita e per la riduzione ed il controllo degli effetti inquinanti connessi alla mobilità privata;
 - e) demanda al P.I.:
 - l'individuazione degli edifici soggetti a demolizione ai fini della sicurezza, dell'adeguamento funzionale e tecnologico della viabilità esistente o di progetto, disciplinando la possibilità di ricorso al credito edilizio ed alla compensazione urbanistica, secondo quanto previsto dalle presenti norme;
 - la disciplina normativa e grafica delle fasce di rispetto delle infrastrutture viarie in conformità al Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione, e delle conformi perimetrazioni dei centri urbani;
 - la programmazione di interventi sulla viabilità mirati all'armonizzazione dei diversi livelli di fruizione del territorio con le finalità legate ad una migliore gestione delle emergenze di protezione civile;
 - la regolamentazione del traffico motorizzato turistico o per l'attività venatoria su tutti i percorsi rotabili a fondo naturale e sulle carrarecce, ai sensi della l.r. 14/92 e s.m.i..

36.2 - Situazioni di criticità

1. Le situazioni di criticità si delineano nei punti e nei tratti della rete viaria che sono soggetti a sovraccarico di flusso veicolare, con conseguente rallentamento della circolazione, aumento della pericolosità e di inquinanti, oltre che nei punti esposti a rischi di carattere idro-geologico e valanghivo.

2. Tali situazioni sono localizzabili in corrispondenza delle intersezioni della rete viaria comunale con quella di collegamento sovralocale ed altri generatori di traffico (bivio con s.p. 347, percorsi turistici, percorsi ciclo-pedonali) o con aree urbane (Valle, Venas e gli altri centri minori) nonché in corrispondenza di aree di instabilità evidenziate dalla tav. 3 delle "Fragilità".
3. Il P.I., in accordo con l'ente gestore, tende alla fluidificazione della mobilità valutando l'opportunità di adeguare il sistema viabilistico relativo ai punti e ai tratti ritenuti critici, con la realizzazione di tratte in nuova sede, anche in galleria, l'allargamento e l'assestamento del fondo stradale, la realizzazione di adeguate protezioni a monte ed a valle rispetto a rischi di frana, smottamento e valanga, l'adeguamento e installazione delle barriere laterali di protezione, il miglioramento dell'illuminazione, della segnaletica verticale ed orizzontale e la creazione di percorsi pedonali e/o ciclabili protetti.
4. A questo scopo, anche ove non puntualmente indicato dalle tavole di progetto, il P.I. può prevedere l'adeguamento della viabilità esistente che si renda opportuno per motivi di sicurezza, previsione di nuovi insediamenti e aumento del volume di traffico, senza che ciò costituisca variante al P.A.T..

36.3 - Viabilità di progetto

1. Rispetto alle previsioni del P.A.T., il P.I.:
 - a) precisa, senza comportare variante:
 - i tratti stradali individuati dal P.A.T.;
 - la viabilità minore, interpodereale e forestale;
 - i percorsi di uso turistico, escursionistico e sportivo;
 - gli interventi sulla viabilità comunale e minore non previsti dal P.A.T. che si rendessero opportuni fatto salvo quanto previsto al precedente art. 36.1 c.2 lett. a);
 - b) in merito al progetto considera:
 - l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista ambientale e paesaggistico, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni nonché l'opportunità di prevedere o garantire opportuni coni visuali;
 - l'inserimento dell'infrastruttura rispetto all'edificato esistente o di progetto, prevedendo eventuali schermature vegetali e barriere anti-rumore;
 - l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista delle visuali, sia dal punto di vista della schermatura che dell'opportunità di prevedere o garantire opportuni coni visuali;
 - la minimizzazione degli sbancamenti e dei riporti di terreno;
 - la precisa definizione delle intersezioni stradali, dei sistemi di accesso, dei percorsi pedonali e/o ciclabili.

36.4 - Percorsi ciclabili

1. Il P.A.T. definisce le seguenti categorie:
 - a) percorsi ciclabili in sede stradale, costituiti da tracciati siti a ridosso degli assi viari principali o che ne utilizzano parte della carreggiata. Le caratteristiche geometriche quali la larghezza, la pendenza, ecc., di tali piste sono definite dal Decreto Ministeriale n.557/99 "Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili";
 - b) percorsi ciclabili di tipo escursionistico e per mountain-bike, costituiti da tracciati localizzati nel territorio aperto, in sede propria o che seguono piste già esistenti, quali sentieri CAI, ecc., le cui caratteristiche geometriche sono dettate dall'andamento morfologico del terreno sul quale insistono, dovendo comunque mantenere i livelli minimi di sicurezza e adeguatezza rispetto ai mezzi ciclabili.
2. Il P.I.:
 - a) individua e localizza i percorsi ciclabili esistenti e di progetto prevedendo idonee iniziative al fine della loro messa in sicurezza;
 - b) per i percorsi con valenza turistica individua e valorizza gli spazi di sosta e i punti panoramici, gli elementi naturali e storico-testimoniali lungo i tracciati e ne prevede il corretto inserimento rispetto alla rete di percorsi esistente;

- c) prevede tratte minori di funzionalità urbana o accesso a servizi pubblici, nonché tratte di collegamento con i percorsi di gerarchia superiore.
- 3. I tracciati di cui alla Tav. 4 devono intendersi come indicativi, potendo essere precisati o soggetti a variazioni, nel rispetto degli intenti funzionali del P.A.T., in sede di P.I..

36.5 - Percorsi ad uso turistico ed escursionistico

- 1. Il P.A.T. individua i percorsi ad uso turistico ed escursionistico, evidenziando i sentieri C.A.I. al fine del dimensionamento dei servizi.
- 2. Il P.I.:
 - a) verifica e precisa i percorsi turistici ed escursionistici di progetto, favorendo, ove possibile, il ripristino dei tracciati esistenti o il recupero dei tracciati storici;
 - b) prevede appositi spazi funzionali e/o panoramici da organizzare per la sosta;
 - c) prevede la mitigazione di eventuali ostacoli alla percezione d'insieme del paesaggio;
 - d) individua e valorizza gli elementi naturali e storico-testimoniali lungo i percorsi;
 - e) valuta la possibilità di fruizione, a servizio dei percorsi, di volumi edilizi esistenti in fregio ai tracciati;
 - f) valuta la possibilità di localizzazione di appositi spazi a parcheggio a servizio dell'utenza.

36.6 - Trasporto pubblico locale

- 1. Il P.A.T. riconosce nel trasporto pubblico locale un essenziale strumento di mobilità e ne incentiva il servizio in accordo con i gestori dei servizi.
- 2. Il P.I.:
 - a) promuove l'integrazione tra i trasporti privati e quelli pubblici, attraverso interventi diretti a rendere l'uso del trasporto pubblico competitivo, per le esigenze di pendolarismo verso il lavoro, la scuola ed i servizi, e a scopi di fruizione turistica;
 - b) definisce e puntualizza le aree per la creazione di posti auto e parcheggi scambiatori al fine di garantire l'accessibilità ai mezzi per il trasporto pubblico e ai bus turistici;
 - c) dispone l'adeguamento delle infrastrutture di supporto al trasporto pubblico locale in caso di nuovi interventi viari di progetto secondo quanto previsto all'art.49 c.1 lett.b) del P.T.C.P..

36.7 - Sistema ferroviario

- 3. Il P.A.T. individua il tracciato della nuova linea ferroviaria prevista dal P.T.C.P. che costituisce vincolo ai fini normativi, demandando ad una successiva variante tematica la definizione puntuale del tracciato nonché delle nuove funzioni previste per il sistema ferroviario in relazione ai servizi ai residenti, alle imprese, alle vocazioni turistiche del territorio.
- 4. L'individuazione del tracciato e dei relativi servizi avverrà in sintonia con la Provincia e – qualora determinati - con gli eventuali soggetti gestori della rete.
- 5. La direttrice prevista in tav. 4 rappresenta un indirizzo indicativo di pianificazione recepito dalla tav. C.4-a del P.T.C.P. e non comporta alcun vincolo o salvaguardia diretta.

art. 37 - Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

- 1. Il P.I.:
 - a) puntualizza gli impianti e le infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ai sensi del Dlgs 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» e della L. 35/2001 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» individuati dal P.A.T. ed eventualmente gli integra;
 - b) prevede l'azonamento del territorio in funzione della possibilità di insediamento di nuovi impianti determinando:

- ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili ad aree e siti sensibili di pregio ambientale, paesaggistico, storico-architettonico e funzionale (scuole, asili, ecc.).
 - ambiti in cui la localizzazione è limitata in quanto interessati da attività antropiche, spazi aperti e solo nel caso di particolari convenienze di carattere tecnico e di migliore servizio alle utenze;
 - ambiti di localizzazione potenziale quali zone già destinate ad impianti tecnologici, aree produttive od aree fortemente compromesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico;
- c) individua, sulla base dei precedenti punti, le localizzazioni preferenziali per la localizzazione dei nuovi impianti con priorità alla copertura del segnale nelle aree e nelle frazioni attualmente non adeguatamente coperte o sottodotate;
- d) incentiva politiche ed iniziative tese a superare il digital-divide ivi comprese quelle relative alla diffusione della banda larga e relativi servizi e ad una adeguata copertura di hot spot wi-fi, oltre che di ulteriori nuove iniziative richieste dalla progressiva innovazione tecnologica del settore;
- e) valuta la possibilità di concretizzare le iniziative di cui ai precedenti punti anche con appositi accordi pubblico-privato e con la definizione di nuove zone a standard per servizio pubblico.

art. 38 - Energia rinnovabile

1. Il P.A.T. assume una visione sostenibile dello sviluppo territoriale, concependo la sostenibilità come risultato di una serie di azioni strategiche e complesse che fanno riferimento all'ambito economico, all'ambito sociale e all'ambito naturale ed ambientale e che sono volte a raggiungere adeguati obiettivi di sviluppo economico, con strategie alternative, basate su un minore consumo di risorse territoriali, materiche ed energetiche. Il P.A.T. promuove la sostenibilità urbana e territoriale con politiche e interventi prioritari per:

- l'uso sostenibile del territorio, con riguardo alla risorsa acqua e suolo;
- la riqualificazione urbana sostenibile;
- l'edilizia sostenibile, residenziale e produttiva;
- la mobilità sostenibile.

2. Con riferimento alla cospicua successione di interventi normativi e regolamentari sul tema delle energie rinnovabili, il P.I. integra ed aggiorna di volta in volta la propria normativa, anche eventualmente solo con idonei rimandi, al fine di evidenziare per quanto possibile il compendio aggiornato delle disposizioni di settore.

Edilizia sostenibile.

3. Obbligatoriamente nei nuovi interventi, e con modalità differenziate nei casi di recupero e ristrutturazione, il P.A.T. prevede che gli interventi edilizi presentino le caratteristiche dell'edilizia sostenibile e della bio-edilizia al fine di assicurare il raggiungimento di standard prestazionali predefiniti, secondo modalità da disciplinare puntualmente da parte del P.I. e che riguardino complessivamente l'intervento ivi comprese le qualità del sito e dell'ambiente esterno, le qualità dell'ambiente interno, i materiali e le tecnologie utilizzate, l'uso delle risorse climatiche, energetiche, idriche, nonché la gestione dei relativi processi.

4. Saranno perseguiti in particolare:

- a) interventi che riducono il fabbisogno nelle abitazioni aumentando l'isolamento termico degli edifici e valorizzando gli apporti solari;
- b) uso di fonti energetiche rinnovabili, da utilizzare e integrare negli edifici per i fabbisogni di riscaldamento dell'acqua igienico-sanitaria e la produzione di energia elettrica;
- c) uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento e delle migliori tecnologie a disposizione per il riscaldamento.

5. Il P.A.T. prevede su tale materia l'adozione da parte del P.I. di un regolamento tecnico finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale, da redarre con riferimento alla normativa vigente ed utilizzando inoltre come indicazione metodologica e pratica le linee guida promosse dall'allegato B.2.18 del P.T.C.P..

Fonti energetiche rinnovabili

6. Il P.I., allo scopo di perseguire quanto stabilito dal presente articolo, applica la disciplina vigente, con particolare riferimento al Dlgs. 28/2011.

7. Relativamente agli impianti per l'energia rinnovabile:

- il P.A.T. recepisce gli obiettivi ed i requisiti di sostenibilità degli impianti di cui al Dlgs n. 387/2003 e s.m.i. e del Dlgs 28/2011 e s.m.i.
 - il P.I., nel rispetto della normativa sovraordinata, prevede indirizzi per definire e localizzare gli impianti e le infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio, favorendone l'ubicazione, in via prioritaria ed in funzione del raggio di utenza, in copertura.
 - al di fuori delle zone destinate ad attività produttive è consentita la collocazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile previa analisi di impatto ambientale e paesaggistico che garantiscano la compatibilità degli interventi e ad esclusione delle aree individuate come di tutela ambientale e paesaggistica.
8. Con riferimento agli impianti a biomasse:
- il P.A.T. incentiva la produzione di energia rinnovabile da biomassa utilizzando preferibilmente le aree boscate di taglio prioritario e recente formazione o comunque specie alloctone ed infestanti;
 - eventuali impianti andranno ubicati nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio e, per quanto possibile, nei pressi della produzione delle biomasse (evitando i lunghi spostamenti di materiale e mezzi nel territorio);
 - in caso di attività di iniziativa pubblica tali impianti possono essere localizzati in appositi azionamenti a servizi pubblici.
9. Nel caso si utilizzi come fonte alternativa l'energia geotermica a bassa entalpia, si considerino le "Linee guida per la realizzazione di impianti di scambio termico con il sottosuolo" della provincia di Belluno (parere favorevole del CTP Ambiente del 14/10/2010 nn. 418/6 reg. ambiente).

TITOLO IV – NORME FINALI

art. 39 - Criteri per la definizione di variante al P.A.T.

art. 40 - Attuazione del P.A.T. e Agenda di Piano

art. 41 – Monitoraggio

art. 42 – Norme finali e transitorie

art.43 - Norme di salvaguardia del P.T.R.C. adottato

2.1.3 Periodo di efficacia e validità

La previsione di durata del PAT è di 10 anni.

2.1.4 Precauzioni atte a impedire e/o attenuare gli impatti

Diverse norme del PAT di Valle di Cadore nascono come precauzioni atte ad impedire e/o attenuare gli impatti. Alcune sono volte ad individuare i caratteri di rilievo, siano essi strutturali, geologici, ambientali, paesaggistici o storici, e renderli invarianti del territorio. Tali norme sono le seguenti:

- Art. 6 Invarianti strutturali;
- Art. 7 Invarianti di natura geologica;
- Art. 8 Invarianti di natura ambientale e paesaggistica;
- Art. 9 Invarianti di natura storico-monumentale;

Le seguenti norme del PAT, inoltre, individuano le fragilità ambientali, geologiche ed idrauliche del territorio, e le tutela dalla possibile insorgenza di impatti, definendo anche diverse prescrizioni.

- Art. 10 Fragilità ambientali;
- Art. 11 Fragilità geologiche: aree idonee e aree idonee a condizione;
- Art. 12 Fragilità geologiche: aree non idonee;
- Art. 13 Fragilità idrauliche.

L'Art. 14 individua i "Rischi di origine antropica e conflittualità insediative", definendo anche in questo caso delle modalità operative al fine di ridurre impatti, anche nocivi per l'uomo.

2.1.5 Piani e/o progetti funzionali all'efficacia/operatività completa del Piano

L'art. 32 delle Norme di Attuazione "Attuazione del P.A.T., P.I.C.T. e Programmi Complessi" riporta:

In osservanza a quanto disposto dalla l.r. 11/04 il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.

Il P.I. può essere redatto unitariamente, con interventi parziali, o con interventi tematici.

Il P.I. dovrà ripartire per ogni singolo A.T.O. la volumetria realizzabile, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T. e coerentemente alle previsioni progettuali contenute nella Tav. 4, avendo cura di definire le modalità di attuazione degli interventi edilizi e garantire l'adeguata dotazione di standard pubblici.

Il P.A.T. può essere attuato anche mediante gli interventi coordinati (Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico e Programmi Complessi) di cui al presente articolo.

Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)

Sono Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) i Piani degli Interventi che comprendono interventi progettuali di rilevante importanza rispetto agli obiettivi fondamentali del P.A.T. e la cui attuazione potrà avvenire attraverso le iniziative più opportune in riferimento alle

dimensioni dell'intervento e con la possibilità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati anche con l'uso di accordi di programma, forme perequative, credito edilizio e compensazione urbanistica che coinvolgano comparti territorialmente disgiunti.

I P.I.C.T. non costituiscono variante al P.A.T. e vanno pertanto attuati nel rispetto:

- della presente normativa;
- del dimensionamento di P.A.T.;
- della S.A.U. trasformabile.

Il P.A.T. individua in via indicativa alcune tematiche che appaiono particolarmente rilevanti al fine del raggiungimento degli obiettivi di Piano, meritevoli di essere attuate con idonei approfondimenti attraverso P.I.C.T. da confermare, modificare od integrare in sede di P.I.. Tali tematiche, suddivise per sistema pianificatorio, sono riportate alla successiva tabella e di seguito descritte.

Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)	
denominazione	settore
Sistema Ambientale	
a) Prati, pascoli ed aree boschive	ambiente–paesaggio-primario
b) Contratto del Fiume Boite	ambiente-servizi-turismo
c) Sistema UNESCO	ambiente - paesaggio
Sistema Insediativo	
d) Centri storici	residenza
e) Accessibilità urbana	residenza - servizi
f) Riqualificazione energetica dei centri	residenza – produttivo - servizi
Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)	
denominazione	settore
Sistema Infrastrutturale	
g) Il viale dei servizi	servizi - produttivo
h) Venas stazione	servizi – turismo
Sistema Produttivo e Turistico	
i) Ricettività diffusa	turismo
j) Rete Percorsi del territorio e bike	turismo – ambiente - servizi

2.2 Identificazione e misura degli effetti

Con riferimento al Piano in esame, sono stati esaminati tutti i fattori di cui all'elenco riportato nell'ALLEGATO B alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014.

Nella tabella seguente ogni articolo delle Norme di Attuazione, escluse quelle con indicazioni di carattere generale, viene messo in relazione con il possibile effetto provocato dalla sua attuazione e successivamente analizzato.

ARTICOLO	NOTE/VALUTAZIONE	D01 Strade, sentieri e ferrovie	E01 Aree urbane, insediamenti umani	E04.01 Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli	E06 Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari	G01 Attività sportive e ricreative all'aperto	G02 Strutture per lo sport e il tempo libero	H Inquinamento	H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori	J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie
art. 15 - Trasformabilità del territorio (tav.4)	Norma di carattere generale che rimanda a specifiche trasformabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
art. 16 – Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.)	Norma di carattere generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
art. 17 - Il bosco	Azioni con effetti positivi sul territorio. Rispetto alla Rete Natura 2000 viene richiamata la necessità di non danneggiare habitat e specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva "Habitat" e della Direttiva "Uccelli".	-	-	-	-	-	-	-	-	-
art. 18 – Neoformazioni e condizioni di non boscosità	Norma con ricadute positive per il territorio, ma nell'eventuale coinvolgimento diretto o indiretto di habitat e specie della direttiva habitat nell'ambito della Rete Natura 2000 gli effetti andranno valutati caso per caso. In questa fase, non essendo ancora definite le aree, non sono valutabili.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ARTICOLO	NOTE/VALUTAZIONE	D01 Strade, sentieri e ferrovie	E01 Aree urbane, insediamenti umani	E04.01 Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli	E06 Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari	G01 Attività sportive e ricreative all'aperto	G02 Strutture per lo sport e il tempo libero	H Inquinamento	H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori	J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie
art. 19 - Superfici agricole, prative, pascolive	Norma con effetti positivi poiché molte specie e habitat tutelati anche al di fuori della Rete Natura 2000 sono strettamente connessi ad una gestione agricola sostenibile.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
art. 20 - Edificabilità in zona agricola	Norma che in questa sede non può essere valutata nei suoi effetti poiché non contestualizzata a livello cartografico. Demanda inoltre al P.I. molte azioni e in quella sede andranno valutate.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
art. 21 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica	Indirizzi e criteri di carattere generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
art. 22 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio	Indirizzi e criteri di carattere generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
art. 23 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica	Indirizzi e criteri di carattere generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
art. 24 - Criteri generali di dimensionamento e standard urbanistici			X		X	X		X	X	X
art. 25 – Sistema dei centri storici: centri storici e nuclei di antica formazione			X		X			X	X	

ARTICOLO		NOTE/VALUTAZIONE	D01 Strade, sentieri e ferrovie	E01 Aree urbane, insediamenti umani	E04.01 Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli	E06 Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari	G01 Attività sportive e ricreative all'aperto	G02 Strutture per lo sport e il tempo libero	H Inquinamento	H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori	J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie
art. 26 - Sistema dei centri storici: incentivazione alla dotazione di servizi				X		X			X	X	
art. 27 - Sistema urbano: aree ad urbanizzazione consolidata residenziale				X		X			X	X	X
art. 28 - Sistema turistico: interventi di carattere alberghiero ed extralberghiero				X		X			X	X	X
art. 29 - Sistema produttivo: aree ad urbanizzazione consolidata produttiva				X		X			X	X	X
art. 30 - Linee preferenziali di sviluppo e interventi di ridefinizione del margine				X		X			X	X	X
art. 31 - Ambito da tutelare, riqualificare, valorizzare					X				X	X	X
art. 32 - Attuazione del P.A.T., P.I.C.T. e Programmi Complessi	Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prati, pascoli ed aree boschive	Si tratta di progettualità non ancora puntualmente definite e localizzate che andranno valutate in sede di definizione dei singoli Piani degli Interventi a Coordinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contratto del Fiume Boite		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistema UNESCO		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centri storici		-	-	-	-	-	-	-	-	-

ARTICOLO		NOTE/VALUTAZIONE	D01 Strade, sentieri e ferrovie	E01 Aree urbane, insediamenti umani	E04.01 Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli	E06 Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari	G01 Attività sportive e ricreative all'aperto	G02 Strutture per lo sport e il tempo libero	H Inquinamento	H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori	J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie
	Accessibilità urbana	Tematico (P.I.C.T.). Si tratta comunque di interventi di riqualificazione del territorio con risvolti positivi anche negli aspetti naturalistici.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Riqualificazione energetica dei centri		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Il viale dei servizi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Venas stazione		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rete Percorsi del territorio e bike		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ricettività diffusa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programmi Complessi										
	Programma complesso "Rusecco"		X	X		X		X	X	X	X
art. 33 - Sportello unico per le attività produttive e attività produttive fuori zona		Norma di carattere generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
art. 34 - Disposizioni attuative per il P.I.		Norma di carattere generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
art. 35 – Tutela dall'inquinamento acustico e luminoso		Norma con effetti positivi per il contenimento dell'inquinamento acustico e luminoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
art. 36 – Viabilità e Reti di Trasporto	36.1 Sistema stradale	Dalla valutazione rimane esclusa l'ipotesi di nuova	X						X	X	X

ARTICOLO		NOTE/VALUTAZIONE	D01 Strade, sentieri e ferrovie	E01 Aree urbane, insediamenti umani	E04.01 Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli	E06 Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari	G01 Attività sportive e ricreative all'aperto	G02 Strutture per lo sport e il tempo libero	H Inquinamento	H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori	J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie
	36.2 Situazioni di criticità	viabilità Macchietto-Venas recepita dal PTCP rimandando alla Valutazione di Incidenza dello stesso Piano.									
	36.3 Viabilità di progetto										
	36.4 Percorsi ciclabili		X				X		X	X	X
	36.5 Percorsi ad uso turistico ed escursionistico	Si tratta di progettualità non ancora puntualmente definite che andranno valutate in sede di definizione del Piano degli Interventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36.6 Trasporto pubblico locale	Norma con effetti positivi riconoscendo nel trasporto pubblico locale un essenziale strumento di mobilità e incentivando il servizio in accordo con i gestori dei servizi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ARTICOLO		NOTE/VALUTAZIONE	D01 Strade, sentieri e ferrovie	E01 Aree urbane, insediamenti umani	E04.01 Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli	E06 Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari	G01 Attività sportive e ricreative all'aperto	G02 Strutture per lo sport e il tempo libero	H Inquinamento	H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori	J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie
	36.7 Sistema ferroviario	Essendo una trasformabilità recepita dal PTCP si rimanda alle valutazioni di questo piano. La direttrice prevista in tav. 4 rappresenta un indirizzo indicativo di pianificazione recepito dalla tav. C.4-a del P.T.C.P. e non comporta alcun vincolo o salvaguardia diretta.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
art. 37 - Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico		Si tratta di progettualità non ancora puntualmente definite che andranno valutate in sede di definizione dei singoli Piani degli Interventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
art. 38 - Energia rinnovabile		Si tratta di progettualità che in linea di massima hanno effetti positivi sul territorio ma che puntualmente non sono ancora definite e che andranno quindi valutate in sede di definizione del Piano degli Interventi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Si andranno di seguito a descrivere puntualmente i singoli Fattori di pressione individuati:

D01 Strade, sentieri e ferrovie

Tra le previsioni del PAT vi è la realizzazione di alcuni brevi tratti di strada suddivisi in viabilità principale di progetto, viabilità secondaria di progetto e viabilità da potenziare. Vi sarà anche la realizzazione di tre rotatorie e della variante I dell'itinerario ciclabile "Lunga via delle Dolomiti".

Estensione: viabilità principale di progetto 650 metri; viabilità secondaria di progetto 306 metri; viabilità da potenziare 199 metri; variante ciclabile "Lunga via delle Dolomiti" 2366 metri

Durata: una volta realizzate avranno carattere permanente

Magnitudine Intensità: si rimanda agli altri fattori di pressione individuati (J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie; H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori; H Inquinamento)

Periodicità: permanente

Frequenza: una volta

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle trasformabilità che verranno attuate

E01 Aree urbane, insediamenti umani

E06 Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari

Estensione: il PAT prevede un dimensionamento globale di 70.000 mc. Le previsioni di espansione edilizia saranno strutturate su due assi di intervento: il primo individua le linee preferenziali di sviluppo insediativi (località San Rocco) per complessivi 10.000 mc; il secondo riguarda il completamento e la ridefinizione del margine delle aree di urbanizzazione consolidata nell'ottica della densificazione e razionalizzazione dei centri esistenti (60.000 mc). A questi vanno aggiunti 10.430 mq nelle Linee preferenziali di sviluppo commerciale.

Magnitudine Intensità: si rimanda agli altri fattori di pressione individuati (J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie; H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori; H Inquinamento)

Periodicità: permanente

Frequenza: una volta

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle trasformabilità che verranno attuate

E04.01 Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli

Il P.A.T. individua nel terrazzo pianeggiante a sud del Lago di Valle, in località Pian de Sote / Staulin, un ampio ambito prativo da tutelare, riqualificare e valorizzare (art. 31). L'ambito è attualmente contrassegnato dalla presenza di numerosi fienili e volumi di origine agricola ormai in massima parte dismessi, in via di abbandono e comunque non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola tanto che negli ultimi decenni si è assistito ad un progressivo rimboschimento delle originarie radure e superfici prative e ad un degrado degli annessi rustici. La destinazione

prevista è ad uso turistico a bassa densità con gestione unitaria convenzionata, previa approvazione di un piano attuativo esteso all'intero ambito, attivabile anche per stralci funzionali.

Estensione: l'ambito si estende su una superficie di 153.603 mq. Il dimensionamento di Piano riserva 1300 mc per la realizzazione dei servizi tecnici necessari per un funzionale cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali esistenti in aree per la ristorazione, abitazione del custode, ecc.

Magnitudine Intensità: si rimanda agli altri fattori di pressione individuati (J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie; H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori; H Inquinamento)

Periodicità: permanente

Frequenza: una volta

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle trasformabilità che verranno attuate.

G01 Attività sportive e ricreative all'aperto

G02 Strutture per lo sport e il tempo libero

Tra le previsioni vi è la variante all'itinerario ciclabile "Lunga via delle Dolomiti". Nel Programma Complesso Rusecco è inoltre previsto l'ampliamento e l'adeguamento dell'area a standard sportivo esistente con l'integrazione di un'area a parco-giochi di quartiere.

Estensione: i servizi standard di progetto previsti dal PAT (previsione di espansione dell'area degli impianti sportivi a sud di San Rocco; individuazione di un'ampia area da destinare a servizi pubblici e a parco gioco e sport a destra dalla ciclabile della Lunga Via delle Dolomiti a Nord del municipio di Valle, previsione di un'area di interesse pubblico a Sud dell'abitato di Venas lungo la ciclabile della Lunga Via delle Dolomiti) riguardano un'area di 24.301 mq. La variante alla pista ciclabile è lunga 2366 metri.

Magnitudine Intensità: si rimanda agli altri fattori di pressione individuati (J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie; H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori; H Inquinamento)

Periodicità: permanente

Frequenza: una volta

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle trasformabilità che verranno attuate

H Inquinamento

Le previsioni del PAT, in relazione alle diverse trasformabilità previste (urbanizzazione (art. 27 e 29), servizi standard di progetto (art. 24), linee preferenziali di espansione (art. 30), programma complesso Rusecco (art. 32), viabilità (art. 36), piste ciclabili (art. 36) ecc. potranno comportare, sia in fase di cantiere che di esercizio, la produzione di inquinanti che potranno riguardare le acque superficiali, le sorgenti, l'aria ed il suolo. Si tratta di effetti difficilmente prevedibili in questa fase ma che nel complesso si ritengono abbastanza contenuti, visti gli ambiti interessati.

Estensione: non quantificabile in via generale. Per i temi misurabili si veda quanto indicato sopra

Durata: non valutabile in via generale. Per i temi valutabili si veda quanto indicato sopra

Magnitudine Intensità: non valutabile in via generale. Per i temi valutabili si veda quanto indicato sopra

Periodicità: non valutabile in via generale. Per i temi valutabili si veda quanto indicato sopra

Frequenza: non valutabile in via generale. Per i temi valutabili si veda quanto indicato sopra

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle trasformabilità che verranno attuate

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori

Le previsioni del PAT, in relazione alle diverse trasformabilità previste (urbanizzazione (art. 27 e 29), servizi standard di progetto (art. 24), linee preferenziali di espansione (art. 30), programma complesso Rusecco (art. 32), viabilità (art. 36), piste ciclabili (art. 36) ecc. comporteranno sia in Fase di cantiere che di esercizio la produzione di rumori con conseguente disturbo sonoro.

Estensione: fino a 200 metri dalle aree interessate dalle trasformabilità.

Durata: non valutabile in via generale. Per i temi valutabili si veda quanto indicato sopra

Magnitudine Intensità: fino a un massimo di circa 50 decibel

Periodicità: non valutabile in via generale. Per i temi valutabili si veda quanto indicato sopra

Frequenza: non valutabile in via generale. Per i temi valutabili si veda quanto indicato sopra

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle trasformabilità che verranno attuate

J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie

Le previsioni del PAT, in relazione alle diverse trasformabilità previste (urbanizzazione (art. 27 e 29), servizi standard di progetto (art. 24), linee preferenziali di espansione (art. 30), programma complesso Rusecco (art. 32), viabilità (art. 36), piste ciclabili (art. 36) ecc. comporteranno una potenziale perdita di ambienti naturali tra i quali principalmente prati.

Estensione: circa 21,5 ettari (esterni alle aree della Rete Natura 2000)

Durata: una volta attuata sarà permanente

Magnitudine Intensità: non valutabile, non è detto che l'intera superficie venga trasformata

Periodicità: una volta attuata sarà permanente

Frequenza: una volta

Probabilità di accadimento: non valutabile, non è detto che l'intera superficie venga trasformata

Si riportano in forma sinottica i Fattori di pressione individuati con i rispettivi effetti primari e secondari, ove presenti.

In Allegato V sono riportati gli shape con le diverse trasformabilità del PAT analizzate.

FATTORE	EFFETTO PRIMARIO (ove esistente)	EFFETTO SECONDARIO (ove esistente)
D01 Strade, sentieri e ferrovie E01 Aree urbane, insediamenti umani E06 Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari E04.01 Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli G02 Strutture per lo sport e il tempo libero	H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori	Disturbo da rumore alla fauna
	J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie	Perturbazione della fauna
	H Inquinamento	
G01 Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative	H06.01 Disturbo sonoro, inquinamento acustico	Disturbo da rumore alla fauna

2.3 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi

Al fine di individuare l'area di incidenza potenziale sono stati considerati, principalmente, i seguenti fattori:

- localizzazione degli interventi rispetto ai siti Natura 2000 presi in considerazione nella presente relazione;
- tipologia degli impatti;
- magnitudine degli impatti;
- tipologia ambientale dei luoghi direttamente interessati dalle opere;
- caratteristiche geomorfologiche ed orografiche del territorio analizzato.

L'obiettivo che ci si propone è quello di individuare una fascia entro la quale si potranno propagare gli effetti conseguenti ai fattori di pressione individuati a carico degli elementi della rete ecologica Natura 2000, nella consapevolezza che, allontanandosi dalle aree direttamente interessate dai lavori, si assisterà ad una attenuazione dei meccanismi di alterazione provocati dagli interventi.

Alcune incidenze, quali la riduzione di superficie di habitat, si esauriscono nell'area di effettiva presenza dell'opera, mentre i fenomeni perturbativi a carico di habitat o specie si possono manifestare anche a distanza.

Per la definizione dell'area di impatto potenziale (ovvero del limite spaziale dell'analisi) è stato preso in considerazione il fattore che incide maggiormente sulla fauna, costituito dal rumore dei mezzi di cantiere.

Rumore

Per quanto riguarda le emissioni sonore, in considerazione dei mezzi che saranno impiegati in cantiere, è stata valutata la distanza entro la quale il rumore prodotto dai macchinari decade al disotto della soglia di disturbo per la fauna che, secondo uno studio del 1986 di Reijnen e Thissen (Dinetti, 2000), si attesta sul valore di 50 dB(A).

L'attenuazione dovuta alla distanza (Att dist) tra la sorgente sonora e il ricettore (dBA), considerando una propagazione di tipo semisferico in campo libero, è data dalla formula:

$$\text{Att dist} = 20 * \log (r/r_0) - 3$$

Dove:

Att dist = attenuazione dovuta alla distanza (dBA);

r = distanza tra sorgente e recettore (m);

r₀ = distanza di riferimento, in genere 10 m.

Nella seguente tabella sono riportati i dati di attenuazione del rumore all'aumentare della distanza in campo libero. Sono stati considerati alcuni dei mezzi che saranno presumibilmente utilizzati negli interventi previsti con l'emissione sonora alla fonte più elevata.

Macchina	Rumore alla fonte (dBA)	Rumore attenuato a distanza dalla sorgente						
		50	100	200	300	400	500	750
Attenuazione		11	17	24	27	30	31	35
Autocarro	80	69	63	56	53	50	49	45
Escavatore	84	73	67	60	57	54	53	49
Pala meccanica	75	64	58	51	48	45	44	40
Ruspa mini	81	70	64	57	54	51	50	46

E' opportuno sottolineare che i dati riportati in tabella si riferiscono ad una propagazione sonora in campo libero, nella realtà, invece, il livello sonoro decade col crescere della distanza più rapidamente di quanto previsto dalle relazioni matematiche. Le cause principali di questo fenomeno sono:

- ✓ presenza di vegetazione tra sorgente e ricevente;
- ✓ effetti di natura meteorologica;
- ✓ barriere artificiali o naturali.

Come riportato da Agostoni e Marinoni (1987), la presenza di ampie masse di vegetazione tra la sorgente sonora e il ricettore permette l'attenuazione di 5-6 dBA per ogni 100 m di massa vegetale densa. Nel contesto in esame, dove l'area natura 2000 vede estese formazioni boscate

a contatto con le aree di intervento i dati di attenuazione del rumore all'aumentare della distanza dalla fonte assumono i valori riportati nella seguente tabella.

Macchina	Rumore alla fonte (dBA)	Rumore attenuato a distanza dalla sorgente							
		50	100	200	300	400	500	750	1000
Attenuazione		13,5	22	35	42	50	56	72,5	87
Autocarro	80	66.5	58	45	38	30	24	7.5	-7
Escavatore	84	70,5	62	49	42	34	28	11.5	-3
Pala meccanica	75	61,5	53	40	33	25	19	2,5	-12
Ruspa mini	81	67.5	59	46	39	31	25	8.5	-6

Alla luce di quanto detto e in riferimento ai dati della tabella sopra riportata, per la definizione del limite spaziale entro cui è possibile avere effetti per gli habitat e la fauna, si è scelto di considerare una distanza di riferimento pari a **200** metri dal punto di generazione delle incidenze. A questa distanza, il livello sonoro del rumore prodotto dai cantieri per la realizzazione degli interventi previsti decade al di sotto della soglia dei 50 dB(A).

In Allegato I e II vengono riportate le cartografie, nelle quali sono indicate le diverse trasformabilità, rispetto alla rete Natura 2000, e la relativa area di indagine.

In Allegato III viene invece riportata la carta delle trasformabilità nell'intero territorio comunale con indicati i codici degli habitat Natura 2000.

In Allegato V sono riportati gli *shape file* con i Limiti spaziali d'analisi.

2.4 Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente

Al momento non sono noti piani, progetti e/o interventi che possano interagire congiuntamente.

3 FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

3.1 Identificazione degli elementi dei siti della Rete Natura 2000 interessati

Come si può vedere negli Allegati I e II relativi ai Limiti spaziali e temporali d'analisi, nessun Sito della Rete Natura 2000 rientra nei suddetti limiti. Si riporta tuttavia la descrizione dei tre Siti presenti nel territorio comunale:

- ☐ SIC/ZPS IT3230081 "Gruppo Antelao – Marmarole - Sorapis",
- ☐ ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico"
- ☐ SIC IT3230031 "Val Tovanella Bosconero" (compreso nella ZPS "Dolomiti del Cadore e del Comelico")

SIC/ZPS IT3230081 "Gruppo Antelao – Marmarole - Sorapis"

Il Sito, identificato a livello comunitario nell'elenco dei SIC e delle ZPS con il codice IT3230081 e denominato "Gruppo Antelao – Marmarole – Sorapis", rientra completamente all'interno della Provincia di Belluno ed interessa i comuni di Cortina d'Ampezzo, Auronzo di Cadore, Lozzo di Cadore, Domegge di Cadore, Calalzo, Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore, Borca di Cadore e San Vito di Cadore. Si tratta di una delle aree SIC/ZPS più estese del Veneto e tale ambito è stato anche classificato come possibile futuro Parco Naturale Regionale. Il SIC/ZPS, come riportato nella specifica scheda descrittiva della Banca Dati della Regione Veneto, si caratterizza per la presenza di *"Foreste montane e subalpine di Picea abies; foreste di larice e pino silvestre, versanti calcarei alpini, prati pionieri su cime rocciose"*. L'area protetta ricade nella regione biogeografica alpina e si estende per una superficie di circa 17.070 ha al cui interno sono ben rappresentate numerose tipologie ambientali proprie della montagna dolomitica.

Gli habitat presenti nel Sito, fra quelli indicati nell'Allegato I della Direttiva Habitat (in grassetto quelli prioritari) sono i seguenti:

CODICE	DESCRIZIONE DEGLI HABITAT
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>
4060	Lande alpine e boreali
4070	*Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e di <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)
4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

CODICE	DESCRIZIONE DEGLI HABITAT
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee)
6230	*Formazioni erbose a <i>Nardus</i>, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone sub-montane dell'Europa continentale)
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi e argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
7140	Torbiere di transizione e instabili
7220	*Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (<i>Cratoneurion</i>)
7230	Torbiere basse alcaline
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino nivale (<i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i>)
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofita
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
8240	*Pavimenti calcarei
8340	Ghiacciai permanenti
9130	Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>
91E0	*Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>)
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>

Gli habitat 3230, 6520, 8230 e 9140 non sono stati riportati nella cartografia habitat e non si ritengono pertanto presenti. Si ritiene invece presente l'habitat 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili che non è riportato nella cartografia habitat e nemmeno nel Formulario Standard.

Dal punto di vista **floristico**, tra le specie di piante incluse nell'Allegato II della Direttiva Habitat si segnala la presenza della rara Orchidea *Cypripedium calceolus* (Scarpetta o Pianella della Madonna), inserita in un contesto dove la conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie è definita eccellente, mentre in Allegato IV sono riportate *Campanula morettiana* e *Physoplexis comosa*.

Nella scheda di riferimento per quest'area SIC/ZPS si riportano, inoltre, tra le specie vegetali più importanti le seguenti: *Primula tyrolensis*, *Viola pinnata*, *Dactylorhiza majalis* e *Galium margaritaceum*.

UCCELLI

Aquila reale *Aquila chrysaetos* (Allegato I Dir. Uccelli)
Civetta capogrosso *Aegolius funereus* (Allegato I Dir. Uccelli)
Civetta nana *Glaucidium passerinum* (Allegato I Dir. Uccelli)
Fagiano di monte *Lyrurus tetrix* (Allegato I Dir. Uccelli)
Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus* (Allegato I Dir. Uccelli)
Francolino di monte *Tetrastes bonasia* (Allegato I Dir. Uccelli)
Gallo cedrone *Tetrao urogallus* (Allegato I Dir. Uccelli)
Gufo reale *Bubo bubo* (Allegato I Dir. Uccelli)
Pernice bianca *Lagopus muta helveticus* (Allegato I Dir. Uccelli)
Picchio nero *Dryocopus martius* (Allegato I Dir. Uccelli)

ANFIBI

Ululone dal ventre giallo *Bombina variegata* (Allegati II, IV Dir. Habitat)

MAMMIFERI

Orso *Ursus arctos* (Allegato II, IV Dir. Habitat)
Lince *Lynx lynx* (Allegato II, IV Dir. Habitat)
Driomio *Dryomys nitedula* (Allegato IV Dir. Habitat)

La specificità faunistica, invece, non è determinata tanto dalla presenza di specie assenti in altri contesti limitrofi quanto piuttosto dal fatto che la zona del Gruppo Antelao - Marmarole – Sorapis può contare su estesissimi habitat indisturbati, dove molte importanti specie possono vivere e riprodursi. Non mancano comunque peculiarità specifiche, soprattutto fra gli **Uccelli**, quali le arene di canto di Fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*), dove in primavera alcune decine di maschi si sfidano in parata per la conquista delle femmine, o i numerosi, vasti e inaccessibili circhi glaciali del settore nord delle Marmarole, che rappresentano alcune delle aree più ricettive della montagna veneta nei confronti della Pernice bianca (*Lagopus mutus helveticus*), per non citare gli estesi complessi boscati, regno del Gallo cedrone (*Tetrao urogallus*).

La parte meridionale della zona delle Marmarole si trova lungo una delle maggiori rotte di affilo dell'avifauna e su questi versanti transitano d'autunno notevolissimi contingenti di fringillidi e turdidi.

Tra le specie di uccelli non elencati nell'Allegato I della sopra citata Direttiva, sono riportati Sparviere (*Accipiter nisus*), Picchio muraiolo (*Thicodroma muraria*), Astore (*Accipiter gentilis*), Fringuello alpino (*Montifringilla nivalis*) e Nocciolaia (*Nucifraga caryocatactes*).

ZPS IT3230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico”

L'area è identificata a livello comunitario nell'elenco delle ZPS con il codice IT 3230089 “Dolomiti del Cadore e Comelico”. Il sito rientra completamente all'interno della Provincia di Belluno, ed interessa i Comuni di Castellavazzo, Longarone, Forno di Zoldo, Ospitale di Cadore, Cibiana di Cadore, Valle di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di

Cadore, Vigo di Cadore, Sappada, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, Danta, San Nicolò di Cadore, Comelico Superiore, Auronzo di Cadore. L'area ricade nella regione biogeografica alpina e si estende per una superficie di circa 70.332 ha e, come riportato nella specifica scheda descrittiva della Banca Dati della Regione Veneto, è "un'area in prevalenza dolomitica che interessa parte della Catena Carnica Principale ove affiora il basamento cristallino paleozoico caratterizzato da rocce silicatiche. Sono presenti in quota pareti rocciose, ghiaioni, piccoli ghiacciai, nevai permanenti, circhi glaciali, laghetti alpini, foreste a prevalenza di conifere: lariceti, abieteti, pinete di pino silvestre. Arbusteti subalpini, alnete ad ontano bianco, pendii detritici; prateria alpine (*Festucetum variae*, *Hypochoerido-Festucetum paniculatae* e aggruppamenti ad *Agrostis schraderana*) e ambienti subnivali, sia silicei che calcarei; prati pingui montani e prati palustri presenza di torbiere sia acide che alcaline. L'habitat 6210 è prioritario."

Di seguito si riportano gli habitat e le specie presenti nel sito, fra quelli di Allegato della Direttiva Habitat e Uccelli riportati nel piano di gestione in corso di approvazione (in grassetto quelli prioritari):

CODICE	DESCRIZIONE DEGLI HABITAT
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>
4060	Lande alpine e boreali
4070	*Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e di <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)
4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicee
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* stupenda fioritura di orchidee)
6230	*Formazioni erbose a <i>Nardus</i>, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone sub-montane dell'Europa continentale)
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi e argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
6520	Praterie montane da fieno
7110	*Torbiere alte attive
7140	Torbiere di transizione e instabili
7150	Depressioni in substrati torbosi del <i>rhynchosporion</i>
7230	Torbiere basse alcaline
7240	*Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>

CODICE	DESCRIZIONE DEGLI HABITAT
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino nivale (<i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i>)
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofita
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
8240	*Pavimenti calcarei
9130	Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>
9180	*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>
91D0	*Torbiera boschive
91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>
9530	*Foreste (sub)mediterranee di pini neri endemici

Dal punto di vista **floristico**, tra le specie di piante incluse nell'allegato II della Direttiva Habitat si segnala la presenza della rara orchidea *Cypripedium calceolus*. Altre specie floristiche importanti per il sito sono:

Andromeda polifolia, *Arenaria huteri*, *Campylium stellatum*, *Cystopteris sudetica*, *Doronicum austriacum*, *Drosera longifolia*, *Drosera rotundifolia*, *Drosera x obovata*, *Equisetum pratense*, *Erigeron atticus*, *Eritrichium nanum*, *Euphrasia portae*, *Fissidens adianthoides*, *Potentilla nitida*, *Potentilla palustris*, *Primula wulfeniana*, *Prunus padus*, *Ranunculus parnassifolius*, *Rhynchospora alba*, *Salix pentandra*, *Saponaria pumila*, *Scheuchzeria palustris*, *Schoenus ferrugineus*, *Scorzonera humilis*, *Sempervivum wulfenii*, *Carex chordorrhiza*, *Carex diandra*, *Carex dioica*, *Carex lasiocarpa*, *Carex limosa*, *Carex pauciflora*, *Carex rostrata*, *Depranocladus revolvens*, *Gentiana froelichii*, *Gentiana prostrata*, *Jovibarba arenaria*, *Kobresia simpliciuscula*, *Leontodon berinii*, *Lomatogonium carinthiacum*, *Menyanthes trifoliata*, *Montia fontana*, *Spiraea decumbens* ssp. *tomentosa*, *Swertia perennis*, *Tofieldia pusilla*, *Triglochin palustre*, *Utricularia minor*, *Vaccinium microcarpum*, *Vaccinium oxycoccus*.

Per la componente faunistica la situazione è schematizzabile nel seguente elenco:

INVERTEBRATI

Erebia calcaria, Allegato II e IV Dir. Habitat

RETTILI

Colubro liscio *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768), Allegato IV Dir. Habitat

ANFIBI

Ululone dal ventre giallo *Bombina variegata* (Linnaeus, 1758), Allegato II e IV Dir. Habitat

Salamandra pezzata *Salamandra atra* (Laurenti, 1768), Allegato IV Dir. Habitat

UCCELLI

Aquila reale *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758), Allegato I Dir. Uccelli

Civetta capogrosso *Aegolius funereus* (Linnaeus, 1758), Allegato I Dir. Uccelli

Civetta nana *Glaucidium passerinum* (Linnaeus, 1758), Allegato I Dir. Uccelli

Coturnice *Alectoris graeca* (Meisner, 1804), Allegato I Dir. Uccelli

Fagiano di monte *Lyrurus tetrix* (Linnaeus, 1758), Allegato I Dir. Uccelli
 Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758), Allegato I Dir. Uccelli
 Francolino di monte *Tetrastes bonasia* (Linnaeus, 1758), Allegato I Dir. Uccelli
 Gallo forcello *Tetrao urogallus* (Linnaeus, 1758), Allegato I Dir. Uccelli
 Grifone *Gyps fulvus* (Hablizl, 1783), Allegato I Dir. Uccelli
 Gufo reale *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758), Allegato I Dir. Uccelli
 Nibbio bruno *Milvus migrans* (Boddaert, 1783), Allegato I Dir. Uccelli
 Pellegrino *Falco peregrinus* (Tunstall, 1771), Allegato I Dir. Uccelli
 Pernice bianca *Lagopus muta* (Thienemann 1829), Allegato I Dir. Uccelli
 Picchio cenerino *Picus canus* (Gmelin, 1788), Allegato I Dir. Uccelli
 Picchio nero *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758), Allegato I Dir. Uccelli
 Picchio tridattilo *Picoides tridactylus* (Linnaeus, 1758), Allegato I Dir. Uccelli
 Piviere tortolino *Charadrius morinellus*, Allegato I Dir. Uccelli
 Re di quaglie *Crex crex* (Linnaeus, 1758), Allegato I Dir. Uccelli
 Succiacapre *Caprimulgus europaeus* (Linnaeus, 1758), Allegato I Dir. Uccelli

MAMMIFERI

Drionio *Dryomys nitedula* (Pallas, 1779), All. IV Dir. Habitat
 Lince *Lynx lynx* (Linnaeus, 1758), Allegato II e IV Dir. Habitat
 Orso *Ursus arctos* * (Linnaeus, 1758), Allegato II e IV Dir. Habitat

SIC IT3230031 “Val Tovanella Bosconero”

L'area “Val Tovanella Bosconero” è identificata a livello comunitario nell'elenco dei SIC con il codice IT3230031. Tale area rientra interamente nella Provincia di Belluno, ed interessa i Comuni di Castellavazzo, Longarone, Forno di Zoldo, Ospitale di Cadore, Cibiana di Cadore, Valle di Cadore e Perarolo di Cadore; il Sito ricade nella regione biogeografica alpina e si estende per una superficie di circa 8.846 ha e, come riportato nella specifica scheda descrittiva della Banca Dati della Regione Veneto, è caratterizzata da “Foreste miste di conifere e latifoglie; pinete; pendii detritici e aridi; pareti dolomitiche; estese mughete; lembi residui di torbiere, ruscelli alpini; megaforbietti”.

Il SIC IT3230031 “Val Tovanella Bosconero” è compreso all'interno della ZPS IT3230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico”.

Di seguito si riportano gli habitat e le specie presenti nel sito, fra quelli di Allegato della Direttiva Habitat e Uccelli (in grassetto quelli prioritari):

CODICE	DESCRIZIONE DEGLI HABITAT
3220	Fiumi alpini con vegetazione erbacea riparia
4070	*Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e di <i>Rhododendron hirsutum</i> (Mugo-<i>Rhododendretum hirsuti</i>)

CODICE	DESCRIZIONE DEGLI HABITAT
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6210	Formazioni erbose secche seminaturali a facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) *(stupenda fioritura di orchidee)
6230	*Formazioni erbose a <i>Nardus</i>, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile
6520	Praterie montane da fieno
7230	Torbiere basse alcaline
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>
9180	*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>
91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>
9530	*Pinete (sub-) mediterranee di Pini neri endemici

Dal punto di vista **floristico**, tra le specie di piante incluse nell'Allegato II della Direttiva Habitat si segnala la presenza della rara Orchidea *Cypripedium calceolus* (Scarpetta o Pianella della Madonna), inserita in un contesto dove la conservazione degli elementi degli habitat importanti per la specie è definita eccellente, mentre *Campanula morettiana* e *Physoplexis comosa* sono inserite in Allegato IV e *Gentiana lutea* in Allegato V, sempre della suddetta Direttiva. Altre specie importanti per il Sito sono: *Carex limosa*, *Crepis pontana*, *Epipactis microphylla*, *Galium margaritaceum*, *Minuartia capillacea*, *Primula tyrolensis*, *Stipa ericaulis* e *Astragalus purpureus*.

Per la componente **faunistica** la situazione è schematizzabile nel seguente elenco:

PESCI

Trota marmorata *Salmo marmoratus* (Allegato II Dir. Habitat)

ANFIBI

Ululone dal ventre giallo *Bombina variegata* (Allegati II, IV Dir. Habitat)

RETTILI

Vipera dal corno *Vipera ammodytes* (Allegato IV Dir. Habitat)

MAMMIFERI

Martora *Martes martes* (Allegato V Dir. Habitat)

Orso bruno *Ursus arctos* (Allegati II, IV Dir. Habitat)

UCCELLI

Aquila reale *Aquila chrysaetos* (Allegato I Dir. Uccelli)

Biancone *Circaetus gallicus* (Allegato I Dir. Uccelli)

Civetta capogrosso *Aegolius funereus* (Allegato I Dir. Uccelli)

Civetta nana *Glaucidium passerinum* (Allegato I Dir. Uccelli)

Coturnice *Alectoris graeca* (Allegato I Dir. Uccelli)

Fagiano di monte *Tetrao tetrix* (Allegato I Dir. Uccelli)

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus* (Allegato I Dir. Uccelli)

Francolino di monte *Bonasa bonasia* (Allegato I Dir. Uccelli)

Gallo cedrone *Tetrao urogallus* (Allegato I Dir. Uccelli)

Grifone *Gyps fulvus* (Allegato I Dir. Uccelli)

Gufo reale *Bubo bubo* (Allegato I Dir. Uccelli)

Pernice bianca *Lagopus mutus* (Allegato I Dir. Uccelli)

Picchio cenerino *Picus canus* (Allegato I Dir. Uccelli)

Picchio nero *Dryocopus martius* (Allegato I Dir. Uccelli)

Piviere tortolino *Charadrius morinellus* (Allegato I Dir. Uccelli)

Nibbio bruno *Milvus migrans* (Allegato I Dir. Uccelli)

Succiacapre *Caprimulgus europaeus* (Allegato I Dir. Uccelli)

3.1.1 Habitat di Interesse comunitario

Le aree di indagine non interessano nessun Sito Natura 2000.

3.1.1.1 Ruolo e coerenza degli Habitat rispetto ai Siti della Rete Natura 2000

Le aree di indagine non interessano nessun Sito Natura 2000.

3.1.1.2 Superficie, rappresentatività, e grado di conservazione degli habitat

Le aree di indagine non interessano nessun Sito Natura 2000.

3.1.2 Specie vegetali di Interesse comunitario e altre specie importanti

Le aree di indagine non interessano nessun Sito Natura 2000 e si reputa nemmeno ambiti in cui possano essere presenti popolazioni di specie in diretta connessione con tali siti.

3.1.3 Fauna di Interesse comunitario

Le aree di indagine non interessano nessun Sito Natura 2000 e si reputa nemmeno ambiti in cui possano essere presenti popolazioni di specie in diretta connessione con tali siti.

3.1.3.1 Dimensione delle popolazioni, grado di isolamento, grado di conservazione delle specie di interesse comunitario

Le aree di indagine non interessano nessun Sito Natura 2000 e si reputa nemmeno ambiti in cui possano essere presenti popolazioni di specie in diretta connessione con tali siti.

3.1.3.2 Ruolo e coerenza delle specie rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 della regione biogeografica di riferimento

Le aree di indagine non interessano nessun Sito Natura 2000 e si reputa nemmeno ambiti in cui possano essere presenti popolazioni di specie in diretta connessione con tali siti.

3.1.4 Caratteristiche, struttura e funzioni delle unità ambientali ed ecosistemiche

L'area di analisi interessa la parte centrale del territorio comunale di Valle di Cadore. Essa riguarda principalmente le aree antropizzate del fondovalle, in sinistra idrografica del Torrente Boite, nelle località di Venas e Valle di Cadore e aree contermini. La funzione principale dell'area è quella residenziale, ma sono presenti anche attività produttive e servizi. L'ambiente nel suo complesso si presenta già quindi molto disturbato e antropizzato, con un rumore continuo dovuto alla presenza umana e alla strada statale di Alemagna n. 51, molto trafficata, anche da mezzi pesanti.

Le aree verdi, contermini alle aree urbanizzate, interessano perlopiù prati regolarmente falciati. Nell'intorno dei prati sono presenti porzioni di aree boscate, in particolar modo peccete/lariceti

secondari, soprattutto sulla sponda orografica destra, e aceri-frassineti, nelle zone più fresche della sponda orografica sinistra.

3.2 Indicazioni e vincoli derivanti dalla normative vigenti e dagli strumenti di pianificazione

3.2.1. PTRC

Il PTRC, Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio.

Ai sensi dell'art. 24, c.1 della L.R. 11/04, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", il PTRC indica gli "obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione".

Il PTRC rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto disposto dalla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", già attribuita dalla Legge Regionale 11 marzo 1986 n. 9 e successivamente confermata dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11.

Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del PTRC siano assunti i contenuti e ottemperati gli adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 135 del Decreto Legislativo 42/04 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il Documento Preliminare del PTRC come previsto dall'art. 25, comma 1, della L.R. 11/2004.

Il Documento Preliminare contiene gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio, nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio (art.3 c.5 della L.R. 11/04).

Sul territorio regionale coesistono attualmente due piani di coordinamento: il primo è quello vigente, approvato nel 1992, il secondo è quello adottato con DGR 372 del 17 febbraio 2009, ma non ancora vigente. Analizzando le tavole più interessanti dal nostro punto di vista, relativamente al piano VIGENTE si può dedurre quanto segue:

- TAVOLA 01 - DIFESA DEL SUOLO E DEGLI INSEDIAMENTI: i territori del comune di Valle di Cadore sono sottoposti a vincolo idrogeologico (art. 7 NdA) R.D.L: 30.12.1923 N. 3267 e ad aree esondabili (art. 10 NdA);
- TAVOLA 02 - AMBITI NATURALISTICO-AMBIENTALI E PAESAGGISTICI DI LIVELLO REGIONALE: quasi tutto il territorio rientra in Aree di tutela paesaggistica ai sensi delle leggi 1497/39 e 431/85 (art. 19 NdA);

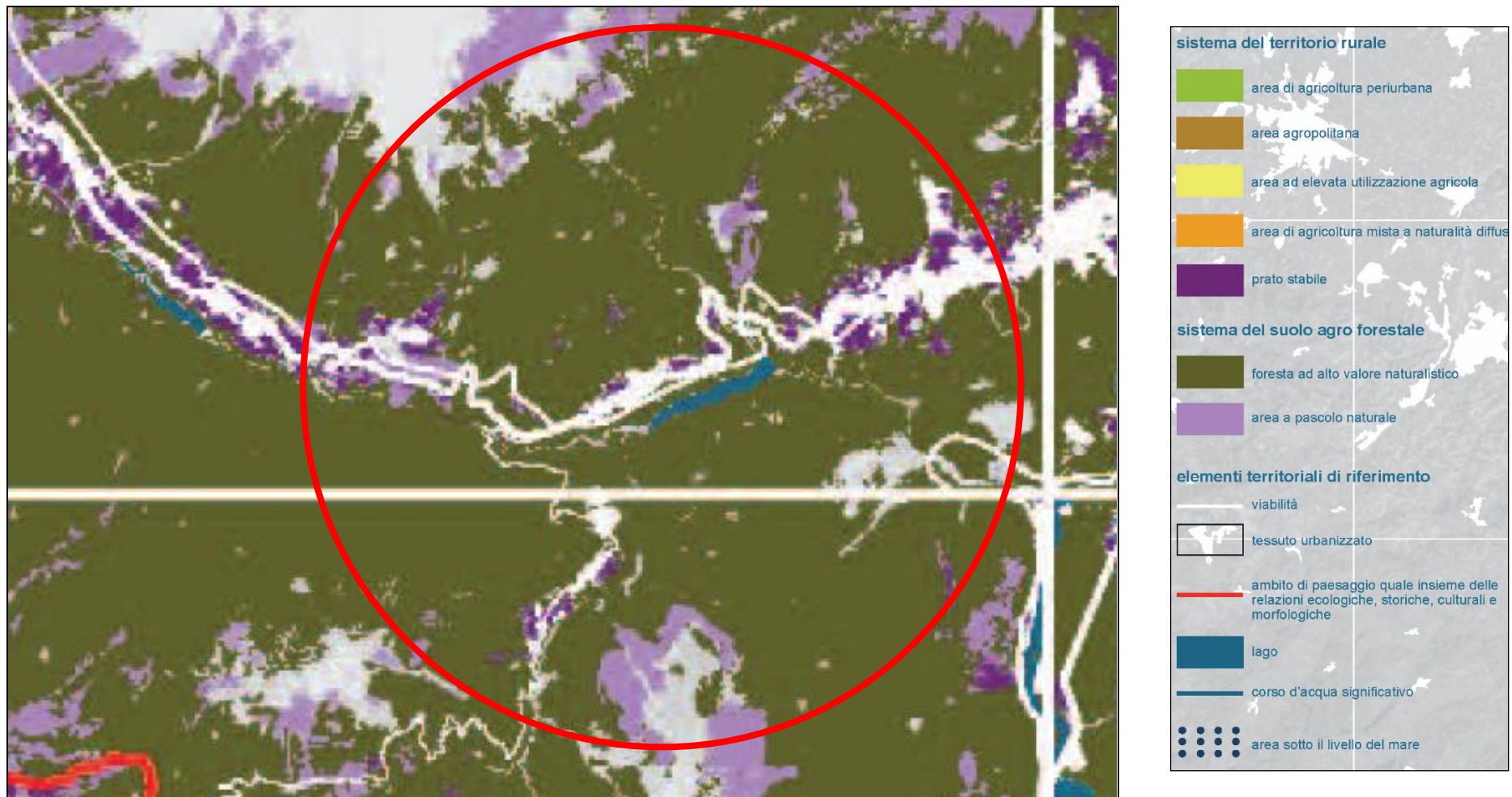
- TAVOLA 08 - ARTICOLAZIONE DEL PIANO: i territori rientrano in ambiti da sottoporre a piani di area di secondo intervento ed è presente una delle principali strade di valore storico e storico ambientale (art. 3 NdA).

Nel piano ADOTTATO nel 2009 l'area in esame è classificata come riportato di seguito nei riassunti degli estratti della cartografia, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 17.02.2009 "Adozione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (articoli 25 e 4)".

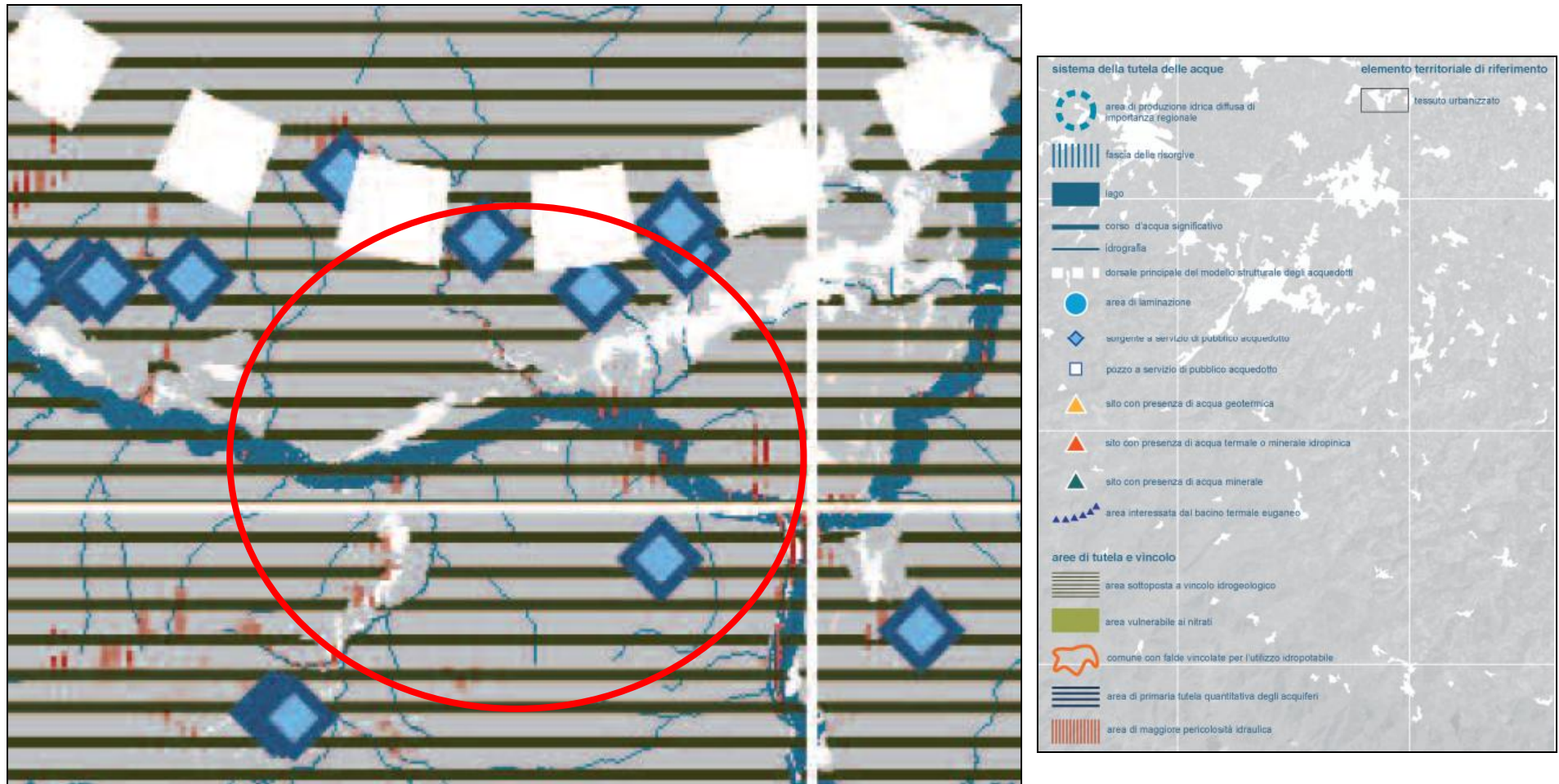
Dalla *Tavola 01 A – Uso del suolo – Terra* si evince come la gran parte del territorio sia interessato da foreste ad alto valore naturalistico. Sono poi presenti prati stabili nel fondovalle, in prossimità dei centri abitati, e delle aree a pascolo naturale che delimitano le cime rocciose.

Nella *Tavola 01 B – Uso del suolo – Acque* si nota come praticamente tutta l'area sia soggetta al vincolo idrogeologico, con l'esclusione dei centri abitati. E' presente un corso d'acqua significativo nel fondovalle (Torrente Boite), al lato del quale sono segnalate zone a maggiore pericolosità idraulica; sono poi presenti alcune sorgenti a servizio di pubblico acquedotto e vicino al territorio passa anche la dorsale principale del modello strutturale degli acquedotti.

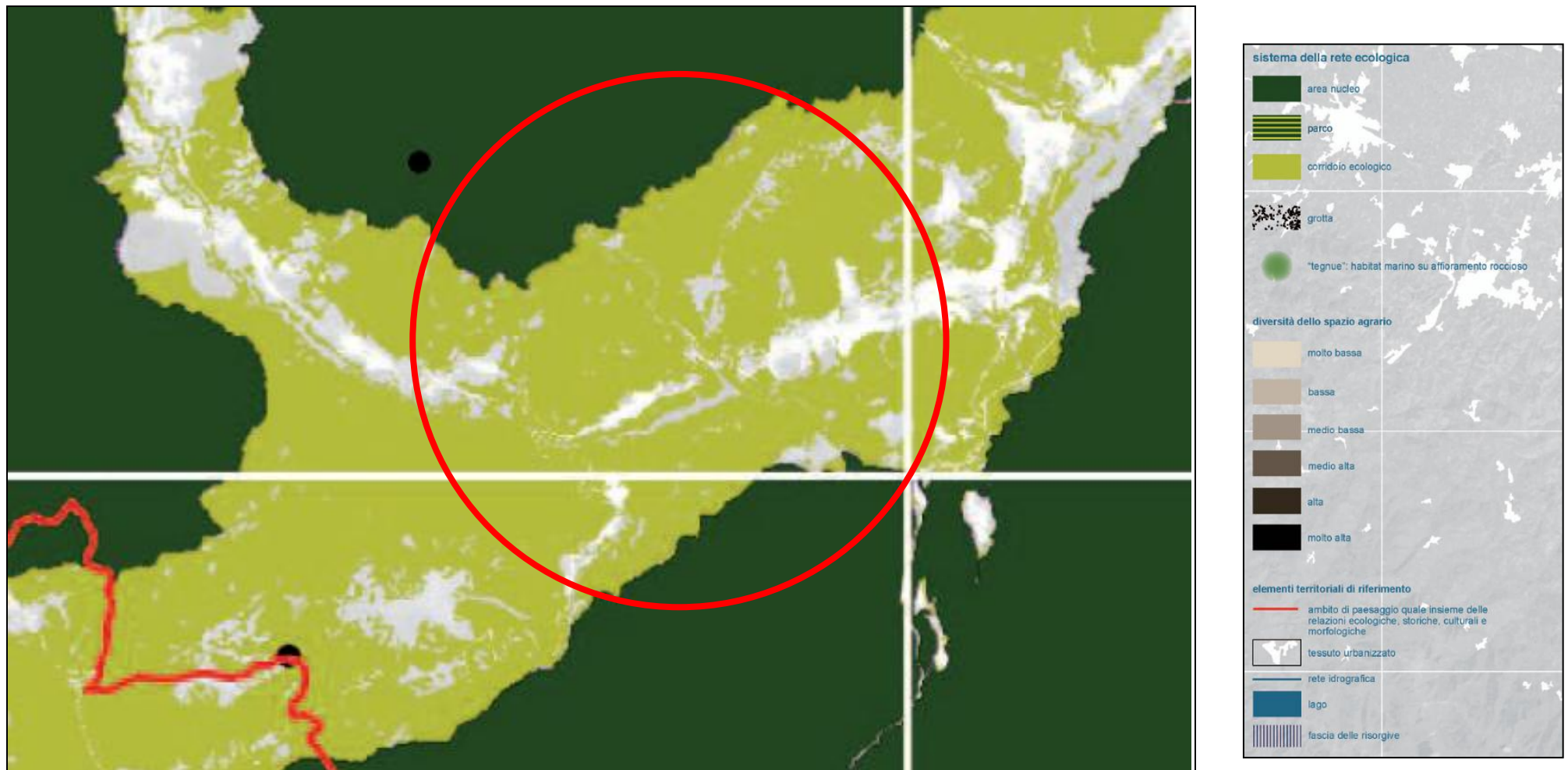
Nella *Tavola 02 – Biodiversità* si evidenziano le aree nucleo, coincidenti con le due Aree Natura 2000 presenti all'interno del comune di Valle di Cadore. La parte del fondovalle attorno ai centri abitati è inclusa in un corridoio ecologico.



Estratto della Tavola 01 A – Uso del suolo – Terra del PTRC della Regione Veneto



Estratto della Tavola 01 B – Uso del suolo –Acque del PTRC della Regione Veneto.



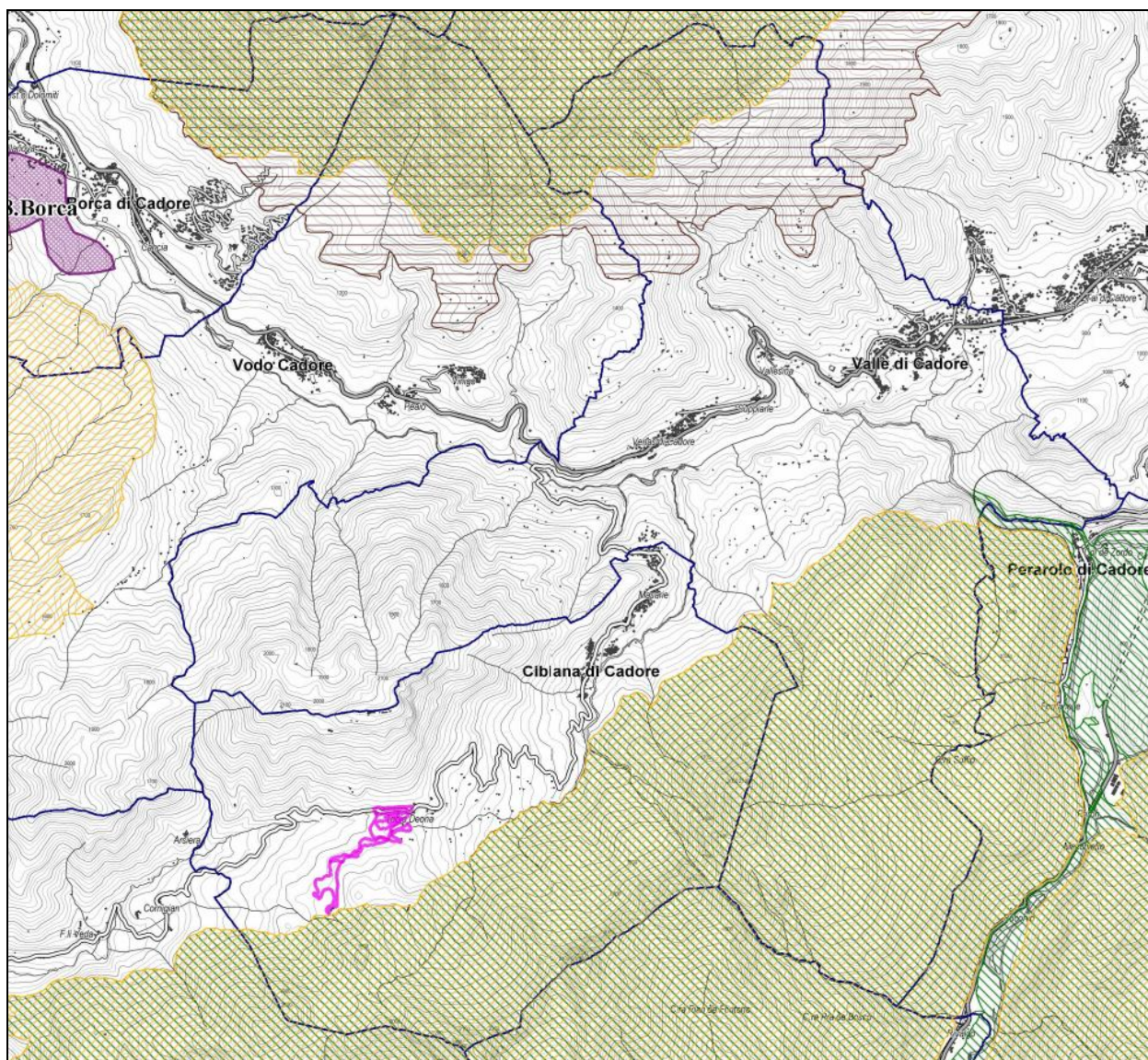
Estratto della Tavola 02 – Biodiversità del PTRC della Regione Veneto.

3.2.2 PIANO REGIONALE NEVE

Il Piano Neve è lo strumento di pianificazione del sistema impiantistico funiviario e sciistico regionale, come a suo tempo previsto dall'art. 2 della L.R. n. 18 del 6 marzo 1990 e nel rispetto delle direttive, delle prescrizioni e dei vincoli del PTRC e nel quadro degli indirizzi e delle scelte del piano regionale dei trasporti, così come recita ora l'art. 7 della legge regionale n. 21 del 21 novembre 2008, stabilisce:

- una razionale realizzazione di impianti e piste;
- la qualifica degli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio;
- l'ottimizzazione del rapporto impianti-piste.

Il **Piano Regionale Neve** è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 217/2013. Viene qui riportato un estratto della cartografia dove sono riportate le aree sciistiche presenti nel comune di Valle di Cadore.



	Demanio
	Collegamenti
	Impianti
	Piste
	ZPS
	SIC
	Piani d'Area
	Parchi e riserve regionali
	Tutela paesaggistica (comp. Prov.)
	Tutela paesaggistica (comp. EE.LL.)

Estratto della tavola G Corografia Belluno

All'interno della superficie comunale non sono presenti piste e aree di demanio.

3.2.3 PTCP

Il PTCP costituisce l'ambito nel quale i Comuni e la Provincia possono definire le regole, utilizzando la funzione di coordinamento territoriale assegnata alla Provincia. Regole che saranno poi applicate nei tavoli di collaborazione interistituzionale e nelle istruttorie di compatibilità.

Il PTCP fa proprie le finalità dello Schema di sviluppo dello spazio europeo:

- lo sviluppo territoriale sostenibile, equilibrato e policentrico, con particolare riferimento alle aree rurali; nuovo rapporto di partenariato fra città e campagna;
- la parità di accesso alle infrastrutture e alle conoscenze, migliorando i collegamenti alle reti di trasporto per una migliore accessibilità, condizione irrinunciabile per lo sviluppo policentrico; la diffusione della innovazione e della conoscenza;
- l'uso attento dei beni naturali e culturali, intesi come potenziali fattori di sviluppo, con particolare riferimento ad un'efficiente gestione delle risorse idriche e alla "gestione creativa" del patrimonio culturale e del paesaggio.

I principi del P.T.C.P. sono la sostenibilità ambientale e la solidarietà territoriale, ove per sostenibilità ambientale si intende il complesso delle scelte, perseguite a mezzo di norme di tutela ambientale e di valorizzazione paesistico-naturale, storico-culturale e di salvaguardia degli ambiti di pericolosità morfologica-idrogeologica, sismica e derivante da attività industriali; mentre per solidarietà territoriale si intende il responsabile impegno che ogni soggetto deve assumere nei confronti degli altri soggetti istituzionali per raggiungere intese finalizzate e per ottimizzare l'azione pubblica sul territorio.

I principali elementi, riguardanti l'area in oggetto, riscontrati nelle tavole del PTCP i cui estratti sono di seguito riportati sono:

TAV 1 VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Rete Natura 2000

- Aree SIC e ZPS (D.G.R. 11/12/2007)

Aree tutelate

- Vincolo idrogeologico forestale R.D. 3267 del 1923;
- Aree soggette a vincolo forestale (L.R. 52/76);
- Ambiti montani per la parte eccedente i 1600 m. s.l.m. (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art.142, lett.d);
- Corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui R.D. 1755/1933 (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art.142, lett.c);
- Fasce costiere marine e lacuali per una profondità di 300 m dalla linea di battigia (d. lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142 lett. a e b).

- Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142, lett. h).

Pianificazione territoriale di settore

- Centri storici (L.R. 80/80, art. 35 NdA del PTRC);
- Ambiti per l'istituzione di Parchi e Riserve naturali regionali (art.33 NdA del PTRC);
- Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (art. 34 NdA del PTRC);
- Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 NdA del PTRC);

Aree a rischio idraulico e idrogeologico

- Pericolosità geologica

TAV 2 CARTA DELLE FRAGILITA'

Aree soggette a dissesto idrogeologico (art 6, 7)

- Aree di frana;
- Aree di conoide;
- Aree soggette a caduta massi;
- Aree esondabili o a ristagno idrico;
- Alvei mobili dei principali corsi d'acqua;
- Corsi d'acqua in erosione.

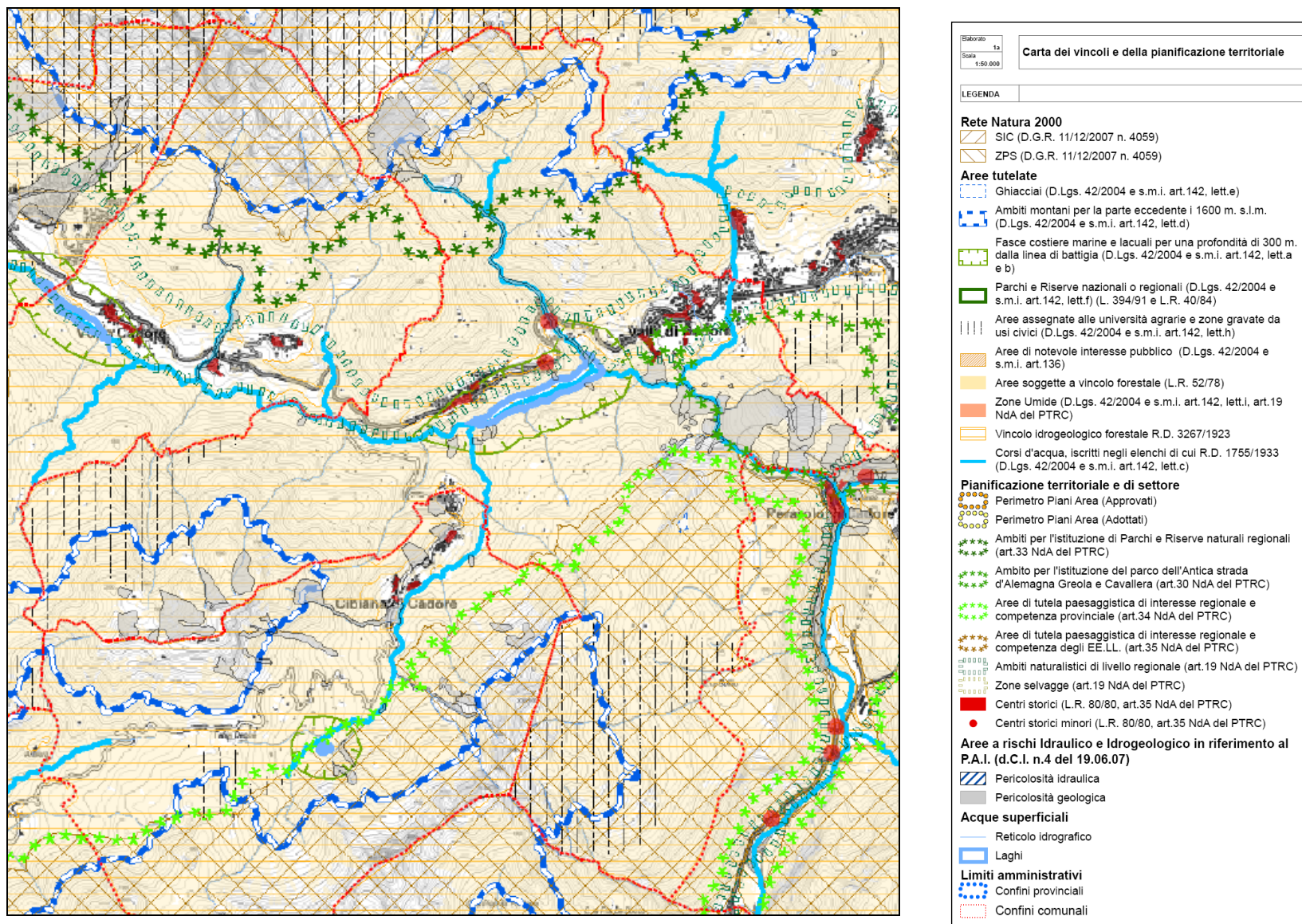
Altre fragilità

- Opere di presa;
- Elettrodotti con tensione maggiore uguale a 132 kV;
- Impianti di comunicazione elettronica e radio visiva.

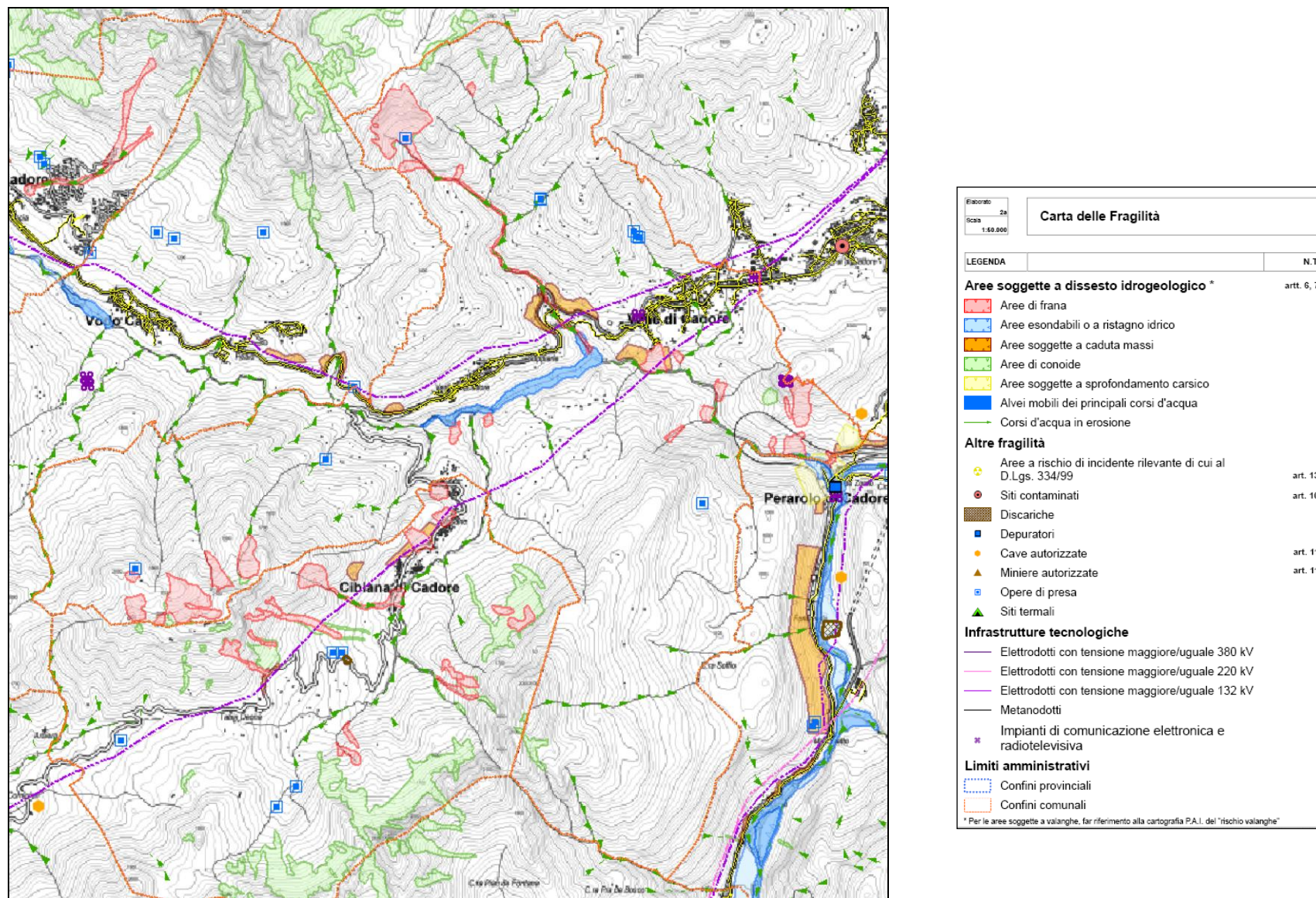
TAV 3 CARTA DEL SISTEMA AMBIENTALE

- Aree SIC ZPS (D.G.R. 11/12/2007 n.4059), art.25;
- Biotopi di interesse provinciale artt. 18,19,21;
- Nodi ecologici complessi, art. 18 e 19.

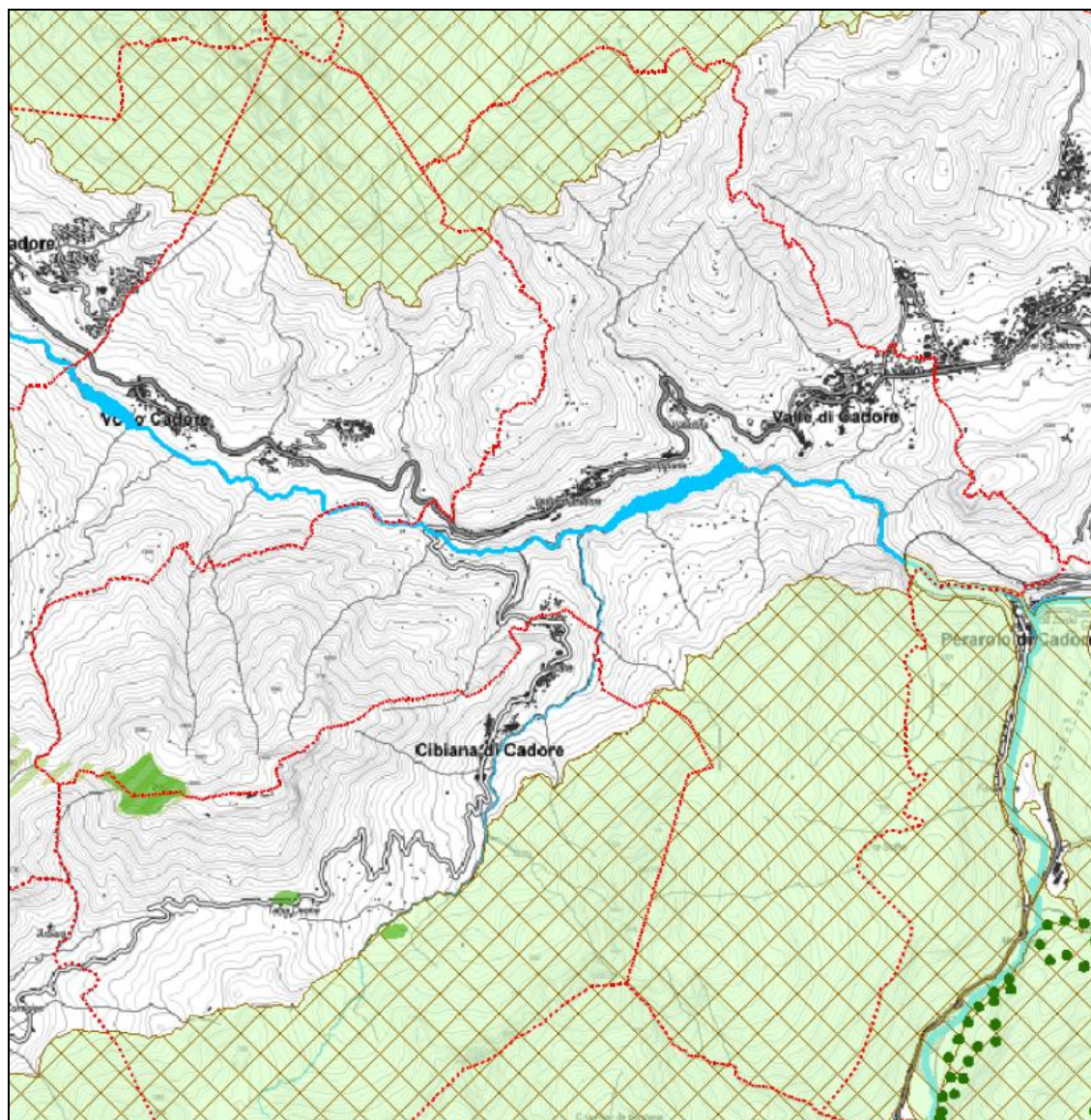
Il biotopo segnalato è nominato Forcella Deola.



Estratto dalla TAV 1 Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale del PTCP



Estratto dalla TAV 2 Carta delle Fragilità del PTCP



Estratto della TAV 3 Sistema ambientale del PTCP

Elaborato	3a	Sistema ambientale	
Scala	1:50.000		
LEGENDA			N.T.
Aree tutelate			art. 25
	Parchi istituiti (D.Lgs. 42/04 art. 142)		
	Riserve istituite (D.Lgs. 42/04 art. 142)		
	Area wilderness (Foresta demaniale regionale Val Montina)		
	SIC (D.G.R. 11/12/2007 n.4059)		
	ZPS (D.G.R. 11/12/2007 n.4059)		
Rete ecologica di progetto			
	Biotopi di interesse provinciale		artt. 18,19,21
	Nodi ecologici complessi		artt. 18,19
	Aree di connessione ecologica		artt. 18,19,21
	Corridoi ecologici		artt. 18,19,20
Acque superficiali			
	Corsi d'acqua		artt. 22,23,25
	Laghi		artt. 22,24,25
Limiti amministrativi			
	Confini provinciali		
	Confini comunali		

3.2.4 Misure di conservazione Decreto Ministeriale del 17.10.2007

Il Decreto Ministeriale del 17.10.2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 258 del 6.11.2007, definisce i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione di tutte le ZPS.

Gli interventi in progetto del PAT, tutti esterni alle aree della Rete Natura 2000, sono conformi con le misure di conservazione valide per la ZPS IT3230081 "Gruppo Antelao – Marmarole – Sorapis" e ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico".

3.3 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono

Si passerà ora a mettere in relazione ciascun habitat e specie presente all'interno dell'area di analisi con gli effetti individuati al paragrafo 2 della fase 2.

In considerazione del fatto che le aree di indagine non interessano Siti Natura 2000, nessun habitat di interesse comunitario subirà effetti, in quanto essi non sono coinvolti, né in modo diretto né in modo indiretto.

Per quanto riguarda la flora, non si è a conoscenza di stazioni di specie floristiche di Interesse comunitario (All. II e IV) della direttiva Habitat nei limiti spaziali d'analisi. Le aree di analisi, esterne a siti Natura 2000, non sono peraltro particolarmente vocate alla presenza delle specie. Non sussiste quindi alcuna possibilità di effetti che possano coinvolgere le popolazioni interne alle aree della rete Natura 2000.

Per quanto riguarda le specie faunistiche, molte di queste sono segnalate solo al di fuori dell'area *buffer* indagata e, in ogni caso, le aree interne non sono particolarmente, o per nulla, vocate alle diverse specie di interesse comunitario presenti nei Siti Natura 2000. Non si reputa quindi che possano sussistere effetti che possano in grado di coinvolgere popolazioni interne alle aree della rete Natura 2000.

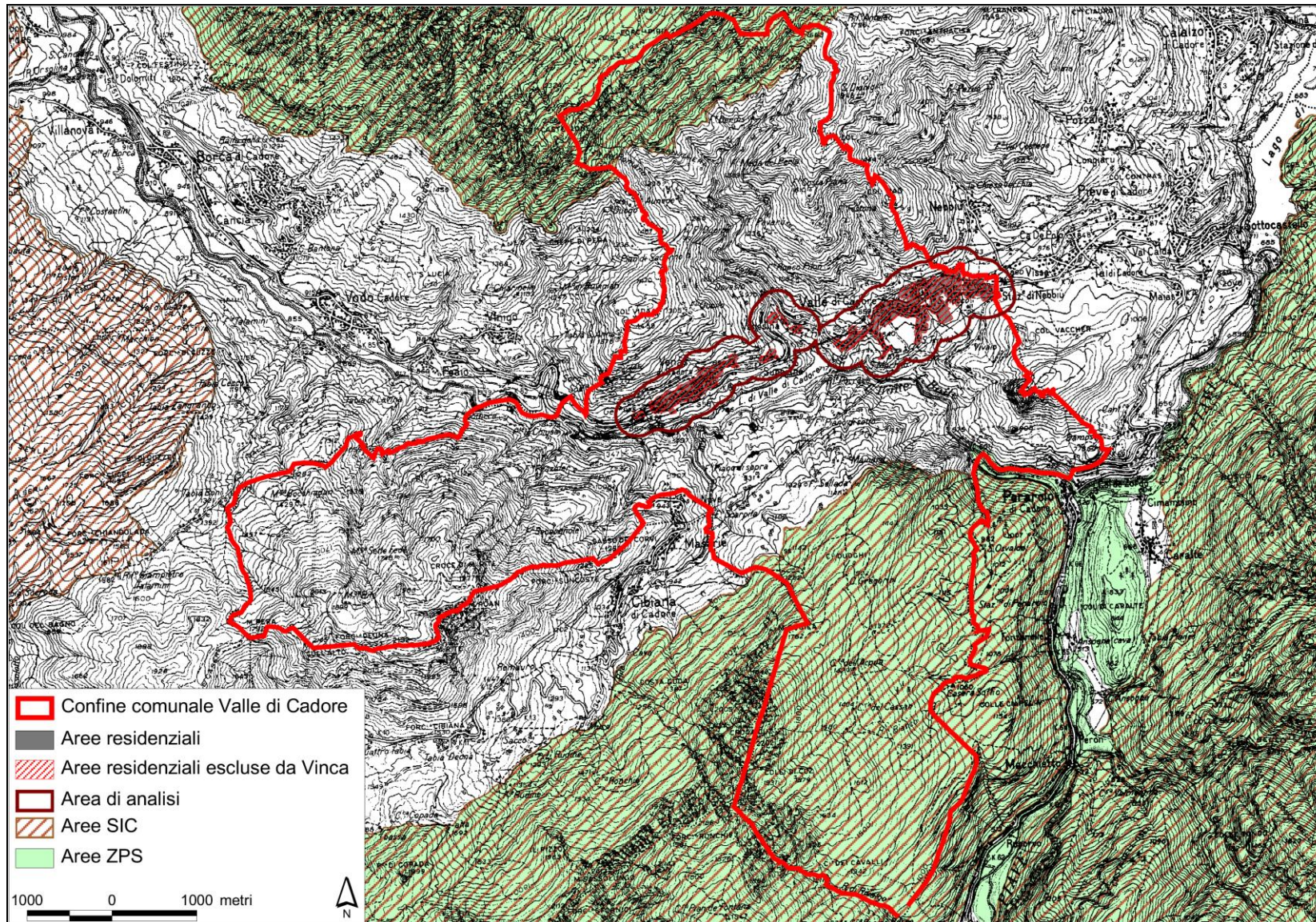
3.4 Previsione e valutazione della significatività degli effetti, con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie

In questa sede si affronta la significatività degli effetti che il Piano potrebbe avere nei confronti degli Habitat o delle specie rispetto alle quali sono stati identificati degli effetti, valutando la variazione del loro grado di conservazione in riferimento al Sito o alla regione biogeografica. Non essendo coinvolti habitat e specie di interesse comunitario, non è necessario procedere con la valutazione.

3.5 Esclusione dalla necessità di predisporre la valutazione di incidenza per interventi in area residenziale

Nel **paragrafo 2.2** Piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza dell'Allegato A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014, si specifica, al **punto 6)** che non è necessaria la Valutazione di Incidenza per **piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale**, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si può quindi fin da ora affermare che questa fattispecie sussiste per tutte le aree distanti dal confine dei Siti Natura 2000 più di 200 metri. Nel caso del comune di Valle di Cadore, tutte le aree residenziali distano più di 200 metri dai Siti Natura 2000 e, pertanto, non necessitano di Valutazione di Incidenza, come risulta dalla carta di seguito riportata.



Aree residenziali escluse da Valutazione di Incidenza

4 FASE 4 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI ED ESITO DELLA SELEZIONE PRELIMINARE

Dati identificativi del Piano			
Intestazione - Titolo	Piano Assetto Territorio comunale (P.A.T.) “VALLE DI CADORE”		
Proponente - Committente	Comune di Valle di Cadore		
Autorità procedente	Comune di Valle di Cadore		
Autorità competente all’approvazione	Regione Veneto		
Professionisti incaricati dello studio	Studio “Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot” Dottore Forestale Belli Daniele		
Comuni interessati	Comune di Valle di Cadore		
Descrizione sintetica	Il P.A.T., ai sensi della l.r. 11/2004, delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio perseguendone la tutela dell’integrità fisica ed ambientale, nonché l’identità culturale e paesaggistica. Il P.A.T. definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.		
Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati	NESSUNO Nel territorio comunale sono comunque presenti: SIC/ZPS IT3230081 “Gruppo Antelao – Marmarole – Sorapis” SIC IT3230031 “Val Tovanella Bosconero” ZPS IT3230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico”		
Indicazione di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti congiunti	Al momento non sono noti piani, progetti e/o interventi che possano interagire congiuntamente		
Valutazione della significatività degli effetti			
Esito dello studio di selezione preliminare e sintesi della valutazione circa gli effetti negativi sul sito o sulla regione biogeografica	Il P.A.T. non incide in modo significativo sulle aree appartenenti alla rete Natura 2000 analizzata.		
Consultazione con gli Organi ed Enti competenti, soggetti interessati e risultati della consultazione	Il progetto segue il normale iter autorizzativo. Per il tipo di intervento non è apparsa necessaria la consultazione di organi od altri enti competenti.		
Dati raccolti per l'elaborazione dell'ideale valutazione			
Fonte dei dati	Livello di completezza delle informazioni	Responsabili della verifica	Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati
- Banca dati Regione Veneto. - Banche dati personali. - Bibliografia sotto riportata (All. IV)	Adeguate		Regione Veneto

**Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei
"limiti spaziali d'analisi"
rispetto al SIC/ZPS IT3230081 "Gruppo Antelao – Marmarole – Sorapis"**

Habitat/Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
HABITAT NATURA 2000 (All. I Dir. 92/43 CEE)					
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	No	Nulla	Nulla	No
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>	No	Nulla	Nulla	No
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>	No	Nulla	Nulla	No
4060	Lande alpine e boreali	No	Nulla	Nulla	No
4070	*Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e di <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)	No	Nulla	Nulla	No
4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.	No	Nulla	Nulla	No
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	No	Nulla	Nulla	No
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* stupenda fioritura di orchidee)	No	Nulla	Nulla	No
6230	*Formazioni erbose a <i>Nardus</i>, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone sub-montane dell'Europa continentale)	No	Nulla	Nulla	No
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi e argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	No	Nulla	Nulla	No
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile	No	Nulla	Nulla	No
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	No	Nulla	Nulla	No
6520	Praterie montane da fieno	No	Nulla	Nulla	No
7140	Torbiere di transizione e instabili	No	Nulla	Nulla	No
7230	Torbiere basse alcaline	No	Nulla	Nulla	No
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini	No	Nulla	Nulla	No
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofita	No	Nulla	Nulla	No
8230	Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	No	Nulla	Nulla	No
8240	*Pavimenti calcarei	No	Nulla	Nulla	No
8340	Ghiacciai permanenti	No	Nulla	Nulla	No
9130	Faggeti dell'Asperulo-Fagetum	No	Nulla	Nulla	No
9140	Faggeti subalpini dell'Europa Centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>	No	Nulla	Nulla	No

9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalantho-Fagion</i>	No	Nulla	Nulla	No
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	No	Nulla	Nulla	No
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>	No	Nulla	Nulla	No
Altri habitat presenti nel Sito					
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	No	Nulla	Nulla	No
SPECIE FLORISTICHE (All. II e IV Dir.92/43 CEE)					
1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	No	Nulla	Nulla	No
1750	<i>Campanula morettiana</i>	No	Nulla	Nulla	No
1749	<i>Physoplexis comosa</i>	No	Nulla	Nulla	No
Altre specie vegetali importanti					
	<i>Dactylorhiza maialis</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Galium margaritaceum</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Primula tyrolensis</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Viola pinnata</i>	No	Nulla	Nulla	No
SPECIE FAUNISTICHE (All. II e IV Dir.92/43 CEE, All. I Dir. 2009/147 CE)					
1177	<i>Salamandra atra</i>	No	Nulla	Nulla	No
1193	<i>Bombina variegata</i>	No	Nulla	Nulla	No
1256	<i>Podarcis muralis</i>	No	Nulla	Nulla	No
1295	<i>Vipera ammodytes</i>	No	Nulla	Nulla	No
1283	<i>Coronella austriaca</i>	No	Nulla	Nulla	No
A078	<i>Gyps fulvus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	No	Nulla	Nulla	No
A080	<i>Circus gallicus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A073	<i>Milvus migrans</i>	No	Nulla	Nulla	No
A223	<i>Aegolius funereus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A217	<i>Glaucidium passerinum</i>	No	Nulla	Nulla	No
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A409	<i>Lyrurus tetrix</i>	No	Nulla	Nulla	No
A072	<i>Pernis apivorus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A139	<i>Charadrius morinellus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A104	<i>Bonasa bonasia</i>	No	Nulla	Nulla	No
A108	<i>Tetrao urogallus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A215	<i>Bubo bubo</i>	No	Nulla	Nulla	No
A408	<i>Lagopus mutus helveticus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A236	<i>Dryocopus martius</i>	No	Nulla	Nulla	No
A234	<i>Picus canus</i>	No	Nulla	Nulla	No
1342	<i>Dryomys nitedula</i>	No	Nulla	Nulla	No
1354	<i>Ursus arctos</i>	No	Nulla	Nulla	No
1361	<i>Lynx lynx</i>	No	Nulla	Nulla	No
1307	<i>Miotis blythii</i>	No	Nulla	Nulla	No
1309	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	No	Nulla	Nulla	No
1327	<i>Eptesicus serotinus</i>	No	Nulla	Nulla	No
Altre specie faunistiche importanti					
A085	<i>Accipiter gentilis</i>	No	Nulla	Nulla	No
A086	<i>Accipiter nisus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A358	<i>Montifringilla nivalis</i>	No	Nulla	Nulla	No
A344	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	No	Nulla	Nulla	No
A333	<i>Tichodroma muraria</i>	No	Nulla	Nulla	No
1375	<i>Capra ibex</i>	No	Nulla	Nulla	No
1357	<i>Martes martes</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Mustela erminea</i>	No	Nulla	Nulla	No

**Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei
"limiti spaziali d'analisi"
rispetto alla ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico"**

Habitat/Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
HABITAT NATURA 2000 (All. I Dir. 92/43 CEE)					
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	No	Nulla	Nulla	No
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>	No	Nulla	Nulla	No
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>	No	Nulla	Nulla	No
4060	Lande alpine e boreali	No	Nulla	Nulla	No
4070	*Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e di <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)	No	Nulla	Nulla	No
4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.	No	Nulla	Nulla	No
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicee	No	Nulla	Nulla	No
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	No	Nulla	Nulla	No
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e <i>facies</i> coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* stupenda fioritura di orchidee)	No	Nulla	Nulla	No
6230	*Formazioni erbose a <i>Nardus</i>, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone sub-montane dell'Europa continentale)	No	Nulla	Nulla	No
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi e argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	No	Nulla	Nulla	No
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile	No	Nulla	Nulla	No
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	No	Nulla	Nulla	No
6520	Praterie montane da fieno	No	Nulla	Nulla	No
7110	*Torbiere alte attive	No	Nulla	Nulla	No
7140	Torbiere di transizione e instabili	No	Nulla	Nulla	No
7150	Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>	No	Nulla	Nulla	No
7230	Torbiere basse alcaline	No	Nulla	Nulla	No

7240	*Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>	No	Nulla	Nulla	No
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (<i>Androsacetalia alpina</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i>)	No	Nulla	Nulla	No
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)	No	Nulla	Nulla	No
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	No	Nulla	Nulla	No
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	No	Nulla	Nulla	No
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica	No	Nulla	Nulla	No
8240	*Pavimenti calcarei	No	Nulla	Nulla	No
9130	Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>	No	Nulla	Nulla	No
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>	No	Nulla	Nulla	No
9180	*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	No	Nulla	Nulla	No
91D0	*Torbiere boscosi	No	Nulla	Nulla	No
91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)	No	Nulla	Nulla	No
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	No	Nulla	Nulla	No
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>	No	Nulla	Nulla	No
9530	*Pinete (sub-) mediterranee di Pini neri endemici	No	Nulla	Nulla	No
SPECIE FLORISTICHE (All. II e IV Dir. 92/43 CEE)					
1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	No	Nulla	Nulla	No
Altre specie vegetali importanti					
	<i>Andromeda polifolia</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Arenaria huteri</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Campylium stellatum</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Cystopteris sudetica</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Doronicum austriacum</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Drosera longifolia</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Drosera rotundifolia</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Drosera x obovata</i> , <i>Equisetum pratense</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Erigeron atticus</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Eritrichium nanum</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Euphrasia portae</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Fissidens adianthoides</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Potentilla nitida</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Potentilla palustris</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Primula wulfeniana</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Prunus padus</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Ranunculus parnassifolius</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Rhynchospora alba</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Salix pentandra</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Saponaria pumila</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Scheuchzeria palustris</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Schoenus ferrugineus</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Scorzonera humilis</i>	No	Nulla	Nulla	No

	<i>Sempervivum wulfenii</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Carex chordorrhiza</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Carex diandra</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Carex dioica</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Carex lasiocarpa</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Carex limosa</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Carex pauciflora</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Carex rostrata</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Depranocladus revolvens</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Gentiana froelichii</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Gentiana prostrata</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Jovibarba arenaria</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Kobresia simpliciuscula</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Leontodon berinii</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Lomatogonium carinthiacum</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Menyanthes trifoliata</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Montia fontana</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Spiraea decumbens</i> ssp. <i>tomentosa</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Swertia perennis</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Tofieldia pusilla</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Triglochin palustre</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Utricularia minor</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Vaccinium microcarpum</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Vaccinium oxycoccus</i>	No	Nulla	Nulla	No
SPECIE FAUNISTICHE (All. II e IV Dir. 92/43 CEE, All. I Dir. 2009/147 CE)					
1072	<i>Erebia calcaria</i>	No	Nulla	Nulla	No
1177	<i>Salamandra atra</i>	No	Nulla	Nulla	No
1193	<i>Bombina variegata</i>	No	Nulla	Nulla	No
1283	<i>Coronella austriaca</i>	No	Nulla	Nulla	No
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	No	Nulla	Nulla	No
A223	<i>Aegolius funereus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A217	<i>Glaucidium passerinum</i>	No	Nulla	Nulla	No
A412	<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	No	Nulla	Nulla	No
A409	<i>Lyrurus tetrax</i>	No	Nulla	Nulla	No
A072	<i>Pernis apivorus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A104	<i>Tetrastes bonasia</i>	No	Nulla	Nulla	No
A108	<i>Tetrao urogallus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A078	<i>Gyps fulvus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A215	<i>Bubo bubo</i>	No	Nulla	Nulla	No
A073	<i>Milvus migrans</i>	No	Nulla	Nulla	No
A103	<i>Falco peregrinus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A408	<i>Lagopus muta</i>	No	Nulla	Nulla	No
A234	<i>Picus canus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A236	<i>Dryocopus martius</i>	No	Nulla	Nulla	No
A241	<i>Picoides tridactylus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A139	<i>Charadrius morinellus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A122	<i>Crex crex</i>	No	Nulla	Nulla	No
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	No	Nulla	Nulla	No
1342	<i>Dryomys nitedula</i>	No	Nulla	Nulla	No
1361	<i>Lynx lynx</i>	No	Nulla	Nulla	No
1354	<i>Ursus arctos</i>	No	Nulla	Nulla	No
Altre specie faunistiche importanti					
A085	<i>Accipiter gentilis</i>	No	Nulla	Nulla	No
A086	<i>Accipiter nisus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A259	<i>Anthus spinoletta</i>	No	Nulla	Nulla	No
A228	<i>Apus melba</i>	No	Nulla	Nulla	No
A087	<i>Buteo buteo</i>	No	Nulla	Nulla	No
A334	<i>Certhia familiaris</i>	No	Nulla	Nulla	No

A264	<i>Cinclus cinclus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A369	<i>Loxia curvirostra</i>	No	Nulla	Nulla	No
A358	<i>Montifringilla nivalis</i>	No	Nulla	Nulla	No
A344	<i>Nucifraga caryocactes</i>	No	Nulla	Nulla	No
A328	<i>Parus ater</i>	No	Nulla	Nulla	No
A327	<i>Parus cristatus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A326	<i>Parus montanus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A266	<i>Prunella modularis</i>	No	Nulla	Nulla	No
A250	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	No	Nulla	Nulla	No
A345	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A282	<i>Turdus torquatus</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Anguis fragilis</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Vipera berus</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Zootoca vivipara</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Bufo bufo</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Rana temporaria</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Triturus alpestris</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Apodemus flavicollis</i>	No	Nulla	Nulla	No
1375	<i>Capra ibex</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Cervus elaphus</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Clethrionomys glareolus</i>	No	Nulla	Nulla	No
1334	<i>Lepus timidus</i>	No	Nulla	Nulla	No
1357	<i>Martes martes</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Mustela erminea</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Neomys anomalus</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Rupicapra rupicapra</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Sorex araneus</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Sorex minutus</i>	No	Nulla	Nulla	No

Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei “limiti spaziali d’analisi” rispetto alla SIC IT3230031 “Val Tovanella Bosconero”					
Habitat/Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
HABITAT NATURA 2000 (All. I Dir.92/43 CEE)					
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	No	Nulla	Nulla	No
4070	*Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e di <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)	No	Nulla	Nulla	No
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	No	Nulla	Nulla	No
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e <i>facies</i> coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* stupenda fioritura di orchidee)	No	Nulla	Nulla	No
6230	*Formazioni erbose a <i>Nardus</i>, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone sub- montane dell’Europa continentale)	No	Nulla	Nulla	No
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi e argilloso- limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	No	Nulla	Nulla	No
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile	No	Nulla	Nulla	No
6520	Praterie montane da fieno	No	Nulla	Nulla	No
7110	*Torbieri alte attive	No	Nulla	Nulla	No
7230	Torbieri basse alcaline	No	Nulla	Nulla	No
8120	Ghiaioni calcarei e scisto- calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)	No	Nulla	Nulla	No
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	No	Nulla	Nulla	No
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero- Fagion</i>	No	Nulla	Nulla	No
9180	*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	No	Nulla	Nulla	No
91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)	No	Nulla	Nulla	No
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio- Piceetea</i>)	No	Nulla	Nulla	No
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>	No	Nulla	Nulla	No
9530	*Pinete (sub-) mediterranee di Pini neri endemici	No	Nulla	Nulla	No

Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei “limiti spaziali d’analisi” rispetto alla SIC IT3230031 “Val Tovanella Bosconero”					
Habitat/Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell’area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
SPECIE FLORISTICHE (All. II e IV Dir.92/43 CEE)					
1902	Cypripedium calceolus	No	Nulla	Nulla	No
1750	Campanula morettiana	No	Nulla	Nulla	No
1749	Physoplexis comosa	No	Nulla	Nulla	No
Altre specie vegetali importanti					
	Carex limosa	No	Nulla	Nulla	No
	Crepis pontana	No	Nulla	Nulla	No
	Epipactis microphylla	No	Nulla	Nulla	No
	Galium margaritaceum	No	Nulla	Nulla	No
1657	Gentiana lutea	No	Nulla	Nulla	No
	Minuartia capillacea	No	Nulla	Nulla	No
	Primula tyrolensis	No	Nulla	Nulla	No
	Stipa eriocalis	No	Nulla	Nulla	No
	Astragalus purpureus	No	Nulla	Nulla	No
SPECIE FAUNISTICHE (All. II e IV Dir. 92/43 CEE, All. I Dir. 2009/147 CE)					
1107	Salmo marmoratus	No	Nulla	Nulla	No
1177	Salamandra atra	No	Nulla	Nulla	No
1295	Vipera ammodytes	No	Nulla	Nulla	No
A091	Aquila chrysaetos	No	Nulla	Nulla	No
A080	Circaetus gallicus	No	Nulla	Nulla	No
A223	Aegolius funereus	No	Nulla	Nulla	No
A217	Glaucidium passerinum	No	Nulla	Nulla	No
A412	Alectoris graeca saxatilis	No	Nulla	Nulla	No
A409	Lyrurus tetrix	No	Nulla	Nulla	No
A072	Pernis apivorus	No	Nulla	Nulla	No
A104	Tetrastes bonasia	No	Nulla	Nulla	No
A108	Tetrao urogallus	No	Nulla	Nulla	No
A078	Gyps fulvus	No	Nulla	Nulla	No
A215	Bubo bubo	No	Nulla	Nulla	No
A073	Milvus migrans	No	Nulla	Nulla	No
A408	Lagopus muta	No	Nulla	Nulla	No
A234	Picus canus	No	Nulla	Nulla	No
A236	Dryocopus martius	No	Nulla	Nulla	No
A139	Charadrius morinellus	No	Nulla	Nulla	No
A224	Caprimulgus europaeus	No	Nulla	Nulla	No
1354	Ursus arctos	No	Nulla	Nulla	No
Altre specie faunistiche importanti					
1357	Martes martes	No	Nulla	Nulla	No

Dichiarazione firmata del professionista

La descrizione del Piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione.

- ❑ *In relazione alla procedura indicata nella guida metodologica per la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE della Regione Veneto, di cui alla Delibera di Giunta n. 2299 del 9 dicembre 2014;*
- ❑ *in considerazione delle indagini effettuate;*

si ritiene quindi di poter a ragione affermare che:

**con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi
di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000**

Sedico, 27 Marzo 2015

DOTTORI FORESTALI ASSOCIATI CASSOL E SCARIOT

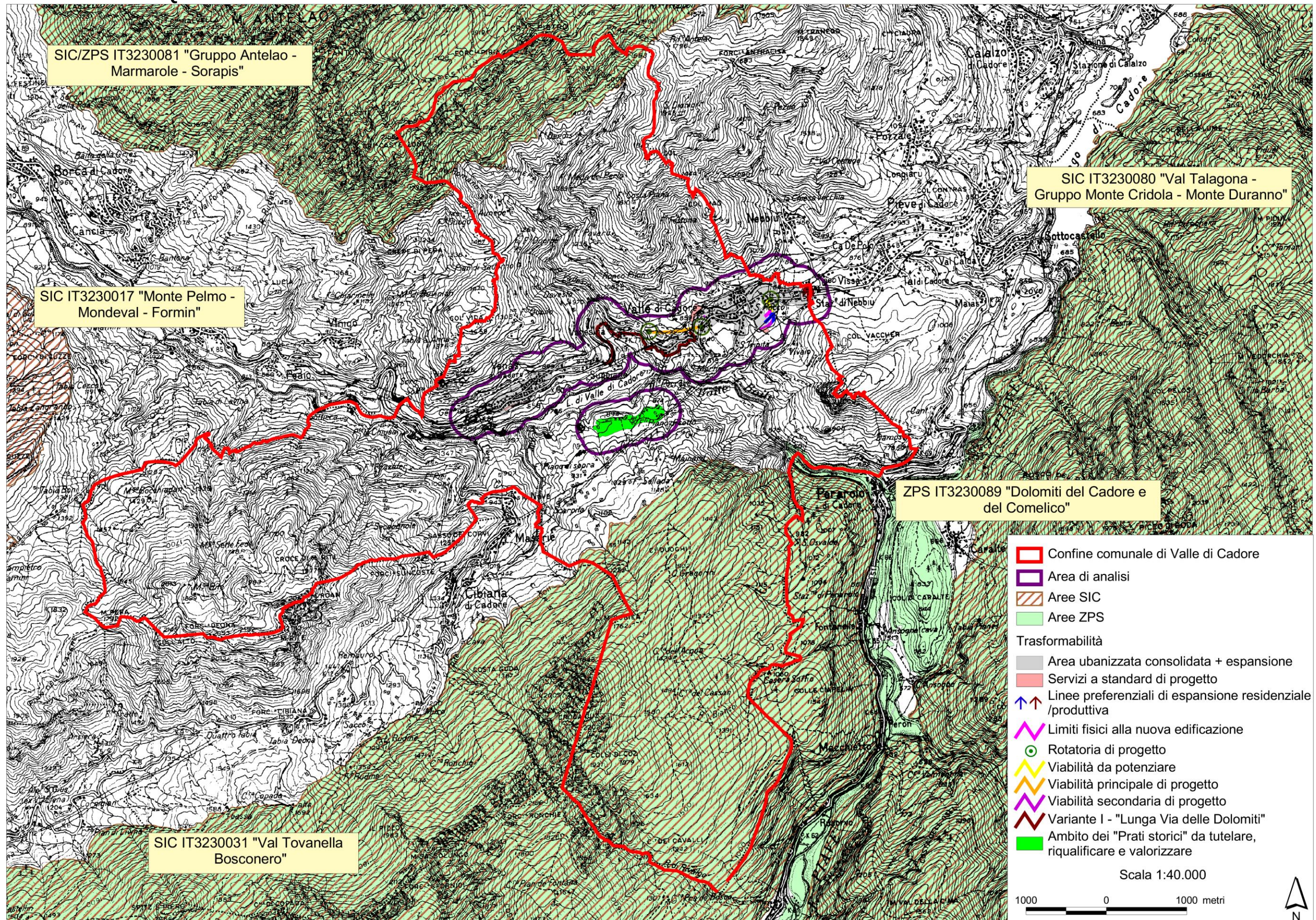
Dott. Michele Cassol

Dott. Alberto Scariot

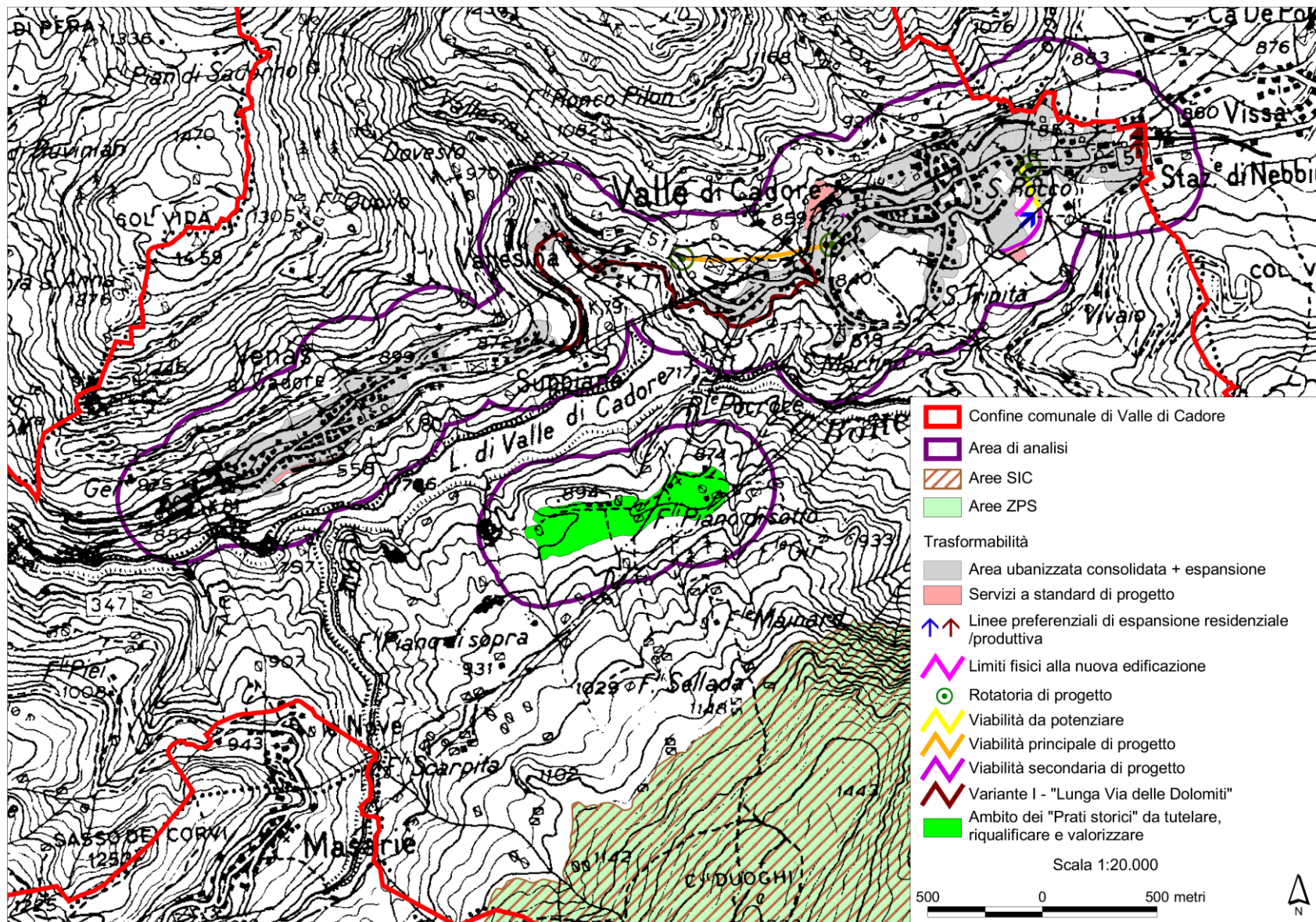
DANIELE BELLÌ - DOTTORE FORESTALE

Dott. Daniele Belli

ALLEGATO I: INQUADRAMENTO DELLE AREE NATURA 2000 E LIMITI SPAZIALI DI ANALISI



ALLEGATO II: LIMITI SPAZIALI DI ANALISI



ALLEGATO III: CARTA DELLE TRASFORMABILITA' E HABITAT NATURA 2000

Si veda la carta allegata.

ALLEGATO IV: BIBLIOGRAFIA CONSULTATA

AA. VV., 1998. Atti Convegno, *Aspetti Naturalistici della Provincia di Belluno*, Gruppo Natura Bellunese, Belluno, 372 pp.

AA.VV.; 1999. *Interpretation Manual of European Union Habitats* - European Commission, DG Environment, 121 pp.

ARGENTI C. & LASSEN C., 2004. *Lista rossa della flora vascolare della Provincia di Belluno*. ARPAV, 151 pp.

BONATO L.; FRACASSO G.; POLLO R.; RICHARD J.; SEMENZATO M. (eds), 2007 - *Atlante degli anfibi e rettili del Veneto*. Associazione faunisti Veneti. Nuovadimensione Ed.

BON M., DE BATTISTI R., MEZZAVILLA F., PAOLUCCI P. & VERNIER E. (curatori), 1996. *Atlante dei Mammiferi del Veneto (1970-1995)*. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., Venezia.

BUFFA G., LASSEN C., 2010. *Atlante dei Siti Natura 2000 del Veneto*. Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi. Venezia. Pp. 394

DEL FAVERO R. e altri; 2000. *Biodiversità e indicatori nei tipi forestali del Veneto* - Regione Veneto, Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana, Mestre-Venezia, 335 pp.

LASSEN C., 2006. *Habitat Natura 2000 in Trentino*. Provincia Autonoma di Trento. Pag. 206.

LASSEN C. (a cura di), 2008. *Tesori naturalistici*. Viaggio alla scoperta dei paesaggi e della biodiversità, dalla montagna al mare, nelle province di Belluno, Vicenza, Verona, Mantova, Ancona. 504 pag. Fondazione Cariverona.

MASUTTI L., BATTISTI A., (a cura di), 2007. *La gestione forestale per la conservazione degli habitat della Rete Natura 2000*. Regione del Veneto. Accademia Italiana di Scienze Forestali, Venezia.

PERAZZA G., LORENZ R., 2013. *Le orchidee dell'Italia nordorientale*. Atlante corologico e guida al riconoscimento. Osiride pp. 448

PROVINCIA DI BELLUNO. *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale*. CD.

REGIONE DEL VENETO. DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PARCHI. 2007. *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento* – Documento Preliminare. CD.

REGIONE DEL VENETO. ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER IL TERRITORIO. AUTORITÀ RETE NATURA 2000. DIREZIONE URBANISTICA E BENI AMBIENTALI, 2003. *Rete Natura 2000. Normativa e cartografia di riferimento*. CD-rom.

REGIONE DEL VENETO. Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative, di cui alla Delibera di Giunta n. 2299 del 9 dicembre 2014.

SPAGNESI M., ZAMBOTTI L., 2001. *Raccolta delle norme nazionali e internazionali per la conservazione della fauna e degli habitat* – Quad. Cons. Natura, 1 – Ministero dell'Ambiente - Istituto Nazionale Fauna Selvatica, Modena, 375 pp.

Sito internet Regione Veneto:

www.regione.veneto.it/territorio+ed+ambiente/territorio/rete+natura+2000/

ALLEGATO V: CD-ROM

Si allega un cd-rom contenente il file pdf della relazione per la Valutazione di Incidenza, la carta delle trasformabilità e habitat Natura 2000 e gli shapefile di progetto e dei Limiti spaziali d'analisi.